Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n.166 del 19 luglio 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 19 luglio 2001** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

DELIBERAZIONE del 26 aprile 2001.

Adozione del Piano per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po. (Deliberazione n. 18/2001).

DELIBERAZIONE del 26 aprile 2001.

Adozione del Progetto di Piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/1989 (Integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po Piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po Lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po). (Deliberazione n. 19/2001).

DELIBERAZIONE del 26 aprile 2001.

Aggiornamento del Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267). (Deliberazione n. 20/2001).

DELIBERAZIONE del 26 aprile 2001.

Adozione di misure temporanee di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis* della legge n. 183/1989, sui torrenti Parma, Baganza, Taro e Ceno. (Deliberazione n. 21/2001).

SOMMARIO

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

DELIBERAZIONE 26 aprile 2001.

Adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po. (Deliberazione n. 18/2001).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:

- la legge 18 maggio 1989, n.183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l'art.17 della suddetta legge, relativo a "*valore, finalità e contenuti del piano di bacino*";
- il DPCM 10 agosto 1989, recante "*Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po*";
- il DPR 22 marzo 1974, n.381, recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche*";
- in particolare, l'art.5 del suddetto Decreto, come modificato dall'art.2 del Decreto legislativo 11 novembre 1999, n.463, recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, di produzione e distribuzione di energia elettrica*";
- il DPCM 7 dicembre 1995, recante "*Approvazione dello schema previsionale e programmatico per il risanamento idrogeologico del bacino del fiume Toce*", integrato dal DPCM 27 marzo 1998, "*Modificazione al DPCM 7 dicembre 1995 recante 'Schema previsionale programmatico del bacino del Toce – revisione e modifica delle norme di attuazione*";
- il Decreto legge 11 giugno 1998, n.180, recante "*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.267, e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l'art.1 della suddetta normativa, relativo a "*Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio*";
- Il DPCM 24 luglio 1998, recante "*Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*";

- il DPCM 29 settembre 1998, recante "*Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art.1, commi 1 e 2, del decreto – legge 11 giugno 1998, n.180* ";
- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n.279, recante "*Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali*", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.365;
- in particolare, l'art.1*bis* della suddetta normativa, relativo a "*Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio*";

RICHIAMATE:
- la propria deliberazione n.19 del 9 novembre 1995, con cui questo Comitato ha approvato il "*Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali*";
- la propria deliberazione n.26 dell'11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il "*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n.19 del 9 novembre 1995*";
- la propria deliberazione n.11 del 14 ottobre 1998, con cui questo Comitato ha approvato "*Criteri di intervento per l'adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico in conformità al decreto – legge 11 giugno 1998, n.180, come convertito in legge 3 agosto 1998, n.267*";
- la propria deliberazione n.1 dell'11 maggio 1999, con cui questo Comitato ha adottato il "*Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*";
- la propria deliberazione n.14 del 26 ottobre 1999, con cui questo Comitato ha adottato il "*Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate*", nonché le successive modifiche ed integrazioni a detta deliberazione;
- la propria deliberazione n.10 del 16 marzo 2000, avente ad oggetto "*Deliberazione n.1/99, adottata dal Comitato Istituzionale in data 11 maggio 1999 – Variazioni alla delimitazione delle Fasce fluviali dei torrenti Agogna e Terdoppio in provincia di Novara*";

PREMESSO CHE:
- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della legge 18 maggio 1989, n.183;
- con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l'Autorità di bacino del fiume Po;
- l'art.17 della citata legge 18 maggio 1989, n.183 – come modificato dall'art.12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493 – prevede, al comma 6*ter*, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- in attuazione del menzionato art.17, comma 6*ter* della legge 183/1989, questo Comitato, con propria deliberazione n.19 del 9 novembre 1995, ha approvato un programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra l'altro, l'esigenza di adottare il piano stralcio relativo all'assetto idrogeologico, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi

propedeutiche alla redazione del piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli ultimi anni;

- con il DPCM 7 dicembre 1995, recante "*Approvazione dello schema previsionale e programmatico per il risanamento idrogeologico del bacino del fiume Toce*", integrato dal DPCM 27 marzo 1998, "*Modificazione al DPCM 7 dicembre 1995 recante 'Schema previsionale programmatico del bacino del Toce – revisione e modifica delle norme di attuazione*'" sono state dettagliatamente analizzate le condizioni di rischio del bacino del Toce ed apposti i conseguenti vincoli di inedificabilità, aventi efficacia, per i territori interessati, fino alla revisione degli strumenti urbanistici comunali;
- con DPCM 24 luglio 1998 è stato approvato il "*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*" (di seguito brevemente definito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, nonché dell'asta del Po fino all'incile del Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;
- il Decreto legge 11 giugno 1998, n.180, convertito in legge 3 agosto 1998, n.267 dispone all'art.1, comma 1, come sostituito dall'art.9, comma 1 del Decreto legge 13 maggio 1999, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n.226, che "*entro il termine perentorio del 30 giugno 2001* (termine successivamente anticipato al *30 aprile 2001* dall'art.1*bis* della legge 365/2000), *le autorità di bacino di rilievo nazionale....adottano.....piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6ter dell'art.17 della legge 18 maggio 1989, n.183 e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime*";
- con DPCM 29 settembre 1998 è stato adottato un "*atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art.1, commi 1 e 2, del decreto – legge 11 giugno 1998, n.180* ", il quale contiene indirizzi e criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e le misure di salvaguardia;
- con propria deliberazione n.11 del 14 ottobre 1998, questo Comitato ha approvato i "*criteri di intervento per l'adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico in conformità al decreto – legge 11 giugno 1998, n.180, come convertito in legge 3 agosto 1998, n.267*", definendo in tal modo le linee d'azione per l'adozione del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e per la perimetrazione delle aree esposte a rischio idrogeologico mediante la verifica delle situazioni di dissesto, secondo quanto prescritto dalla citata legge n.267/1998;
- con successiva deliberazione n.1 dell'11 maggio 1999, il medesimo Comitato ha adottato, ai sensi dell'art.18 comma 1 della legge 183/1989, il Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (di seguito brevemente denominato Progetto di PAI);
- successivamente, con propria deliberazione n.10 del 16 marzo 2000, questo Comitato ha disposto variazioni alle delimitazioni, adottate con la suddetta deliberazione n.1/1999, delle Fasce fluviali A, B e C dei torrenti Agogna e Terdoppio, in provincia di Novara, sottoponendo nel contempo a misure temporanee di salvaguardia le aree delimitate da apposito segno grafico nelle planimetrie allegate alla stessa deliberazione n.10;

- con deliberazione n.14 del 26 ottobre 1999 questo Comitato ha approvato, ai sensi dell'art.1, comma 1*bis* della menzionata legge 267/1999, il Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, adottando al contempo misure di salvaguardia per le aree perimetrate;
- ai sensi del già citato articolo 18 della legge 183/1989, le Regioni hanno provveduto a dare notizia dell'adozione del Progetto di PAI sui propri Bollettini Ufficiali, con le indicazioni prescritte dal comma 3 del medesimo articolo 18;
- i soggetti interessati hanno proceduto ad inoltrare osservazioni sul menzionato Progetto di PAI alle Regioni ed alla Provincia autonoma di Trento territorialmente competenti, affinché queste ultime potessero esprimersi su dette osservazioni e formulare i rispettivi pareri sul Progetto medesimo;
- nel corso del suddetto procedimento, disciplinato dal più volte richiamato art.18 della legge n.183/1989, è entrato in vigore il Decreto legge 12 ottobre 2000, n.279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n.365, il quale dispone all'art.1*bis*, comma 2, che "*l'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili.........entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i progetti di piano adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*";
- il medesimo articolo, ai successivi commi 3 e 4, integrando la procedura di adozione di Piano prevista dall'art.18 della legge 183/1989, stabilisce che "*ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica....alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino*" e che "*la conferenza esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 18 maggio 1989, n.183. Il comitato istituzionale.....sulla base dell'unitarietà della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano*";
- in ottemperanza alla procedura risultante dal combinato disposto dell'art.18 della legge 183/1989 e dell'art.1*bis* della legge 365/2000, le Regioni hanno provveduto alla convocazione delle Conferenze programmatiche previste dal comma 3 del suddetto art.1*bis*.; dette Conferenze si sono svolte in numero di quaranta, articolate sia per sezioni provinciali che per circondari di Comuni;

CONSIDERATO CHE:

- il PAI viene redatto, ai sensi dell'art.17, comma 6*ter* della citata legge 183/1989, come modificato dall'art.12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493, quale Piano stralcio del piano di bacino del fiume Po;
- il PAI persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;

- come specificato nei documenti costituenti il Piano stesso, l'ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta, per il quale verrà adottata una separata deliberazione;
- nella definizione grafica delle zone interessate dal PAI e nella relativa regolamentazione sono garantite, ai sensi dell'art.17, comma 6*ter* della legge 183/1989, la considerazione sistemica del territorio e l'interrelazione dei contenuti con le fasi successive di pianificazione;
- il Progetto di PAI adottato da questo Comitato con la deliberazione n.1 dell'11 maggio 1999, contiene, tra l'altro, l'elaborato n.2, "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo", nel quale sono state delimitate le aree in dissesto;
- il PAI allegato contiene inoltre, al Titolo II delle norme di attuazione, "Norme per le Fasce fluviali" con cui si estendono la delimitazione e la normazione delle Fasce fluviali, contenute nel PSFF, al rimanente reticolo idrografico del bacino del fiume Po;
- con la deliberazione n.1/1999, di adozione del Progetto di PAI, questo Comitato ha adottato, per le aree in dissesto e per le fasce fluviali menzionate in precedenza, misure cautelari e di salvaguardia;
- in base all'art.1 della citata legge 267/1998, il PAI deve contenere, tra l'altro, l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico;
- l'art.1, comma 1*bis* della menzionata legge 267/1998 ha previsto che le Autorità di bacino di rilievo nazionale, derogando alle procedure della legge 183/1989, approvano piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto, redatti anche sulla base delle proposte delle Regioni e degli enti locali
- in ottemperanza della suddetta norma, questo Comitato Istituzionale ha approvato, con propria deliberazione n.14 del 26 ottobre 1999, il citato Piano straordinario, contenente in particolare la individuazione e perimetrazione di aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, adottando contestualmente misure di salvaguardia per dette aree;
- ai sensi del citato art.1, comma 1*bis* della legge 267/1998, qualora le suddette misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei Piani stralcio di cui all'art.17, comma 6*ter* della legge n.183 del 1989, esse rimangono in vigore sino all'approvazione di detti piani;
- per i territori dei Comuni assoggettati al DPCM 7 dicembre 1995, recante "*Approvazione dello schema previsionale e programmatico per il risanamento idrogeologico del bacino del fiume Toce*", integrato dal DPCM 27 marzo 1998, "*Modificazione al DPCM 7 dicembre 1995 recante 'Schema previsionale programmatico del bacino del Toce – revisione e modifica delle norme di attuazione*'" sono state dettagliatamente analizzate, tramite i citati provvedimenti, le condizioni di rischio di quel bacino ed apposti i conseguenti vincoli di inedificabilità, aventi efficacia fino alla revisione degli strumenti urbanistici comunali;
- ai sensi dell'art.18, comma 9, della legge 183/1989, le Regioni hanno provveduto a esprimersi sulle osservazioni relative al Progetto di PAI ad esse presentate dai soggetti interessati;
- successivamente, le Conferenze programmatiche convocate dalle Regioni ai sensi dell'art.1*bis* della legge 365/2000 hanno provveduto, ai sensi del comma 4 di detto

articolo, ad esprimere pareri sul Progetto di PAI, anche sulla base delle osservazioni di cui al punto precedente e dei relativi pareri espressi dalle Regioni territorialmente competenti; detti pareri, che tengono luogo di quelli previsti dall'art.18, comma 9, della legge n.183/1989, sono stati successivamente trasmessi a questo Comitato Istituzionale e sono stati inseriti in un apposito allegato (allegato "A"), il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- a seguito dei pareri delle Conferenze programmatiche citate in precedenza, è stata predisposta l'allegata proposta di PAI, contenente le modifiche normative e cartografiche enunciate nella relazione di cui all'Allegato 3 dell'elaborato 1 del PAI medesimo, nonché l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e di perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia;
- in particolare, il PAI individua quali aree a rischio idrogeologico quelle previamente individuate e perimetrate dal suddetto Piano straordinario, nonché quelle che risultano tali in base ai pareri espressi dalle Conferenze programmatiche e dalle osservazioni degli interessati;
- per le aree in dissesto non classificate ad elevato rischio idrogeologico e non ancora perimetrate si rende necessaria l'adozione di prescrizioni idonee a permettere l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti alle disposizioni del PAI ai sensi della legge 183/1989, prevedendo contestualmente tempi e modalità per accertamenti di carattere puntuale che si rendano eventualmente necessari;
- a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, si sono resi necessari approfondimenti di studio che hanno portato alla ridefinizione delle condizioni di rischio e delle linee di intervento ad esse conseguenti, così come rappresentato nell'allegato 1 della relazione generale;
- si rende necessario prevedere che nei territori della Fascia C, situati a tergo del limite di Progetto della Fascia B e delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche i Comuni interessati, in sede di adeguamento dei loro strumenti urbanistici al PAI, siano tenuti ad effettuare, in via prioritaria e sulla base delle condizioni di pericolosità esistente, un'idonea verifica circa la necessità di applicare in tutto o in parte, fino all'avvenuta esecuzione delle opere, gli articoli delle Norme di attuazione del PAI relative alla Fascia B e che tale verifica vada effettuata, entro il termine fissato dall'art.17, comma 6 della legge 183/1989, anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi della medesima disposizione di legge;
- in ordine all'applicazione dell'art.9 delle Norme di attuazione del PAI appare opportuno procedere, sulla base delle risultanze delle Conferenze programmatiche, ad una prima integrazione della cartografia del dissesto a scala comunale per la parte relativa alle eventuali ulteriori aree in dissesto da sottoporre alla disciplina di cui al medesimo art.9;
- la Regione Autonoma della Valle d'Aosta ha approvato, con deliberazione di Giunta 11 dicembre 2000 n.4268, le istruzioni concernenti il comportamento che i Comuni sono tenuti ad adottare dal punto di vista urbanistico in relazione all'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, stabilendo norme di uso restrittive sia per le aree dissestate durante l'evento sia per quelle delimitate nella cartografia di cui all'Elaborato n.2 del PAI (intitolato "Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo"), fino a quando non siano redatte oppure aggiornate le cartografie delle aree a rischio idrogeologico ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n.11, recante "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta";

ACQUISITI

- i pareri sul Progetto di PAI delle Conferenze programmatiche di cui all'art.1*bis* del decreto legge 12 ottobre 2000 n.279, come convertito dalla legge 11 dicembre 2000 n.365, indicati nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e costitutiva della presente deliberazione, i quali sono stati espressi anche sulla base delle osservazioni di cui all'art.18, comma 8 della legge 183/1989 e dei relativi pareri espressi dalle Regioni territorialmente competenti;
- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico, nel corso delle sedute del 13 marzo, 27 marzo, 10 aprile e 19 aprile 2001, in relazione al PAI adottando;

RITENUTO

di adottare l'allegato Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il bacino idrografico del fiume Po, tenendo conto anche dei suddetti pareri espressi dalle Conferenze programmatiche;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

DELIBERA

ART. 1

E' adottato, ai sensi dell'art.18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n,183, nonché dell'art.1 del Decreto legge 11 giugno 1998, n.180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n.267 e dell'art.1*bis* del Decreto legge 12 ottobre 2000, n.279, convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n.365, il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (di seguito brevemente denominato PAI), il quale è allegato alla presente deliberazione come parte integrante.

Il PAI si compone degli elaborati già costituenti il Progetto di PAI adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 dell'11 maggio 1999, nonché delle modifiche ed integrazioni, di seguito indicate tra parentesi quadra, successivamente apportate ai sensi delle norme di cui al comma precedente, tenendo conto dei pareri delle Conferenze programmatiche:

1. **Relazione generale – Relazione di sintesi.**
   - *Allegato 1*: Analisi dei principali punti critici – Strategie di intervento [*revisione dei nodi critici soggetti ad approfondimenti a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000*];
   - *Allegato 2*: Programma finanziario;
   - [*Allegato 3*: *Relazione sulle modifiche ed integrazioni apportate*].
2. **Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo.**
   - *Allegato 1*: Elenco dei Comuni per classi di rischio (articolo 7 delle Norme di attuazione) [*con revisioni*];
   - *Allegato 2*: Quadro di sintesi dei fenomeni di dissesto a livello comunale;
   - *Allegato 3*: Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo;
   - *Allegato 4*: Delimitazione delle aree in dissesto – Cartografia in scala 1:25.000 [*con modifiche alle tavole di cui all'allegata Tabella I, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*].

3. **Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico.**
   - 3.1 Asta Po;
     Allegato 1 – Navigazione interna.
   - 3.2 Mincio, Oglio, Adda sottolacuale, Lambro, Olona, Ticino, Toce, Terdoppio, Agogna.
   - 3.3 Sesia, Dora Baltea, Orco, Stura di Lanzo, Dora Riparia, Sangone, Chisola, Pellice, Varaita, Maira, Tanaro, Scrivia.
   - 3.4 Oltrepò Pavese, Trebbia, Nure, Chiavenna, Arda, Parma, Enza, Crostolo, Secchia, Panaro.
   - 3.5 Arno, Rile, Tenore;
     Allegato 1 – Linee generali di assetto e quadro degli interventi in scala 1:10.000.
   - 3.6 Adda Sopralacuale (Valtellina e Chiavenna);
     Allegato 1 – Linee generali di assetto e quadro degli interventi in scala 1:25.000.
4. **Caratteri paesistici e beni naturalistici, storico – culturali e ambientali.**
5. **Quaderno delle opere tipo.**
6. **Cartografia di Piano.**
   - *Tavole 1.1, 1.2, 1.3*: Ambito di applicazione del Piano (scala 1:250.000);
   - *Tavole 2.1, 2.2, 2.3*: Ambiti fisiografici (scala 1:250.000);
   - *Tavola 3*: Corsi d'acqua interessati dalle fasce fluviali (scala 1.500.000);
   - *Tavole 4.1, 4.2, 4.3*: Geolitologia (scala1:250.000);
   - *Tavole 5.1, 5.2, 5.3*: Sintesi dell'assetto morfologico e dello stato delle opere idrauliche dei principali corsi d'acqua (scala 1:250.000);
   - *Tavole 6.1, 6.2, 6.3:* Rischio idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000) [*aggiornamento della classificazione dei Comuni*];
   - *Tavole 7.1, 7.2, 7.3*: Emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico – culturali presenti nelle aree di dissesto idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000);
   - *Tavole 8.1, 8.2, 8.3*: Sintesi delle linee di intervento sulle aste fluviali (scala 1:250.000);
   - *Tavole 9.1, 9.2, 9.3*: Sintesi delle linee di intervento sui versanti (scala 1:250.000);
7. **Norme di attuazione**
   - *Titolo I* – Norme generali per l'assetto della rete idrografica e dei versanti [*aggiornamento*];
     Allegato 1 al Titolo I - Comuni interessati dal Piano per l'intero territorio comunale;
     Allegato 2 al Titolo I - Comuni interessati dal Piano per parte del territorio comunale;
     Allegato 3 al Titolo I - Tratti a rischio di asportazione della vegetazione arborea lungo la rete idrografica principale;
     Allegato 4 al Titolo I - Comuni del territorio collinare e montano interessati dalla delimitazione delle aree in dissesto.

- *Titolo II* – Norme per le fasce fluviali [*aggiornamento*];
  Allegato 1 al Titolo II - Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali;
  Allegato 2 al Titolo II - Comuni interessati dalle fasce fluviali;
  Allegato 3 al Titolo II – Metodo di delimitazione delle fasce fluviali.
- *Titolo III* – Derivazione di acque pubbliche e attuazione dell'art.8, comma 3, della legge 2 maggio 1990, n.102 [*aggiornamento*];
  Allegato 1 al Titolo III – Bilancio idrico per il sottobacino dell'Adda sopralacuale [*rettifica dei cartogrammi*].
- [*Titolo IV – Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato*].
- [*Allegato alle Norme di attuazione – Direttive tecniche di cui all'allegata Tabella IV, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*].

8. **Tavole di delimitazione delle fasce fluviali:**
- n.25 tavole in scala 1:50.000;
- n.127 tavole in scala 1:25.000 [*con modifiche alle tavole di cui all'allegata Tabella II, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*];
- n.80 tavole in scala 1:10.000 [*con modifiche alle tavole di cui all'allegata Tabella III, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*].

9. **Relazione generale al secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.**

ART. 2

Fatto salvo quanto previsto dall'art.1, commi 13 e 14 delle Norme di attuazione del PAI, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della legge 183/1989, in seguito all'entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI, rivestono carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni contenute nelle seguenti Norme di attuazione del Piano medesimo: art.1, commi 5 e 6; art.9 (limitatamente alla fattispecie di cui al successivo articolo 3); art.10; art.11; art.12; art.19; art.19bis; art.22; art.29, comma 2; art.30, comma 2; art.32, commi 3 e 4; art.38; art.38bis; art.39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6; art.41; tutte gli articoli del Titolo IV.

Dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui al primo comma, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al capoverso precedente, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli della presente deliberazione.

Devono essere attuati, altresì, tutti gli adempimenti previsti dalla legge 24 febbraio 1992, n.225 sulla Protezione Civile, nonché dal decreto legge 11 giugno 1998, n,180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n.267, ai fini della prevenzione e della gestione dell'emergenza per la tutela della pubblica incolumità.

ART. 3

Per le aree in dissesto delimitate ed indicate con apposito segno grafico[1] nell'Allegato 4 (*Delimitazione delle aree in dissesto – Cartografia in scala 1:25.000*) e nell'Allegato 4.2 (*Perimetrazione delle aree in dissesto – Cartografia in scala 1: 10.000/1:5.000*)

[1] Detto segno grafico è costituito da una bandierina di colore giallo.

dell'elaborato n.2 del PAI "*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*", ai sensi dell'art.17, comma 6 della citata legge 183/1989, le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del DPCM di approvazione del PAI medesimo sulla *Gazzetta Ufficiale* o nei Bollettini Ufficiali, emanano, ove necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano nel settore urbanistico, nel rispetto delle norme degli articoli 9 e 18 dell'elaborato 7 del PAI ("Norme di attuazione"). Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano sono comunque tenuti a rispettarne le previsioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione del DPCM di approvazione del PAI, all'adeguamento provvedono d'ufficio le Regioni.

ART. 4

Fino all'entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni dalla presente deliberazione, le aree di cui all'articolo precedente sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia aventi il contenuto dell'art.9 delle Norme di attuazione PAI. A tal fine, fermi i poteri del Ministro dei Lavori Pubblici di cui all'art.17, comma 6*bis* della legge 183/1989, dalla data di adozione della presente deliberazione le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare, durante il periodo di vigenza delle misure di salvaguardia, concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al precedente articolo 3.
Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati o per i quali sia stata previamente presentata istanza di inizio di attività ai sensi dell'art.4, comma 7 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493 e successive modifiche ed integrazioni, qualora i relativi lavori siano stati iniziati precedentemente alla data di entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI e purché gli stessi vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso, l'autorità amministrativa competente è tenuta a notificare al titolare della concessione la condizione di pericolosità rilevata dal Piano.

ART. 5

Per le aree in dissesto di cui all'allegato 4 dell'elaborato 2 del PAI nonché per le aree classificate come fascia fluviale A e B, il Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario Generale formulata entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla data della presente deliberazione e tenuto conto delle determinazioni delle Conferenze programmatiche, provvede a deliberare le ulteriori integrazioni della cartografia che si rendano necessarie ai fini dell'integrazione a scala comunale dei contenuti del Piano.

ART. 6

Per le aree in dissesto non rientranti tra quelle di cui al precedente art.4 le Regioni, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del PAI, trasmettono all'Autorità di bacino eventuali proposte di aggiornamento dell'elaborato n.2 dello stesso ("*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*") risultanti dalle varianti di adeguamento adottate dai comuni ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3 delle Norme di attuazione del PAI medesimo.
Entro i tre mesi successivi, l'Autorità di bacino provvede al suddetto aggiornamento, secondo la procedura di cui all'art.1, comma 10 delle citate Norme di attuazione,

garantendone la pubblicità mediante la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e l'affissione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati.
Fino alla pubblicazione dell'aggiornamento operato dall'Autorità di bacino, nelle aree di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere rilasciate concessioni, autorizzazioni, nullaosta o atti equivalenti, relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio, in assenza di una previa documentata valutazione della compatibilità dell'intervento con le condizioni di dissesto, effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea documentazione tecnica. Di tale valutazione terrà conto il Comune competente in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi ed infrastrutturali e il non aggravio del dissesto idrogeologico e del rischio presente. Del rilascio di detti provvedimenti il Comune dà altresì comunicazione alla Regione.
Successivamente alle intervenute pubblicazioni, i Comuni che non abbiano provveduto all'adozione delle varianti di adeguamento ai sensi dell'art.18 delle Norme di attuazione del PAI sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni di cui all'art.9 delle Norme medesime.

ART. 7

Alle aree a rischio idrogeologico molto elevato di cui all'art.1, comma 1*bis* del decreto legge 11 giugno 1998, n.180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n.267, comprese nell'Allegato 4.1 (*Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato – Cartografia in scala 1:10.000/1:5.000*) dell'elaborato n.2 del PAI "*Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*" si applica il Titolo IV delle Norme di attuazione del PAI "Norme per aree a rischio idrogeologico molto elevato".

ART. 8

Fino all'entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni dalla loro adozione, nelle aree di cui all'articolo precedente continuano ad applicarsi, le misure di salvaguardia di cui all'art.17, comma 6*bis* della legge 183/1989 già adottate da questo Comitato, ai sensi dell'art.1, comma 1*bis* della citata legge 267/1998, mediante il Piano straordinario approvato con deliberazione n.14 del 26 ottobre 1999.
Fino all'entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni dalla presente deliberazione, nelle ulteriori aree a rischio idrogeologico molto elevato, contenute nel medesimo elaborato di cui al precedente articolo 7, si applicano, misure di salvaguardia con il contenuto delle "Norme per aree a rischio idrogeologico molto elevato" di cui al Titolo IV delle Norme di attuazione del PAI.
Fermi i poteri del Ministro dei Lavori Pubblici di cui all'art.17, comma 6*bis* della legge 183/1989, dalla data di adozione della presente deliberazione le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare, durante il periodo di vigenza delle misure di salvaguardia, concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui ai commi precedenti.
Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati o per i quali sia stata previamente presentata istanza di inizio di attività ai sensi dell'art.4, comma 7 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493 e successive modifiche ed integrazioni, qualora i relativi lavori siano stati iniziati precedentemente alla data di

entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI e purché gli stessi vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso, l'autorità amministrativa competente è tenuta a notificare al titolare della concessione la condizione di rischio rilevata dal Piano.

ART. 9

Le delimitazioni delle fasce fluviali contenute nel PAI modificano, per le parti difformi, quelle del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali approvato con DPCM 24 luglio 1998.
Le disposizioni del PAI medesimo, anche ai sensi dell'art.1, comma 5 delle Norme di attuazione, integrano quelle contenute nel richiamato Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e, in caso di incompatibilità, prevalgono su queste ultime.

ART. 10

Fino all'entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni dalla loro adozione, per le aree classificate come fascia fluviale A e B e delimitate da apposito segno grafico nelle Tavole in scala 1:10.000 e 1:25.000 del PAI restano in vigore le misure temporanee di salvaguardia di cui all'art.17, comma 6*bis* della legge 183/1989 limitatamente alle prescrizioni contenute nei seguenti articoli delle Norme di attuazione del PAI: art.1, comma 6; art.29, comma 2; art.30, comma 2; art.32, commi 3 e 4; art.38; art.38bis; art.39, commi 1,2,3,4,5,6; art.41.
Fermi i poteri del Ministro dei Lavori Pubblici di cui all'art.17, comma 6*bis* della legge 183/1989, dalla data di adozione della presente deliberazione le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare, durante il periodo di vigenza delle misure di salvaguardia, concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al comma precedente.

ART. 11

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.1, comma 1 lett. *b*) del Decreto legge n.279/2000, come modificato dalla legge di conversione n.365/2000, nei territori della Fascia C, situati a tergo del limite di progetto della Fascia B e delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art.17, comma 6 della legge 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art.17, comma 6 ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art.17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse, ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle Norme di attuazione del PAI relativi alla Fascia B.

ART. 12

Nei territori dei Comuni assoggettati alle disposizioni del DPCM 7 dicembre 1995 "Approvazione dello schema previsionale e programmatico per il risanamento idrogeologico del bacino del fiume Toce", così come integrato con DPCM 27 marzo 1998, "Modificazioni al DPCM 7 dicembre 1995, recante "Schema previsionale e programmatico del bacino del fiume Toce" – revisione e modifica delle norme di attuazione" continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dagli artt.10 e 11 della presente deliberazione, le prescrizioni stabilite dai DPCM suddetti fino alla revisione

degli strumenti urbanistici comunali prevista dai medesimi Decreti e comunque non oltre la scadenza di cui all'art.6 della presente deliberazione.
Dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, nelle aree suddette i Comuni sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni di cui all'art.9 delle Norme di attuazione del PAI.

ART. 13
Fino all'adeguamento di cui all'art.18 delle Norme di attuazione del PAI, per il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta si applicano, in luogo delle misure di cui agli artt.2, 3, 4, 5 e 10 della presente deliberazione ed in quanto più restrittive delle stesse, le misure contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2000, n.4268 in quanto compatibili con le Norme di attuazione del PAI stesso.

ART. 14
Entro e non oltre il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di adozione della presente deliberazione il Comitato Istituzionale, su proposta formulata dal Segretario Generale, provvede ad adottare con propria deliberazione il Programma Triennale di Intervento ai sensi dell'art.21 della legge 18 maggio 1989, n.183.
Il Programma di cui al primo comma contiene gli interventi urgenti necessari per garantire un adeguato livello di sicurezza ai territori individuati dal PAI e caratterizzati da condizioni di rischio idraulico e idrogeologico molto elevato ed elevato, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria delle opere e del territorio.

ART. 15
Copia della presente deliberazione, con l'allegato elenco dei Comuni interessati dalle misure temporanee di salvaguardia, è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, nonché sui Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente competenti.
Entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente deliberazione, le Regioni provvederanno a trasmettere ai Sindaci dei Comuni interessati copia della deliberazione medesima, completa degli elaborati di cui agli articoli 3 e 10 della stessa.
Entro i 15 giorni successivi al ricevimento della copia di cui al comma precedente, i Sindaci dei Comuni interessati sono tenuti a pubblicare gli elaborati riguardanti il territorio comunale mediante affissione degli stessi all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
I Sindaci suddetti sono altresì tenuti a trasmettere alle Regioni la certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione.

ART. 16
Entro dodici mesi dalla data di adozione della presente deliberazione, l'Autorità di bacino, provvederà a redigere il testo aggiornato ed unificato di tutte le disposizioni normative e della cartografia di riferimento; detto testo sarà sottoposto al Comitato Istituzionale per l'approvazione.

Parma, 26 aprile 2001

Il presidente: CALZOLAIO

Il segretario generale: PASSINO

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N.18 DEL 26 APRILE 2001
"ADOZIONE DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME PO"

ALLEGATO A

INDICAZIONE DELLE DETEMINAZIONI DELLE CONFERENZE PROGRAMMATICHE DI CUI ALL'ART.1*BIS* DEL DECRETO LEGGE 12 OTTOBRE 2000, N.279 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2000, N.365) E DELLE DELIBERAZIONI DELLE GIUNTE REGIONALI IN RELAZIONE AL PROGETTO DI PAI

REGIONE	PROVINCIA	CONFERENZA PROGRAMMATICA (*Data*)	DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA			D.G.R. n.561 del 18 aprile 2001
	Bologna	16 febbraio 2001	
	Ferrara - Ravenna	23 febbraio 2001	
	Modena	12 febbraio 2001	
	Parma	19 febbraio 2001	
	Piacenza	19 febbraio 2001	
	Reggio nell'Emilia	05 marzo 2001	
LIGURIA			D.G.R. n.398 del 06 aprile 2001
	Genova	02 aprile 2001	
LOMBARDIA			D.G.R. n.4393 del 20 aprile 2001
	Milano (1)	06 marzo 2001	
	Milano (2)	06 marzo 2001	
	Bergamo (1)	02 aprile 2001	
	Bergamo (2)	02 aprile 2001	
	Brescia (1)	03 aprile 2001	
	Brescia (2)	03 aprile 2001	
	Como	27 marzo 2001	
	Cremona	13 marzo 2001	
	Lecco	27 marzo 2001	
	Lodi	12 marzo 2001	
	Mantova	26 marzo 2001	
	Pavia	13 marzo 2001	
	Sondrio	04 aprile 2001	
	Varese	26 marzo 2001	
PIEMONTE			D.G.R. n.51/2814 del 17 aprile 2001
	Torino (1)	29 marzo 2001	
	Torino (2)	30 marzo 2001	
	Torino (3)	04 aprile 2001	
	Torino (4)	05 aprile 2001	

	Torino (5)	06 aprile 2001	
	Alessandria (1)	28 febbraio 2001	
	Alessandria (2)	02 marzo 2001	
	Asti	23 febbraio 2001	
	Biella	15 febbraio 2001	
	Cuneo (1)	15 marzo 2001	
	Cuneo (2)	16 marzo 2001	
	Cuneo (3)	22 marzo 2001	
	Cuneo (4)	23 marzo 2001	
	Novara	09 marzo 2001	
	Verbania	22 febbraio 2001	
	Vercelli	08 marzo 2001	
VALLE D'AOSTA/ /VALLÉE D'AOSTE		27 marzo 2001	**D.G.R. n.1164 del 13 aprile 2001**
VENETO			**D.G.R. in corso di perfezionamento (*Lettera dell'Assessore Regionale alla Difesa del Suolo in data 06 aprile 2001*)**
	Verona	12 marzo 2001	
	Rovigo	12 marzo 2001	
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO			**D.G.P. n. 7619del 10 dicembre 1999**

TABELLA I
ELENCO DELLE TAVOLE DI DELIMITAZIONE DELLE AREE IN DISSESTO IN SCALA 1:25.000 MODIFICATE

N.	Tavola	Nome Tavola
1	022 - III	Madesimo
2	023 - II	Valdidentro
3	023 - IV	Livigno
4	024 - III	Bormio
5	035 - II	Varzo
6	036 - IV	Formazza
7	038 - II	Val Masino
8	038 - III	Samolaco
9	038 - IV	Chiavenna
10	039 - I	Pizzo Bernina
11	039 - II	Chiesa Valmalenco
12	040 - I	Sondalo
13	040 - II	Tirano
14	040 - IV	Poschiavo
15	041 - II	Ponte di Legno
16	041 - III	Vezza d'Oglio
17	041 - IV	Mondadizza
18	051 - I	Domodossola
19	051 - II	Villadossola
20	052 - IV	Santa Maria Maggiore
21	053 - III	Cannobio
22	054 - I	Gravedona
23	054 - II	Menaggio
24	054 - III	Porlezza
25	054 - IV	Pizzo di Gino
26	055 - I	Morbegno
27	055 - III	Premana
28	055 - IV	Delebio
29	056 - I	Sondrio
30	056 - II	Fiumenero
31	056 - III	Foppolo
32	056 - IV	Buglio in Monte
33	057 - II	Ono San Pietro
34	057 - IV	Aprica
35	058 - III	Capo di Ponte
36	058 - IV	Monte Adamello
37	068 - II	Monte Bianco
38	069 - II	Gran San Bernardo
39	069 - III	La Vachey
40	070 - I	Monte Cervino
41	070 - II	Valtournanche
42	070 - III	Oyace
43	071 - II	Alagna Valsesia
44	071 - III	Gressoney la TrinitÚ
45	072 - II	Varallo
46	072 - IV	Ceppo Morelli

N.	Tavola	Nome Tavola
47	073 - I	Verbania
48	073 - III	Omegna
49	073 - IV	Gravellona Toce
50	074 - I	Porto Ceresio
51	074 - II	Mendrisio
52	074 - III	Varese
53	074 - IV	Luino
54	075 – I	Mandello del Lario
55	075 - II	Erba
56	075 - IV	San Fedele Intelvi
57	076 - I	Olmo al Brembo
58	076 - II	San Giovanni Bianco
59	076 - III	Lecco
60	076 - IV	Barzio
61	077 - I	Ardesio
62	077 - II	Clusone
63	077 - III	San Pellegrino Terme
64	077 - IV	Piazza Brembana
65	078 - I	Breno
66	078 - II	Darfo Boario Terme
67	078 - III	Lovere
68	078 - IV	Castione della Presolana
69	080 - II	Riva del Garda
70	080 - III	Bezzecca
71	089 - I	Courmayeur
72	090 - I	Aosta
73	090 - II	Epinel
74	090 - III	Valgrisanghe
75	090 - IV	Morgex
76	091 - I	Chatillon
77	091 - II	Champorcher
78	091 - III	Cogne
79	091 - IV	Nus
80	092 - I	Gaby
81	092 - II	Lilianes
82	092 - III	Verrbs
83	092 - IV	Brusson
84	093 - I	Borgosesia
85	093 - II	Serravalle Sesia
86	093 - III	Trivero
87	093 - IV	Scopello
88	095 - IV	Vergiate
89	096 - I	Lurago d'Erba
90	096 - II	Seregno
91	097 – I	Villa d'Almè
92	097 - III	Vimercate
93	097 - IV	Oggiono
94	098 - I	Casazza
95	098 - II	Palazzolo suull'Oglio
96	098 - III	Bergamo
97	098 - IV	Alzano Lombardo
98	099 - I	Marcheno
99	099 - II	Gardone Val Trompia

N.	Tavola	Nome Tavola
100	099 – III	Iseo
101	100 - I	Valvestino
102	100 - II	Salò
103	100 - IV	Vestone
104	101 - I	Avio
105	101 - III	Caprino Veronese
106	101 - IV	Malcesine
107	111 - I	Becca di Suessa
108	112 - I	Gran Paradiso
109	112 - II	Ceresole Reale
110	112 - IV	Rhemes Notre Dame
111	113 – II	Pont Canavese
112	113 – III	Locana
113	113 - IV	Gran San Pietro
114	114 - I	Borgofranco d'Ivrea
115	114 - II	Ivrea
116	114 – III	Lessolo
117	114 - IV	Quincinetto
118	115 - IV	Biella
119	117 - I	Legnano
120	118 - IV	Rho
121	120 - I	Chiari
122	121 - I	Brescia
123	122 - IV	Gavardo
124	123 - IV	Bardolino
125	133 - I	Groscavallo
126	134 - I	Cuorgné
127	138 - II	Gambolo
128	140 - I	Lodi
129	140 - IV	Lodi Vecchio
130	143 - III	Asola
131	153 - II	Oulx
132	153 - III	Bardonecchia
133	154 - I	Condove
134	154 - III	Fenestrelle
135	154 - IV	Susa
136	155 - I	Venaria
137	157 - I	Trino
138	157 - III	Montechiaro d'Asti
139	158 - IV	Casale Monferrato
140	160 - II	Stradella
141	160 - III	Casteggio
142	162 - I	Castelvetro Piacentino
143	162 - III	Piacenza
144	162 - IV	Codogno
145	163 - I	Isola Dovarese
146	163 - IV	Cremona
147	164 - IV	Bozzolo
148	171 - IV	Cesana Torinese
149	172 - I	Perosa Argentina
150	172 - II	Pinerolo
151	172 - III	Villar Pþllice
152	173 - II	Pancalieri

N.	Tavola	Nome Tavola
153	174 - I	Poirino
154	175 - IV	Villafranca d'Asti
155	178 - I	Montalto Pavese
156	178 - II	Varzi
157	178 - III	Godiasco
158	179 - II	Ponte dell'Olio
159	179 - III	Pecorara
160	179 - IV	Pianello Val Tidone
161	180 - II	Salsomaggiore Terme
162	180 - III	Lugagnano Val d'Arda
163	181 - II	Parma Nord
164	182 - III	Sorbolo
165	182 - IV	Casalmaggiore
166	190 - III	Monviso
167	190 - IV	Monte Granero
168	191 - I	Villafranca Piemonte
169	191 - II	Savigliano
170	192 - IV	Racconigi
171	194 - I	Cassine
172	194 - II	Ovada
173	195 - II	Arquata Scrivia
174	196 - I	Brallo di Pregola
175	196 - II	Gorreto
176	196 - III	Cabella Ligure
177	196 - IV	San Sebastiano Curone
178	197 - I	Bettola
179	197 - III	Ferriere
180	197 - IV	Bobbio
181	198 - I	Pellegrino Parmense
182	198 - II	Solignano
183	198 - IV	Morfasso
184	199 - II	Langhirano
185	199 - III	Fornovo di Taro
186	200 - II	Reggio nell'Emilia Sud
187	201 - III	Rubiera
188	207 - II	Colle della Maddalena
189	208 - I	Sampeyre
190	208 - IV	Casteldelfino
191	210 - IV	Fossano
192	211 - II	Dego
193	211 - III	Murazzano
194	211 - IV	Bossolasco
195	212 - I	Bandita
196	212 - II	Urbe
197	212 - III	Sassello
198	212 - IV	Spigno Monferrato
199	213 - I	Busalla
200	213 - III	Voltri
201	213 - IV	Campo Ligure
202	214 - I	Rovegno
203	214 - II	Favale di Malvaro
204	214 - III	Bargagli
205	214 - IV	Torriglia

N.	Tavola	Nome Tavola
206	215 - I	Bedonia
207	215 - II	Passo delle Cento Croci
208	215 - III	Borzonasca
209	215 - IV	S. Stefano d'Aveto
210	217 - I	Neviano degli Arduini
211	217 - II	Ramiseto
212	217 - III	Corniglio
213	218 - I	Viano
214	218 - II	Carpineti
215	218 - III	Castelnovo ne' Monti
216	218 - IV	Ciano d'Enza
217	219 - II	Marano sul Panaro
218	219 - IV	Sassuolo
219	220 - III	Vignola
220	225 - I	Demonte
221	225 - IV	Pietraporzio
222	226 - IV	Borgo San Dalmazzo
223	228 - I	Cairo Montenotte
224	228 - II	Mallare
225	228 - III	Garessio
226	228 - IV	Ceva
227	229 - IV	Savona
228	234 - I	Passo del Cerreto
229	235 - I	Montefiorino
230	235 - II	Pievepelago
231	235 - IV	Villa Minozzo
232	236 - I	Pavullo nel Frignano
233	236 - II	Montese
234	236 - III	Fanano
235	236 - IV	Lama Mocogno
236	244 - III	Mendatica
237	245 - I	Loano
238	245 - IV	Zuccarello
239	250 - I	Abetone

TABELLA II
ELENCO DELLE TAVOLE DI DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI IN SCALA 1:25.000 MODIFICATE

N.	Tavola	Nome Tavola	Corsi d'acqua
1	051 - I	Domodossola	TOCE 05
2	051 - II	Villadossola	TOCE 04
3	057 - I	Malonno	OGLIO 19
4	057 - II	Ono San Pietro	OGLIO 18
5	058 - III	Capo di Ponte	OGLIO 17
6	058 - IV	Monte Adamello	OGLIO 20
7	072 - I	Forno	TOCE 03
8	073 - IV/073 - I	Gravellona Toce/Verbania	TOCE 01
9	077 - III	San Pellegrino Terme	BREMBO 05
10	077 - IV	Piazza Brembana	BREMBO 08
11	078 - I	Breno	OGLIO 15
12	078 - II	Darfo Boario Terme	OGLIO 14
13	078 - III	Lovere	OGLIO 13
14	094 - I	Arona	TICINO 12
15	094 - II	Varallo Pombia	TICINO 11
16	095 - III	Gallarate	TICINO 10
17	097 - I	Villa d'Almè	BREMBO 03
18	097 - II	Trezzo sull'Adda	ADDA 11 BREMBO 02
19	097 - III	Vimercate	ADDA 12
20	097 - IV	Oggiono	ADDA 13
21	098 - II	Palazzolo sull'Oglio	OGLIO 12
22	098 - III	Bergamo	SERIO 05
23	098 - IV	Alzano Lombardo	SERIO 06 BREMBO 04
24	099 - II	Gardone Val Trompia	MELLA 07
25	117 - II	Magenta	TICINO 07
26	117 - III	Galliate	TERDOPPIO 02 TICINO 08
27	117 - IV	Castano Primo	TICINO 09
28	119 - I	Treviglio	ADDA 10 BREMBO 01
29	119 - II	Caravaggio	ADDA 08
30	120 - I	Chiari	OGLIO 11
31	120 - III	Mozzanica	SERIO 03
32	120 - IV	Martinengo	SERIO 04
33	123 - III	Peschiera del Garda	MINCIO 07
34	138 - I	Vigevano	TICINO 05
35	138 - II	Gambolò	TICINO 04
36	138 - IV	Cassolnovo	TERDOPPIO 01 AGOGNA 07 TICINO 06
37	139 - III	Bereguardo	TICINO 03
38	140 - I	Lodi	ADDA 05
39	140 - IV	Lodi Vecchio	ADDA 06
40	141 - IV	Crema	SERIO 02
41	142 - IV	Manerbio	MELLA 03 OGLIO 07
42	143 - II	Gazoldo degli Ippoliti	MINCIO 05

N.	Tavola	Nome Tavola	Corsi d'acqua
43	144 - III	Marmirolo	MINCIO 04
44	155 - III	Giaveno	SANGONE 03
45	159 - II	Casei-Gerola	SCRIVIA 01 AGOGNA 01 PO 33
46	160 - I	Belgioioso	PO 30 TICINO 01
47	160 - IV	Pavia	PO 31 TICINO 02
48	161 - II	Gragnano Trebbiese	TREBBIA 02 PO 27
49	165 - I	Castel d'Ario	MINCIO 02
50	165 - IV	Mantova	MINCIO 03
51	173 - I	Nichelino	CHISOLA 02
52	174 - IV	Carignano	CHISOLA 01 PO43
53	195 - I	Serravalle Scrivia	SCRIVIA 05
54	199 - I	Parma Sud	TARO 04 PARMA 05 BAGANZA 01
55	199 - II	Langhirano	PARMA 03 BAGANZA 02
56	199 - III	Fornovo	TARO 06
57	199 - IV	Medesano	TARO 05
58	200 - IV	Sant'Ilario d'Enza	ENZA 04 PARMA 06
59	201 - III	Rubiera	SECCHIA 09
60	219 - IV	Sassuolo	SECCHIA 10

TABELLA III
ELENCO DELLE TAVOLE DI DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI IN SCALA 1:10.000 MODIFICATE

N.	Tavola	Nome Tavola	Corsi d'acqua
1	116120	Novara Nord	AGOGNA 09b TERDOPPIO 03b
2	116160	Novara Sud	AGOGNA 09a TERDOPPIO 03a
3	174040		BANNA 07
4	174070		BANNA 05 RIOVERDE 02 RIASSOLA 01 SANTENA 01 VERDE 01
5	174080		BANNA 06 VERDE 02
6	A4d4	Induno Olona	OLONA 10
7	A4d5	Varese	OLONA 09
8	A5d2	Carnago	OLONA 07 ARNO 06 TENORE 03 RILE 02
9	A5d3	Gallarate Est	OLONA 06 ARNO 05 TENORE 02 RILE 01
10	A5d4	Busto Arsizio	OLONA 05 TENORE 01
11	A5e5	Legnano	OLONA 03
12	B2d4	Prata Camportaccio	MERA 05
13	B2d5/B2e5	Samolaco/Val Codera	MERA 04
14	B3d1/B3e1	Pizzo Sasso Canale/Novate Mezzola	MERA 03
15	B3d2/B3d3	Domaso/Colico	ADDA SOPRALACUALE 01 MERA 01
16	B3e1/B3e2	Novate Mezzola/Dubino	ADDA SOPRALACUALE 02 MERA 02
17	B4c5	Erba	LAMBRO 19
18	B5c1	Costa Masnaga	LAMBRO 18
19	B5c2	Giussano	LAMBRO 17
20	B5c3	Seregno	LAMBRO 16
21	B5c4	Desio	LAMBRO 15
22	B5c5	Monza	LAMBRO 14
23	B6c1	Sesto San Giovanni	LAMBRO 13
24	B6c2	Milano Nord - Est	LAMBRO 12
25	B6c3	Milano Sud - Est	LAMBRO 11
26	B6c4	San Donato Milanese	LAMBRO 10
27	B6d4	Paullo	LAMBRO 09
28	B6d5	Melegnano	LAMBRO 08
29	B7d1	Bascape	LAMBRO 07
30	B7e3	S. Angelo Lodigiano Est	LAMBRO 04
31	C3d2	Sondrio	ADDASOPRALACUALE 07

TABELLA IV

ELENCO DELLE DIRETTIVE TECNICHE ALLEGATE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO

1. DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE NELLE AREE FLUVIALI DEL BACINO DEL FIUME PO;
2. DIRETTIVA CONTENENTE I CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' IDRAULICA DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO ALL'INTERNO DELLE FASCE "A" E "B";
3. DIRETTIVA PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI E LA FORMULAZIONE DEI PROGRAMMI DI MANUTENZIONE;
4. DIRETTIVA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE E DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI UBICATI NELLE FASCE FLUVIALI "A" E "B" E NELLE AREE IN DISSESTO IDROGEOLOGICO "Ee", "Ed", "Eb";
5. DIRETTIVA SULLA PIENA DI PROGETTO DA ASSUMERE PER LE PROGETTAZIONI E LE VERIFICHE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA.

Allegato alla Deliberazione n. 18/2001 del 26/04/01
Elenco Comuni

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Piemonte	TO	Aglie'	01001001
Piemonte	TO	Airasca	01001002
Piemonte	TO	Ala Di Stura	01001003
Piemonte	TO	Albiano D'ivrea	01001004
Piemonte	TO	Alice Superiore	01001005
Piemonte	TO	Almese	01001006
Piemonte	TO	Alpette	01001007
Piemonte	TO	Alpignano	01001008
Piemonte	TO	Andezeno	01001009
Piemonte	TO	Andrate	01001010
Piemonte	TO	Angrogna	01001011
Piemonte	TO	Arignano	01001012
Piemonte	TO	Avigliana	01001013
Piemonte	TO	Azeglio	01001014
Piemonte	TO	Bairo	01001015
Piemonte	TO	Balangero	01001016
Piemonte	TO	Baldissero Canavese	01001017
Piemonte	TO	Baldissero Torinese	01001018
Piemonte	TO	Balme	01001019
Piemonte	TO	Banchette	01001020
Piemonte	TO	Barbania	01001021
Piemonte	TO	Bardonecchia	01001022
Piemonte	TO	Barone Canavese	01001023
Piemonte	TO	Beinasco	01001024
Piemonte	TO	Bibiana	01001025
Piemonte	TO	Bobbio Pellice	01001026
Piemonte	TO	Bollengo	01001027
Piemonte	TO	Borgaro Torinese	01001028
Piemonte	TO	Borgiallo	01001029
Piemonte	TO	Borgofranco D'ivrea	01001030
Piemonte	TO	Borgomasino	01001031
Piemonte	TO	Borgone Susa	01001032
Piemonte	TO	Bosconero	01001033
Piemonte	TO	Brandizzo	01001034
Piemonte	TO	Bricherasio	01001035
Piemonte	TO	Brosso	01001036
Piemonte	TO	Brozolo	01001037
Piemonte	TO	Bruino	01001038
Piemonte	TO	Brusasco	01001039
Piemonte	TO	Bruzolo	01001040
Piemonte	TO	Buriasco	01001041
Piemonte	TO	Burolo	01001042
Piemonte	TO	Busano	01001043
Piemonte	TO	Bussoleno	01001044

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Piemonte	TO	Buttigliera Alta	01001045
Piemonte	TO	Cafasse	01001046
Piemonte	TO	Caluso	01001047
Piemonte	TO	Cambiano	01001048
Piemonte	TO	Campiglione-fenile	01001049
Piemonte	TO	Candia Canavese	01001050
Piemonte	TO	Candiolo	01001051
Piemonte	TO	Canischio	01001052
Piemonte	TO	Cantalupa	01001053
Piemonte	TO	Cantoira	01001054
Piemonte	TO	Caprie	01001055
Piemonte	TO	Caravino	01001056
Piemonte	TO	Carema	01001057
Piemonte	TO	Carignano	01001058
Piemonte	TO	Carmagnola	01001059
Piemonte	TO	Casalborgone	01001060
Piemonte	TO	Cascinette D'ivrea	01001061
Piemonte	TO	Caselette	01001062
Piemonte	TO	Caselle Torinese	01001063
Piemonte	TO	Castagneto Po	01001064
Piemonte	TO	Castagnole Piemonte	01001065
Piemonte	TO	Castellamonte	01001066
Piemonte	TO	Castelnuovo Nigra	01001067
Piemonte	TO	Castiglione Torinese	01001068
Piemonte	TO	Cavagnolo	01001069
Piemonte	TO	Cavour	01001070
Piemonte	TO	Cercenasco	01001071
Piemonte	TO	Ceres	01001072
Piemonte	TO	Ceresole Reale	01001073
Piemonte	TO	Cesana Torinese	01001074
Piemonte	TO	Chialamberto	01001075
Piemonte	TO	Chianocco	01001076
Piemonte	TO	Chiaverano	01001077
Piemonte	TO	Chieri	01001078
Piemonte	TO	Chiesanuova	01001079
Piemonte	TO	Chiomonte	01001080
Piemonte	TO	Chiusa Di San Michele	01001081
Piemonte	TO	Chivasso	01001082
Piemonte	TO	Ciconio	01001083
Piemonte	TO	Cintano	01001084
Piemonte	TO	Cinzano	01001085
Piemonte	TO	Cirie'	01001086
Piemonte	TO	Claviere	01001087
Piemonte	TO	Coassolo Torinese	01001088
Piemonte	TO	Coazze	01001089
Piemonte	TO	Collegno	01001090
Piemonte	TO	Colleretto Castelnuovo	01001091

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Piemonte	TO	Colleretto Giacosa	01001092
Piemonte	TO	Condove	01001093
Piemonte	TO	Corio	01001094
Piemonte	TO	Cossano Canavese	01001095
Piemonte	TO	Cuceglio	01001096
Piemonte	TO	Cumiana	01001097
Piemonte	TO	Cuorgne'	01001098
Piemonte	TO	Druento	01001099
Piemonte	TO	Exilles	01001100
Piemonte	TO	Favria	01001101
Piemonte	TO	Feletto	01001102
Piemonte	TO	Fenestrelle	01001103
Piemonte	TO	Fiano	01001104
Piemonte	TO	Fiorano Canavese	01001105
Piemonte	TO	Foglizzo	01001106
Piemonte	TO	Forno Canavese	01001107
Piemonte	TO	Frassinetto	01001108
Piemonte	TO	Front	01001109
Piemonte	TO	Frossasco	01001110
Piemonte	TO	Garzigliana	01001111
Piemonte	TO	Gassino Torinese	01001112
Piemonte	TO	Germagnano	01001113
Piemonte	TO	Giaglione	01001114
Piemonte	TO	Giaveno	01001115
Piemonte	TO	Givoletto	01001116
Piemonte	TO	Gravere	01001117
Piemonte	TO	Groscavallo	01001118
Piemonte	TO	Grosso	01001119
Piemonte	TO	Grugliasco	01001120
Piemonte	TO	Ingria	01001121
Piemonte	TO	Inverso Pinasca	01001122
Piemonte	TO	Isolabella	01001123
Piemonte	TO	Issiglio	01001124
Piemonte	TO	Ivrea	01001125
Piemonte	TO	La Cassa	01001126
Piemonte	TO	La Loggia	01001127
Piemonte	TO	Lanzo Torinese	01001128
Piemonte	TO	Lauriano	01001129
Piemonte	TO	Leini	01001130
Piemonte	TO	Lemie	01001131
Piemonte	TO	Lessolo	01001132
Piemonte	TO	Levone	01001133
Piemonte	TO	Locana	01001134
Piemonte	TO	Lombardore	01001135
Piemonte	TO	Lombriasco	01001136
Piemonte	TO	Loranze'	01001137
Piemonte	TO	Lugnacco	01001138

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Piemonte	TO	Luserna San Giovanni	01001139
Piemonte	TO	Lusernetta	01001140
Piemonte	TO	Lusiglie'	01001141
Piemonte	TO	Macello	01001142
Piemonte	TO	Maglione	01001143
Piemonte	TO	Marentino	01001144
Piemonte	TO	Massello	01001145
Piemonte	TO	Mathi	01001146
Piemonte	TO	Mattie	01001147
Piemonte	TO	Mazze'	01001148
Piemonte	TO	Meana Di Susa	01001149
Piemonte	TO	Mercenasco	01001150
Piemonte	TO	Meugliano	01001151
Piemonte	TO	Mezzenile	01001152
Piemonte	TO	Mombello Di Torino	01001153
Piemonte	TO	Mompantero	01001154
Piemonte	TO	Monastero Di Lanzo	01001155
Piemonte	TO	Moncalieri	01001156
Piemonte	TO	Moncenisio	01001157
Piemonte	TO	Montaldo Torinese	01001158
Piemonte	TO	Montalenghe	01001159
Piemonte	TO	Montalto Dora	01001160
Piemonte	TO	Montanaro	01001161
Piemonte	TO	Monteu Da Po	01001162
Piemonte	TO	Moriondo Torinese	01001163
Piemonte	TO	Nichelino	01001164
Piemonte	TO	Noasca	01001165
Piemonte	TO	Nole	01001166
Piemonte	TO	Nomaglio	01001167
Piemonte	TO	None	01001168
Piemonte	TO	Novalesa	01001169
Piemonte	TO	Oglianico	01001170
Piemonte	TO	Orbassano	01001171
Piemonte	TO	Orio Canavese	01001172
Piemonte	TO	Osasco	01001173
Piemonte	TO	Osasio	01001174
Piemonte	TO	Oulx	01001175
Piemonte	TO	Ozegna	01001176
Piemonte	TO	Palazzo Canavese	01001177
Piemonte	TO	Pancalieri	01001178
Piemonte	TO	Parella	01001179
Piemonte	TO	Pavarolo	01001180
Piemonte	TO	Pavone Canavese	01001181
Piemonte	TO	Pecco	01001182
Piemonte	TO	Pecetto Torinese	01001183
Piemonte	TO	Perosa Argentina	01001184
Piemonte	TO	Perosa Canavese	01001185

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Piemonte	TO	Perrero	01001186
Piemonte	TO	Pertusio	01001187
Piemonte	TO	Pessinetto	01001188
Piemonte	TO	Pianezza	01001189
Piemonte	TO	Pinasca	01001190
Piemonte	TO	Pinerolo	01001191
Piemonte	TO	Pino Torinese	01001192
Piemonte	TO	Piobesi Torinese	01001193
Piemonte	TO	Piossasco	01001194
Piemonte	TO	Piscina	01001195
Piemonte	TO	Piverone	01001196
Piemonte	TO	Poirino	01001197
Piemonte	TO	Pomaretto	01001198
Piemonte	TO	Pont-canavese	01001199
Piemonte	TO	Porte	01001200
Piemonte	TO	Pragelato	01001201
Piemonte	TO	Prali	01001202
Piemonte	TO	Pralormo	01001203
Piemonte	TO	Pramollo	01001204
Piemonte	TO	Prarostino	01001205
Piemonte	TO	Prascorsano	01001206
Piemonte	TO	Pratiglione	01001207
Piemonte	TO	Quagliuzzo	01001208
Piemonte	TO	Quassolo	01001209
Piemonte	TO	Quincinetto	01001210
Piemonte	TO	Reano	01001211
Piemonte	TO	Ribordone	01001212
Piemonte	TO	Rivalba	01001213
Piemonte	TO	Rivalta Di Torino	01001214
Piemonte	TO	Riva Presso Chieri	01001215
Piemonte	TO	Rivara	01001216
Piemonte	TO	Rivarolo Canavese	01001217
Piemonte	TO	Rivarossa	01001218
Piemonte	TO	Rivoli	01001219
Piemonte	TO	Robassomero	01001220
Piemonte	TO	Rocca Canavese	01001221
Piemonte	TO	Roletto	01001222
Piemonte	TO	Romano Canavese	01001223
Piemonte	TO	Ronco Canavese	01001224
Piemonte	TO	Rondissone	01001225
Piemonte	TO	Rora'	01001226
Piemonte	TO	Roure	01001227
Piemonte	TO	Rosta	01001228
Piemonte	TO	Rubiana	01001229
Piemonte	TO	Rueglio	01001230
Piemonte	TO	Salassa	01001231
Piemonte	TO	Salbertrand	01001232

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Piemonte	TO	Salerano Canavese	01001233
Piemonte	TO	Salza Di Pinerolo	01001234
Piemonte	TO	Samone	01001235
Piemonte	TO	San Benigno Canavese	01001236
Piemonte	TO	San Carlo Canavese	01001237
Piemonte	TO	San Colombano Belmonte	01001238
Piemonte	TO	San Didero	01001239
Piemonte	TO	San Francesco Al Campo	01001240
Piemonte	TO	Sangano	01001241
Piemonte	TO	San Germano Chisone	01001242
Piemonte	TO	San Gillio	01001243
Piemonte	TO	San Giorgio Canavese	01001244
Piemonte	TO	San Giorio Di Susa	01001245
Piemonte	TO	San Giusto Canavese	01001246
Piemonte	TO	San Martino Canavese	01001247
Piemonte	TO	San Maurizio Canavese	01001248
Piemonte	TO	San Mauro Torinese	01001249
Piemonte	TO	San Pietro Val Lemina	01001250
Piemonte	TO	San Ponso	01001251
Piemonte	TO	San Raffaele Cimena	01001252
Piemonte	TO	San Sebastiano Da Po	01001253
Piemonte	TO	San Secondo Di Pinerolo	01001254
Piemonte	TO	Sant'ambrogio Di Torino	01001255
Piemonte	TO	Sant'antonino Di Susa	01001256
Piemonte	TO	Santena	01001257
Piemonte	TO	Sauze Di Cesana	01001258
Piemonte	TO	Sauze D'oulx	01001259
Piemonte	TO	Scalenghe	01001260
Piemonte	TO	Scarmagno	01001261
Piemonte	TO	Sciolze	01001262
Piemonte	TO	Sestriere	01001263
Piemonte	TO	Settimo Rottaro	01001264
Piemonte	TO	Settimo Torinese	01001265
Piemonte	TO	Settimo Vittone	01001266
Piemonte	TO	Sparone	01001267
Piemonte	TO	Strambinello	01001268
Piemonte	TO	Strambino	01001269
Piemonte	TO	Susa	01001270
Piemonte	TO	Tavagnasco	01001271
Piemonte	TO	Torino	01001272
Piemonte	TO	Torrazza Piemonte	01001273
Piemonte	TO	Torre Canavese	01001274
Piemonte	TO	Torre Pellice	01001275
Piemonte	TO	Trana	01001276
Piemonte	TO	Trausella	01001277
Piemonte	TO	Traversella	01001278
Piemonte	TO	Traves	01001279

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Piemonte	TO	Trofarello	01001280
Piemonte	TO	Usseaux	01001281
Piemonte	TO	Usseglio	01001282
Piemonte	TO	Vaie	01001283
Piemonte	TO	Val Della Torre	01001284
Piemonte	TO	Valgioie	01001285
Piemonte	TO	Vallo Torinese	01001286
Piemonte	TO	Valperga	01001287
Piemonte	TO	Valprato Soana	01001288
Piemonte	TO	Varisella	01001289
Piemonte	TO	Vauda Canavese	01001290
Piemonte	TO	Venaus	01001291
Piemonte	TO	Venaria Reale	01001292
Piemonte	TO	Verolengo	01001293
Piemonte	TO	Verrua Savoia	01001294
Piemonte	TO	Vestigne'	01001295
Piemonte	TO	Vialfre'	01001296
Piemonte	TO	Vico Canavese	01001297
Piemonte	TO	Vidracco	01001298
Piemonte	TO	Vigone	01001299
Piemonte	TO	Villafranca Piemonte	01001300
Piemonte	TO	Villanova Canavese	01001301
Piemonte	TO	Villarbasse	01001302
Piemonte	TO	Villar Dora	01001303
Piemonte	TO	Villareggia	01001304
Piemonte	TO	Villar Focchiardo	01001305
Piemonte	TO	Villar Pellice	01001306
Piemonte	TO	Villar Perosa	01001307
Piemonte	TO	Villastellone	01001308
Piemonte	TO	Vinovo	01001309
Piemonte	TO	Virle Piemonte	01001310
Piemonte	TO	Vische	01001311
Piemonte	TO	Vistrorio	01001312
Piemonte	TO	Viu'	01001313
Piemonte	TO	Volpiano	01001314
Piemonte	TO	Volvera	01001315
Piemonte	VC	Alagna Valsesia	01002002
Piemonte	VC	Albano Vercellese	01002003
Piemonte	VC	Alice Castello	01002004
Piemonte	VC	Arborio	01002006
Piemonte	VC	Asigliano Vercellese	01002007
Piemonte	VC	Balmuccia	01002008
Piemonte	VC	Balocco	01002009
Piemonte	VC	Bianze'	01002011
Piemonte	VC	Boccioleto	01002014
Piemonte	VC	Borgo D'ale	01002015
Piemonte	VC	Borgosesia	01002016

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Piemonte	VC	Borgo Vercelli	01002017
Piemonte	VC	Breia	01002019
Piemonte	VC	Buronzo	01002021
Piemonte	VC	Campertogno	01002025
Piemonte	VC	Carcoforo	01002029
Piemonte	VC	Caresana	01002030
Piemonte	VC	Caresanablot	01002031
Piemonte	VC	Carisio	01002032
Piemonte	VC	Casanova Elvo	01002033
Piemonte	VC	San Giacomo Vercellese	01002035
Piemonte	VC	Cellio	01002038
Piemonte	VC	Cervatto	01002041
Piemonte	VC	Cigliano	01002042
Piemonte	VC	Civiasco	01002043
Piemonte	VC	Collobiano	01002045
Piemonte	VC	Costanzana	01002047
Piemonte	VC	Cravagliana	01002048
Piemonte	VC	Crescentino	01002049
Piemonte	VC	Crova	01002052
Piemonte	VC	Desana	01002054
Piemonte	VC	Fobello	01002057
Piemonte	VC	Fontanetto Po	01002058
Piemonte	VC	Formigliana	01002059
Piemonte	VC	Gattinara	01002061
Piemonte	VC	Ghislarengo	01002062
Piemonte	VC	Greggio	01002065
Piemonte	VC	Guardabosone	01002066
Piemonte	VC	Lamporo	01002067
Piemonte	VC	Lenta	01002068
Piemonte	VC	Lignana	01002070
Piemonte	VC	Livorno Ferraris	01002071
Piemonte	VC	Lozzolo	01002072
Piemonte	VC	Mollia	01002078
Piemonte	VC	Moncrivello	01002079
Piemonte	VC	Motta De'conti	01002082
Piemonte	VC	Olcenengo	01002088
Piemonte	VC	Oldenico	01002089
Piemonte	VC	Palazzolo Vercellese	01002090
Piemonte	VC	Pertengo	01002091
Piemonte	VC	Pezzana	01002093
Piemonte	VC	Pila	01002096
Piemonte	VC	Piode	01002097
Piemonte	VC	Postua	01002102
Piemonte	VC	Prarolo	01002104
Piemonte	VC	Quarona	01002107
Piemonte	VC	Quinto Vercellese	01002108
Piemonte	VC	Rassa	01002110

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Piemonte	VC	Rima San Giuseppe	01002111
Piemonte	VC	Rimasco	01002112
Piemonte	VC	Rimella	01002113
Piemonte	VC	Riva Valdobbia	01002114
Piemonte	VC	Rive	01002115
Piemonte	VC	Roasio	01002116
Piemonte	VC	Ronsecco	01002118
Piemonte	VC	Rossa	01002121
Piemonte	VC	Rovasenda	01002122
Piemonte	VC	Sabbia	01002123
Piemonte	VC	Salasco	01002126
Piemonte	VC	Sali Vercellese	01002127
Piemonte	VC	Saluggia	01002128
Piemonte	VC	San Germano Vercellese	01002131
Piemonte	VC	Santhia'	01002133
Piemonte	VC	Scopa	01002134
Piemonte	VC	Scopello	01002135
Piemonte	VC	Serravalle Sesia	01002137
Piemonte	VC	Stroppiana	01002142
Piemonte	VC	Tricerro	01002147
Piemonte	VC	Trino	01002148
Piemonte	VC	Tronzano Vercellese	01002150
Piemonte	VC	Valduggia	01002152
Piemonte	VC	Varallo	01002156
Piemonte	VC	Vercelli	01002158
Piemonte	VC	Villarboit	01002163
Piemonte	VC	Villata	01002164
Piemonte	VC	Vocca	01002166
Piemonte	NO	Agrate Conturbia	01003001
Piemonte	NO	Ameno	01003002
Piemonte	NO	Armeno	01003006
Piemonte	NO	Arona	01003008
Piemonte	NO	Barengo	01003012
Piemonte	NO	Bellinzago Novarese	01003016
Piemonte	NO	Biandrate	01003018
Piemonte	NO	Boca	01003019
Piemonte	NO	Bogogno	01003021
Piemonte	NO	Bolzano Novarese	01003022
Piemonte	NO	Borgolavezzaro	01003023
Piemonte	NO	Borgomanero	01003024
Piemonte	NO	Borgo Ticino	01003025
Piemonte	NO	Briga Novarese	01003026
Piemonte	NO	Briona	01003027
Piemonte	NO	Caltignaga	01003030
Piemonte	NO	Cameri	01003032
Piemonte	NO	Carpignano Sesia	01003036
Piemonte	NO	Casalbeltrame	01003037

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Piemonte	NO	Casaleggio Novara	01003039
Piemonte	NO	Casalino	01003040
Piemonte	NO	Casalvolone	01003041
Piemonte	NO	Castellazzo Novarese	01003042
Piemonte	NO	Castelletto Sopra Ticino	01003043
Piemonte	NO	Cavaglietto	01003044
Piemonte	NO	Cavaglio D'agogna	01003045
Piemonte	NO	Cavallirio	01003047
Piemonte	NO	Cerano	01003049
Piemonte	NO	Colazza	01003051
Piemonte	NO	Comignago	01003052
Piemonte	NO	Cressa	01003055
Piemonte	NO	Cureggio	01003058
Piemonte	NO	Divignano	01003060
Piemonte	NO	Dormelletto	01003062
Piemonte	NO	Fara Novarese	01003065
Piemonte	NO	Fontaneto D'agogna	01003066
Piemonte	NO	Galliate	01003068
Piemonte	NO	Garbagna Novarese	01003069
Piemonte	NO	Gargallo	01003070
Piemonte	NO	Gattico	01003071
Piemonte	NO	Ghemme	01003073
Piemonte	NO	Gozzano	01003076
Piemonte	NO	Granozzo Con Monticello	01003077
Piemonte	NO	Grignasco	01003079
Piemonte	NO	Invorio	01003082
Piemonte	NO	Landiona	01003083
Piemonte	NO	Lesa	01003084
Piemonte	NO	Maggiora	01003088
Piemonte	NO	Mandello Vitta	01003090
Piemonte	NO	Marano Ticino	01003091
Piemonte	NO	Massino Visconti	01003093
Piemonte	NO	Meina	01003095
Piemonte	NO	Mezzomerico	01003097
Piemonte	NO	Miasino	01003098
Piemonte	NO	Momo	01003100
Piemonte	NO	Nebbiuno	01003103
Piemonte	NO	Nibbiola	01003104
Piemonte	NO	Novara	01003106
Piemonte	NO	Oleggio	01003108
Piemonte	NO	Oleggio Castello	01003109
Piemonte	NO	Orta San Giulio	01003112
Piemonte	NO	Paruzzaro	01003114
Piemonte	NO	Pella	01003115
Piemonte	NO	Pettenasco	01003116
Piemonte	NO	Pisano	01003119
Piemonte	NO	Pogno	01003120

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Piemonte	NO	Pombia	01003121
Piemonte	NO	Prato Sesia	01003122
Piemonte	NO	Recetto	01003129
Piemonte	NO	Romagnano Sesia	01003130
Piemonte	NO	Romentino	01003131
Piemonte	NO	San Maurizio D'opaglio	01003133
Piemonte	NO	San Nazzaro Sesia	01003134
Piemonte	NO	San Pietro Mosezzo	01003135
Piemonte	NO	Sillavengo	01003138
Piemonte	NO	Sizzano	01003139
Piemonte	NO	Soriso	01003140
Piemonte	NO	Sozzago	01003141
Piemonte	NO	Suno	01003143
Piemonte	NO	Terdobbiate	01003144
Piemonte	NO	Tornaco	01003146
Piemonte	NO	Trecate	01003149
Piemonte	NO	Vaprio D'agogna	01003153
Piemonte	NO	Varallo Pombia	01003154
Piemonte	NO	Veruno	01003157
Piemonte	NO	Vespolate	01003158
Piemonte	NO	Vicolungo	01003159
Piemonte	NO	Vinzaglio	01003164
Piemonte	CN	Acceglio	01004001
Piemonte	CN	Aisone	01004002
Piemonte	CN	Alba	01004003
Piemonte	CN	Albaretto Della Torre	01004004
Piemonte	CN	Alto	01004005
Piemonte	CN	Argentera	01004006
Piemonte	CN	Arguello	01004007
Piemonte	CN	Bagnasco	01004008
Piemonte	CN	Bagnolo Piemonte	01004009
Piemonte	CN	Baldissero D'alba	01004010
Piemonte	CN	Barbaresco	01004011
Piemonte	CN	Barge	01004012
Piemonte	CN	Barolo	01004013
Piemonte	CN	Bastia Mondovi'	01004014
Piemonte	CN	Battifollo	01004015
Piemonte	CN	Beinette	01004016
Piemonte	CN	Bellino	01004017
Piemonte	CN	Belvedere Langhe	01004018
Piemonte	CN	Bene Vagienna	01004019
Piemonte	CN	Benevello	01004020
Piemonte	CN	Bergolo	01004021
Piemonte	CN	Bernezzo	01004022
Piemonte	CN	Bonvicino	01004023
Piemonte	CN	Borgomale	01004024
Piemonte	CN	Borgo San Dalmazzo	01004025

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Piemonte	CN	Bosia	01004026
Piemonte	CN	Bossolasco	01004027
Piemonte	CN	Boves	01004028
Piemonte	CN	Bra	01004029
Piemonte	CN	Briaglia	01004030
Piemonte	CN	Briga Alta	01004031
Piemonte	CN	Brondello	01004032
Piemonte	CN	Brossasco	01004033
Piemonte	CN	Busca	01004034
Piemonte	CN	Camerana	01004035
Piemonte	CN	Camo	01004036
Piemonte	CN	Canale	01004037
Piemonte	CN	Canosio	01004038
Piemonte	CN	Caprauna	01004039
Piemonte	CN	Caraglio	01004040
Piemonte	CN	Caramagna Piemonte	01004041
Piemonte	CN	Carde'	01004042
Piemonte	CN	Carru'	01004043
Piemonte	CN	Cartignano	01004044
Piemonte	CN	Casalgrasso	01004045
Piemonte	CN	Castagnito	01004046
Piemonte	CN	Casteldelfino	01004047
Piemonte	CN	Castellar	01004048
Piemonte	CN	Castelletto Stura	01004049
Piemonte	CN	Castelletto Uzzone	01004050
Piemonte	CN	Castellinaldo	01004051
Piemonte	CN	Castellino Tanaro	01004052
Piemonte	CN	Castelmagno	01004053
Piemonte	CN	Castelnuovo Di Ceva	01004054
Piemonte	CN	Castiglione Falletto	01004055
Piemonte	CN	Castiglione Tinella	01004056
Piemonte	CN	Castino	01004057
Piemonte	CN	Cavallerleone	01004058
Piemonte	CN	Cavallermaggiore	01004059
Piemonte	CN	Celle Di Macra	01004060
Piemonte	CN	Centallo	01004061
Piemonte	CN	Ceresole Alba	01004062
Piemonte	CN	Cerreto Langhe	01004063
Piemonte	CN	Cervasca	01004064
Piemonte	CN	Cervere	01004065
Piemonte	CN	Ceva	01004066
Piemonte	CN	Cherasco	01004067
Piemonte	CN	Chiusa Di Pesio	01004068
Piemonte	CN	Ciglie'	01004069
Piemonte	CN	Cissone	01004070
Piemonte	CN	Clavesana	01004071
Piemonte	CN	Corneliano D'alba	01004072

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Piemonte	CN	Cortemilia	01004073
Piemonte	CN	Cossano Belbo	01004074
Piemonte	CN	Costigliole Saluzzo	01004075
Piemonte	CN	Cravanzana	01004076
Piemonte	CN	Crissolo	01004077
Piemonte	CN	Cuneo	01004078
Piemonte	CN	Demonte	01004079
Piemonte	CN	Diano D'alba	01004080
Piemonte	CN	Dogliani	01004081
Piemonte	CN	Dronero	01004082
Piemonte	CN	Elva	01004083
Piemonte	CN	Entracque	01004084
Piemonte	CN	Envie	01004085
Piemonte	CN	Farigliano	01004086
Piemonte	CN	Faule	01004087
Piemonte	CN	Feisoglio	01004088
Piemonte	CN	Fossano	01004089
Piemonte	CN	Frabosa Soprana	01004090
Piemonte	CN	Frabosa Sottana	01004091
Piemonte	CN	Frassino	01004092
Piemonte	CN	Gaiola	01004093
Piemonte	CN	Gambasca	01004094
Piemonte	CN	Garessio	01004095
Piemonte	CN	Genola	01004096
Piemonte	CN	Gorzegno	01004097
Piemonte	CN	Gottasecca	01004098
Piemonte	CN	Govone	01004099
Piemonte	CN	Grinzane Cavour	01004100
Piemonte	CN	Guarene	01004101
Piemonte	CN	Igliano	01004102
Piemonte	CN	Isasca	01004103
Piemonte	CN	Lagnasco	01004104
Piemonte	CN	La Morra	01004105
Piemonte	CN	Lequio Berria	01004106
Piemonte	CN	Lequio Tanaro	01004107
Piemonte	CN	Lesegno	01004108
Piemonte	CN	Levice	01004109
Piemonte	CN	Limone Piemonte	01004110
Piemonte	CN	Lisio	01004111
Piemonte	CN	Macra	01004112
Piemonte	CN	Magliano Alfieri	01004113
Piemonte	CN	Magliano Alpi	01004114
Piemonte	CN	Mango	01004115
Piemonte	CN	Manta	01004116
Piemonte	CN	Marene	01004117
Piemonte	CN	Margarita	01004118
Piemonte	CN	Marmora	01004119

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Piemonte	CN	Marsaglia	01004120
Piemonte	CN	Martiniana Po	01004121
Piemonte	CN	Melle	01004122
Piemonte	CN	Moiola	01004123
Piemonte	CN	Mombarcaro	01004124
Piemonte	CN	Mombasiglio	01004125
Piemonte	CN	Monastero Di Vasco	01004126
Piemonte	CN	Monasterolo Casotto	01004127
Piemonte	CN	Monasterolo Di Savigliano	01004128
Piemonte	CN	Monchiero	01004129
Piemonte	CN	Mondovi'	01004130
Piemonte	CN	Monesiglio	01004131
Piemonte	CN	Monforte D'alba	01004132
Piemonte	CN	Monta'	01004133
Piemonte	CN	Montaldo Di Mondovi'	01004134
Piemonte	CN	Montaldo Roero	01004135
Piemonte	CN	Montanera	01004136
Piemonte	CN	Montelupo Albese	01004137
Piemonte	CN	Montemale Di Cuneo	01004138
Piemonte	CN	Monterosso Grana	01004139
Piemonte	CN	Monteu Roero	01004140
Piemonte	CN	Montezemolo	01004141
Piemonte	CN	Monticello D'alba	01004142
Piemonte	CN	Moretta	01004143
Piemonte	CN	Morozzo	01004144
Piemonte	CN	Murazzano	01004145
Piemonte	CN	Murello	01004146
Piemonte	CN	Narzole	01004147
Piemonte	CN	Neive	01004148
Piemonte	CN	Neviglie	01004149
Piemonte	CN	Niella Belbo	01004150
Piemonte	CN	Niella Tanaro	01004151
Piemonte	CN	Novello	01004152
Piemonte	CN	Nucetto	01004153
Piemonte	CN	Oncino	01004154
Piemonte	CN	Ormea	01004155
Piemonte	CN	Ostana	01004156
Piemonte	CN	Paesana	01004157
Piemonte	CN	Pagno	01004158
Piemonte	CN	Pamparato	01004159
Piemonte	CN	Paroldo	01004160
Piemonte	CN	Perletto	01004161
Piemonte	CN	Perlo	01004162
Piemonte	CN	Peveragno	01004163
Piemonte	CN	Pezzolo Valle Uzzone	01004164
Piemonte	CN	Pianfei	01004165
Piemonte	CN	Piasco	01004166

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Piemonte	CN	Pietraporzio	01004167
Piemonte	CN	Piobesi D'alba	01004168
Piemonte	CN	Piozzo	01004169
Piemonte	CN	Pocapaglia	01004170
Piemonte	CN	Polonghera	01004171
Piemonte	CN	Pontechianale	01004172
Piemonte	CN	Pradleves	01004173
Piemonte	CN	Prazzo	01004174
Piemonte	CN	Priero	01004175
Piemonte	CN	Priocca	01004176
Piemonte	CN	Priola	01004177
Piemonte	CN	Prunetto	01004178
Piemonte	CN	Racconigi	01004179
Piemonte	CN	Revello	01004180
Piemonte	CN	Rifreddo	01004181
Piemonte	CN	Rittana	01004182
Piemonte	CN	Roaschia	01004183
Piemonte	CN	Roascio	01004184
Piemonte	CN	Robilante	01004185
Piemonte	CN	Roburent	01004186
Piemonte	CN	Roccabruna	01004187
Piemonte	CN	Rocca Ciglie'	01004188
Piemonte	CN	Rocca De'baldi	01004189
Piemonte	CN	Roccaforte Mondovi'	01004190
Piemonte	CN	Roccasparvera	01004191
Piemonte	CN	Roccavione	01004192
Piemonte	CN	Rocchetta Belbo	01004193
Piemonte	CN	Roddi	01004194
Piemonte	CN	Roddino	01004195
Piemonte	CN	Rodello	01004196
Piemonte	CN	Rossana	01004197
Piemonte	CN	Ruffia	01004198
Piemonte	CN	Sale Delle Langhe	01004199
Piemonte	CN	Sale San Giovanni	01004200
Piemonte	CN	Saliceto	01004201
Piemonte	CN	Salmour	01004202
Piemonte	CN	Saluzzo	01004203
Piemonte	CN	Sambuco	01004204
Piemonte	CN	Sampeyre	01004205
Piemonte	CN	San Benedetto Belbo	01004206
Piemonte	CN	San Damiano Macra	01004207
Piemonte	CN	Sanfre'	01004208
Piemonte	CN	Sanfront	01004209
Piemonte	CN	San Michele Mondovi'	01004210
Piemonte	CN	Sant'albano Stura	01004211
Piemonte	CN	Santa Vittoria D'alba	01004212
Piemonte	CN	Santo Stefano Belbo	01004213

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Piemonte	CN	Santo Stefano Roero	01004214
Piemonte	CN	Savigliano	01004215
Piemonte	CN	Scagnello	01004216
Piemonte	CN	Scarnafigi	01004217
Piemonte	CN	Serralunga D'alba	01004218
Piemonte	CN	Serravalle Langhe	01004219
Piemonte	CN	Sinio	01004220
Piemonte	CN	Somano	01004221
Piemonte	CN	Sommariva Del Bosco	01004222
Piemonte	CN	Sommariva Perno	01004223
Piemonte	CN	Stroppo	01004224
Piemonte	CN	Tarantasca	01004225
Piemonte	CN	Torre Bormida	01004226
Piemonte	CN	Torre Mondovi'	01004227
Piemonte	CN	Torre San Giorgio	01004228
Piemonte	CN	Torresina	01004229
Piemonte	CN	Treiso	01004230
Piemonte	CN	Trezzo Tinella	01004231
Piemonte	CN	Trinita'	01004232
Piemonte	CN	Valdieri	01004233
Piemonte	CN	Valgrana	01004234
Piemonte	CN	Valloriate	01004235
Piemonte	CN	Valmala	01004236
Piemonte	CN	Venasca	01004237
Piemonte	CN	Verduno	01004238
Piemonte	CN	Vernante	01004239
Piemonte	CN	Verzuolo	01004240
Piemonte	CN	Vezza D'alba	01004241
Piemonte	CN	Vicoforte	01004242
Piemonte	CN	Vignolo	01004243
Piemonte	CN	Villafalletto	01004244
Piemonte	CN	Villanova Mondovi'	01004245
Piemonte	CN	Villanova Solaro	01004246
Piemonte	CN	Villar San Costanzo	01004247
Piemonte	CN	Vinadio	01004248
Piemonte	CN	Viola	01004249
Piemonte	CN	Vottignasco	01004250
Piemonte	AT	Agliano	01005001
Piemonte	AT	Albugnano	01005002
Piemonte	AT	Antignano	01005003
Piemonte	AT	Aramengo	01005004
Piemonte	AT	Asti	01005005
Piemonte	AT	Azzano D'asti	01005006
Piemonte	AT	Baldichieri D'asti	01005007
Piemonte	AT	Belveglio	01005008
Piemonte	AT	Berzano Di San Pietro	01005009
Piemonte	AT	Bruno	01005010

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Piemonte	AT	Bubbio	01005011
Piemonte	AT	Buttigliera D'asti	01005012
Piemonte	AT	Calamandrana	01005013
Piemonte	AT	Calliano	01005014
Piemonte	AT	Calosso	01005015
Piemonte	AT	Camerano Casasco	01005016
Piemonte	AT	Canelli	01005017
Piemonte	AT	Cantarana	01005018
Piemonte	AT	Capriglio	01005019
Piemonte	AT	Casorzo	01005020
Piemonte	AT	Cassinasco	01005021
Piemonte	AT	Castagnole Delle Lanze	01005022
Piemonte	AT	Castagnole Monferrato	01005023
Piemonte	AT	Castel Boglione	01005024
Piemonte	AT	Castell'alfero	01005025
Piemonte	AT	Castellero	01005026
Piemonte	AT	Castelletto Molina	01005027
Piemonte	AT	Castello Di Annone	01005028
Piemonte	AT	Castelnuovo Belbo	01005029
Piemonte	AT	Castelnuovo Calcea	01005030
Piemonte	AT	Castelnuovo Don Bosco	01005031
Piemonte	AT	Castel Rocchero	01005032
Piemonte	AT	Cellarengo	01005033
Piemonte	AT	Celle Enomondo	01005034
Piemonte	AT	Cerreto D'asti	01005035
Piemonte	AT	Cerro Tanaro	01005036
Piemonte	AT	Cessole	01005037
Piemonte	AT	Chiusano D'asti	01005038
Piemonte	AT	Cinaglio	01005039
Piemonte	AT	Cisterna D'asti	01005040
Piemonte	AT	Coazzolo	01005041
Piemonte	AT	Cocconato	01005042
Piemonte	AT	Colcavagno	01005043
Piemonte	AT	Corsione	01005044
Piemonte	AT	Cortandone	01005045
Piemonte	AT	Cortanze	01005046
Piemonte	AT	Cortazzone	01005047
Piemonte	AT	Cortiglione	01005048
Piemonte	AT	Cossombrato	01005049
Piemonte	AT	Costigliole D'asti	01005050
Piemonte	AT	Cunico	01005051
Piemonte	AT	Dusino San Michele	01005052
Piemonte	AT	Ferrere	01005053
Piemonte	AT	Fontanile	01005054
Piemonte	AT	Frinco	01005055
Piemonte	AT	Grana	01005056
Piemonte	AT	Grazzano Badoglio	01005057

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Piemonte	AT	Incisa Scapaccino	01005058
Piemonte	AT	Isola D'asti	01005059
Piemonte	AT	Loazzolo	01005060
Piemonte	AT	Maranzana	01005061
Piemonte	AT	Maretto	01005062
Piemonte	AT	Moasca	01005063
Piemonte	AT	Mombaldone	01005064
Piemonte	AT	Mombaruzzo	01005065
Piemonte	AT	Mombercelli	01005066
Piemonte	AT	Monale	01005067
Piemonte	AT	Monastero Bormida	01005068
Piemonte	AT	Moncalvo	01005069
Piemonte	AT	Moncucco Torinese	01005070
Piemonte	AT	Mongardino	01005071
Piemonte	AT	Montabone	01005072
Piemonte	AT	Montafia	01005073
Piemonte	AT	Montaldo Scarampi	01005074
Piemonte	AT	Montechiaro D'asti	01005075
Piemonte	AT	Montegrosso D'asti	01005076
Piemonte	AT	Montemagno	01005077
Piemonte	AT	Montiglio	01005078
Piemonte	AT	Moransengo	01005079
Piemonte	AT	Nizza Monferrato	01005080
Piemonte	AT	Olmo Gentile	01005081
Piemonte	AT	Passerano Marmorito	01005082
Piemonte	AT	Penango	01005083
Piemonte	AT	Piea	01005084
Piemonte	AT	Pino D'asti	01005085
Piemonte	AT	Piova'massaia	01005086
Piemonte	AT	Portacomaro	01005087
Piemonte	AT	Quaranti	01005088
Piemonte	AT	Refrancore	01005089
Piemonte	AT	Revigliasco D'asti	01005090
Piemonte	AT	Roatto	01005091
Piemonte	AT	Robella	01005092
Piemonte	AT	Rocca D'arazzo	01005093
Piemonte	AT	Roccaverano	01005094
Piemonte	AT	Rocchetta Palafea	01005095
Piemonte	AT	Rocchetta Tanaro	01005096
Piemonte	AT	San Damiano D'asti	01005097
Piemonte	AT	San Giorgio Scarampi	01005098
Piemonte	AT	San Martino Alfieri	01005099
Piemonte	AT	San Marzano Oliveto	01005100
Piemonte	AT	San Paolo Solbrito	01005101
Piemonte	AT	Scandeluzza	01005102
Piemonte	AT	Scurzolengo	01005103
Piemonte	AT	Serole	01005104

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Piemonte	AT	Sessame	01005105
Piemonte	AT	Settime	01005106
Piemonte	AT	Soglio	01005107
Piemonte	AT	Tigliole	01005108
Piemonte	AT	Tonco	01005109
Piemonte	AT	Tonengo	01005110
Piemonte	AT	Vaglio Serra	01005111
Piemonte	AT	Valfenera	01005112
Piemonte	AT	Vesime	01005113
Piemonte	AT	Viale	01005114
Piemonte	AT	Viarigi	01005115
Piemonte	AT	Vigliano D'asti	01005116
Piemonte	AT	Villafranca D'asti	01005117
Piemonte	AT	Villanova D'asti	01005118
Piemonte	AT	Villa San Secondo	01005119
Piemonte	AT	Vinchio	01005120
Piemonte	AL	Acqui Terme	01006001
Piemonte	AL	Albera Ligure	01006002
Piemonte	AL	Alessandria	01006003
Piemonte	AL	Alfiano Natta	01006004
Piemonte	AL	Alice Bel Colle	01006005
Piemonte	AL	Alluvioni Cambio'	01006006
Piemonte	AL	Altavilla Monferrato	01006007
Piemonte	AL	Alzano Scrivia	01006008
Piemonte	AL	Arquata Scrivia	01006009
Piemonte	AL	Avolasca	01006010
Piemonte	AL	Balzola	01006011
Piemonte	AL	Basaluzzo	01006012
Piemonte	AL	Bassignana	01006013
Piemonte	AL	Belforte Monferrato	01006014
Piemonte	AL	Bergamasco	01006015
Piemonte	AL	Berzano Di Tortona	01006016
Piemonte	AL	Bistagno	01006017
Piemonte	AL	Borghetto Di Borbera	01006018
Piemonte	AL	Borgoratto Alessandrino	01006019
Piemonte	AL	Borgo San Martino	01006020
Piemonte	AL	Bosco Marengo	01006021
Piemonte	AL	Bosio	01006022
Piemonte	AL	Bozzole	01006023
Piemonte	AL	Brignano-frascata	01006024
Piemonte	AL	Cabella Ligure	01006025
Piemonte	AL	Camagna Monferrato	01006026
Piemonte	AL	Camino	01006027
Piemonte	AL	Cantalupo Ligure	01006028
Piemonte	AL	Capriata D'orba	01006029
Piemonte	AL	Carbonara Scrivia	01006030
Piemonte	AL	Carentino	01006031

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Piemonte	AL	Carezzano	01006032
Piemonte	AL	Carpeneto	01006033
Piemonte	AL	Carrega Ligure	01006034
Piemonte	AL	Carrosio	01006035
Piemonte	AL	Cartosio	01006036
Piemonte	AL	Casal Cermelli	01006037
Piemonte	AL	Casaleggio Boiro	01006038
Piemonte	AL	Casale Monferrato	01006039
Piemonte	AL	Casalnoceto	01006040
Piemonte	AL	Casasco	01006041
Piemonte	AL	Cassano Spinola	01006042
Piemonte	AL	Cassine	01006043
Piemonte	AL	Cassinelle	01006044
Piemonte	AL	Castellania	01006045
Piemonte	AL	Castellar Guidobono	01006046
Piemonte	AL	Castellazzo Bormida	01006047
Piemonte	AL	Castelletto D'erro	01006048
Piemonte	AL	Castelletto D'orba	01006049
Piemonte	AL	Castelletto Merli	01006050
Piemonte	AL	Castelletto Monferrato	01006051
Piemonte	AL	Castelnuovo Bormida	01006052
Piemonte	AL	Castelnuovo Scrivia	01006053
Piemonte	AL	Castelspina	01006054
Piemonte	AL	Cavatore	01006055
Piemonte	AL	Cella Monte	01006056
Piemonte	AL	Cereseto	01006057
Piemonte	AL	Cerreto Grue	01006058
Piemonte	AL	Cerrina Monferrato	01006059
Piemonte	AL	Coniolo	01006060
Piemonte	AL	Conzano	01006061
Piemonte	AL	Costa Vescovato	01006062
Piemonte	AL	Cremolino	01006063
Piemonte	AL	Cuccaro Monferrato	01006064
Piemonte	AL	Denice	01006065
Piemonte	AL	Dernice	01006066
Piemonte	AL	Fabbrica Curone	01006067
Piemonte	AL	Felizzano	01006068
Piemonte	AL	Fraconalto	01006069
Piemonte	AL	Francavilla Bisio	01006070
Piemonte	AL	Frascaro	01006071
Piemonte	AL	Frassinello Monferrato	01006072
Piemonte	AL	Frassineto Po	01006073
Piemonte	AL	Fresonara	01006074
Piemonte	AL	Frugarolo	01006075
Piemonte	AL	Fubine	01006076
Piemonte	AL	Gabiano	01006077
Piemonte	AL	Gamalero	01006078

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Piemonte	AL	Garbagna	01006079
Piemonte	AL	Gavazzana	01006080
Piemonte	AL	Gavi	01006081
Piemonte	AL	Giarole	01006082
Piemonte	AL	Gremiasco	01006083
Piemonte	AL	Grognardo	01006084
Piemonte	AL	Grondona	01006085
Piemonte	AL	Guazzora	01006086
Piemonte	AL	Isola Sant'antonio	01006087
Piemonte	AL	Lerma	01006088
Piemonte	AL	Lu	01006089
Piemonte	AL	Malvicino	01006090
Piemonte	AL	Masio	01006091
Piemonte	AL	Melazzo	01006092
Piemonte	AL	Merana	01006093
Piemonte	AL	Mirabello Monferrato	01006094
Piemonte	AL	Molare	01006095
Piemonte	AL	Molino Dei Torti	01006096
Piemonte	AL	Mombello Monferrato	01006097
Piemonte	AL	Momperone	01006098
Piemonte	AL	Moncestino	01006099
Piemonte	AL	Mongiardino Ligure	01006100
Piemonte	AL	Monleale	01006101
Piemonte	AL	Montacuto	01006102
Piemonte	AL	Montaldeo	01006103
Piemonte	AL	Montaldo Bormida	01006104
Piemonte	AL	Montecastello	01006105
Piemonte	AL	Montechiaro D'acqui	01006106
Piemonte	AL	Montegioco	01006107
Piemonte	AL	Montemarzino	01006108
Piemonte	AL	Morano Sul Po	01006109
Piemonte	AL	Morbello	01006110
Piemonte	AL	Mornese	01006111
Piemonte	AL	Morsasco	01006112
Piemonte	AL	Murisengo	01006113
Piemonte	AL	Novi Ligure	01006114
Piemonte	AL	Occimiano	01006115
Piemonte	AL	Odalengo Grande	01006116
Piemonte	AL	Odalengo Piccolo	01006117
Piemonte	AL	Olivola	01006118
Piemonte	AL	Orsara Bormida	01006119
Piemonte	AL	Ottiglio	01006120
Piemonte	AL	Ovada	01006121
Piemonte	AL	Oviglio	01006122
Piemonte	AL	Ozzano Monferrato	01006123
Piemonte	AL	Paderna	01006124
Piemonte	AL	Pareto	01006125

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Piemonte	AL	Parodi Ligure	01006126
Piemonte	AL	Pasturana	01006127
Piemonte	AL	Pecetto Di Valenza	01006128
Piemonte	AL	Pietra Marazzi	01006129
Piemonte	AL	Piovera	01006130
Piemonte	AL	Pomaro Monferrato	01006131
Piemonte	AL	Pontecurone	01006132
Piemonte	AL	Pontestura	01006133
Piemonte	AL	Ponti	01006134
Piemonte	AL	Ponzano Monferrato	01006135
Piemonte	AL	Ponzone	01006136
Piemonte	AL	Pozzol Groppo	01006137
Piemonte	AL	Pozzolo Formigaro	01006138
Piemonte	AL	Prasco	01006139
Piemonte	AL	Predosa	01006140
Piemonte	AL	Quargnento	01006141
Piemonte	AL	Quattordio	01006142
Piemonte	AL	Ricaldone	01006143
Piemonte	AL	Rivalta Bormida	01006144
Piemonte	AL	Rivarone	01006145
Piemonte	AL	Roccaforte Ligure	01006146
Piemonte	AL	Rocca Grimalda	01006147
Piemonte	AL	Rocchetta Ligure	01006148
Piemonte	AL	Rosignano Monferrato	01006149
Piemonte	AL	Sala Monferrato	01006150
Piemonte	AL	Sale	01006151
Piemonte	AL	San Cristoforo	01006152
Piemonte	AL	San Giorgio Monferrato	01006153
Piemonte	AL	San Salvatore Monferrato	01006154
Piemonte	AL	San Sebastiano Curone	01006155
Piemonte	AL	Sant'agata Fossili	01006156
Piemonte	AL	Sardigliano	01006157
Piemonte	AL	Sarezzano	01006158
Piemonte	AL	Serralunga Di Crea	01006159
Piemonte	AL	Serravalle Scrivia	01006160
Piemonte	AL	Sezzadio	01006161
Piemonte	AL	Silvano D'orba	01006162
Piemonte	AL	Solero	01006163
Piemonte	AL	Solonghello	01006164
Piemonte	AL	Spigno Monferrato	01006165
Piemonte	AL	Spineto Scrivia	01006166
Piemonte	AL	Stazzano	01006167
Piemonte	AL	Strevi	01006168
Piemonte	AL	Tagliolo Monferrato	01006169
Piemonte	AL	Tassarolo	01006170
Piemonte	AL	Terruggia	01006171
Piemonte	AL	Terzo	01006172

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Piemonte	AL	Ticineto	01006173
Piemonte	AL	Tortona	01006174
Piemonte	AL	Treville	01006175
Piemonte	AL	Trisobbio	01006176
Piemonte	AL	Valenza	01006177
Piemonte	AL	Valmacca	01006178
Piemonte	AL	Vignale Monferrato	01006179
Piemonte	AL	Vignole Borbera	01006180
Piemonte	AL	Viguzzolo	01006181
Piemonte	AL	Villadeati	01006182
Piemonte	AL	Villalvernia	01006183
Piemonte	AL	Villamiroglio	01006184
Piemonte	AL	Villanova Monferrato	01006185
Piemonte	AL	Villaromagnano	01006186
Piemonte	AL	Visone	01006187
Piemonte	AL	Volpedo	01006188
Piemonte	AL	Volpeglino	01006189
Piemonte	AL	Voltaggio	01006190
Piemonte	BI	Ailoche	01096001
Piemonte	BI	Andorno Micca	01096002
Piemonte	BI	Benna	01096003
Piemonte	BI	Biella	01096004
Piemonte	BI	Bioglio	01096005
Piemonte	BI	Borriana	01096006
Piemonte	BI	Brusnengo	01096007
Piemonte	BI	Callabiana	01096008
Piemonte	BI	Camandona	01096009
Piemonte	BI	Camburzano	01096010
Piemonte	BI	Campiglia Cervo	01096011
Piemonte	BI	Candelo	01096012
Piemonte	BI	Caprile	01096013
Piemonte	BI	Casapinta	01096014
Piemonte	BI	Castelletto Cervo	01096015
Piemonte	BI	Cavaglia'	01096016
Piemonte	BI	Cerreto Castello	01096017
Piemonte	BI	Cerrione	01096018
Piemonte	BI	Coggiola	01096019
Piemonte	BI	Cossato	01096020
Piemonte	BI	Crevacuore	01096021
Piemonte	BI	Crosa	01096022
Piemonte	BI	Curino	01096023
Piemonte	BI	Donato	01096024
Piemonte	BI	Dorzano	01096025
Piemonte	BI	Gaglianico	01096026
Piemonte	BI	Gifflenga	01096027
Piemonte	BI	Graglia	01096028
Piemonte	BI	Lessona	01096029

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Piemonte	BI	Magnano	01096030
Piemonte	BI	Massazza	01096031
Piemonte	BI	Masserano	01096032
Piemonte	BI	Mezzana Mortigliengo	01096033
Piemonte	BI	Miagliano	01096034
Piemonte	BI	Mongrando	01096035
Piemonte	BI	Mosso Santa Maria	01096036
Piemonte	BI	Mottalciata	01096037
Piemonte	BI	Muzzano	01096038
Piemonte	BI	Netro	01096039
Piemonte	BI	Occhieppo Inferiore	01096040
Piemonte	BI	Occhieppo Superiore	01096041
Piemonte	BI	Pettinengo	01096042
Piemonte	BI	Piatto	01096043
Piemonte	BI	Piedicavallo	01096044
Piemonte	BI	Pistolesa	01096045
Piemonte	BI	Pollone	01096046
Piemonte	BI	Ponderano	01096047
Piemonte	BI	Portula	01096048
Piemonte	BI	Pralungo	01096049
Piemonte	BI	Pray	01096050
Piemonte	BI	Quaregna	01096051
Piemonte	BI	Quittengo	01096052
Piemonte	BI	Ronco Biellese	01096053
Piemonte	BI	Roppolo	01096054
Piemonte	BI	Rosazza	01096055
Piemonte	BI	Sagliano Micca	01096056
Piemonte	BI	Sala Biellese	01096057
Piemonte	BI	Salussola	01096058
Piemonte	BI	Sandigliano	01096059
Piemonte	BI	San Paolo Cervo	01096060
Piemonte	BI	Selve Marcone	01096061
Piemonte	BI	Soprana	01096062
Piemonte	BI	Sordevolo	01096063
Piemonte	BI	Sostegno	01096064
Piemonte	BI	Strona	01096065
Piemonte	BI	Tavigliano	01096066
Piemonte	BI	Ternengo	01096067
Piemonte	BI	Tollegno	01096068
Piemonte	BI	Torrazzo	01096069
Piemonte	BI	Trivero	01096070
Piemonte	BI	Valdengo	01096071
Piemonte	BI	Vallanzengo	01096072
Piemonte	BI	Valle Mosso	01096073
Piemonte	BI	Valle San Nicolao	01096074
Piemonte	BI	Veglio	01096075
Piemonte	BI	Verrone	01096076

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Piemonte	BI	Vigliano Biellese	01096077
Piemonte	BI	Villa Del Bosco	01096078
Piemonte	BI	Villanova Biellese	01096079
Piemonte	BI	Viverone	01096080
Piemonte	BI	Zimone	01096081
Piemonte	BI	Zubiena	01096082
Piemonte	BI	Zumaglia	01096083
Piemonte	VB	Antrona Schieranco	01103001
Piemonte	VB	Anzola D'ossola	01103002
Piemonte	VB	Arizzano	01103003
Piemonte	VB	Arola	01103004
Piemonte	VB	Aurano	01103005
Piemonte	VB	Baceno	01103006
Piemonte	VB	Bannio Anzino	01103007
Piemonte	VB	Baveno	01103008
Piemonte	VB	Bee	01103009
Piemonte	VB	Belgirate	01103010
Piemonte	VB	Beura-cardezza	01103011
Piemonte	VB	Bognanco	01103012
Piemonte	VB	Brovello-carpugnino	01103013
Piemonte	VB	Calasca-castiglione	01103014
Piemonte	VB	Cambiasca	01103015
Piemonte	VB	Cannero Riviera	01103016
Piemonte	VB	Cannobio	01103017
Piemonte	VB	Caprezzo	01103018
Piemonte	VB	Casale Corte Cerro	01103019
Piemonte	VB	Cavaglio-spoccia	01103020
Piemonte	VB	Ceppo Morelli	01103021
Piemonte	VB	Cesara	01103022
Piemonte	VB	Cossogno	01103023
Piemonte	VB	Craveggia	01103024
Piemonte	VB	Crevoladossola	01103025
Piemonte	VB	Crodo	01103026
Piemonte	VB	Cursolo-orasso	01103027
Piemonte	VB	Domodossola	01103028
Piemonte	VB	Druogno	01103029
Piemonte	VB	Falmenta	01103030
Piemonte	VB	Formazza	01103031
Piemonte	VB	Germagno	01103032
Piemonte	VB	Ghiffa	01103033
Piemonte	VB	Gignese	01103034
Piemonte	VB	Gravellona Toce	01103035
Piemonte	VB	Gurro	01103036
Piemonte	VB	Intragna	01103037
Piemonte	VB	Loreglia	01103038
Piemonte	VB	Macugnaga	01103039
Piemonte	VB	Madonna Del Sasso	01103040

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Piemonte	VB	Malesco	01103041
Piemonte	VB	Masera	01103042
Piemonte	VB	Massiola	01103043
Piemonte	VB	Mergozzo	01103044
Piemonte	VB	Miazzina	01103045
Piemonte	VB	Montecrestese	01103046
Piemonte	VB	Montescheno	01103047
Piemonte	VB	Nonio	01103048
Piemonte	VB	Oggebbio	01103049
Piemonte	VB	Omegna	01103050
Piemonte	VB	Ornavasso	01103051
Piemonte	VB	Pallanzeno	01103052
Piemonte	VB	Piedimulera	01103053
Piemonte	VB	Pieve Vergonte	01103054
Piemonte	VB	Premeno	01103055
Piemonte	VB	Premia	01103056
Piemonte	VB	Premosello-chiovenda	01103057
Piemonte	VB	Quarna Sopra	01103058
Piemonte	VB	Quarna Sotto	01103059
Piemonte	VB	Re	01103060
Piemonte	VB	San Bernardino Verbano	01103061
Piemonte	VB	Santa Maria Maggiore	01103062
Piemonte	VB	Seppiana	01103063
Piemonte	VB	Stresa	01103064
Piemonte	VB	Toceno	01103065
Piemonte	VB	Trarego Viggiona	01103066
Piemonte	VB	Trasquera	01103067
Piemonte	VB	Trontano	01103068
Piemonte	VB	Valstrona	01103069
Piemonte	VB	Vanzone Con San Carlo	01103070
Piemonte	VB	Varzo	01103071
Piemonte	VB	Verbania	01103072
Piemonte	VB	Viganella	01103073
Piemonte	VB	Vignone	01103074
Piemonte	VB	Villadossola	01103075
Piemonte	VB	Villette	01103076
Piemonte	VB	Vogogna	01103077
Valle d'Aosta	AO	Allein	02007001
Valle d'Aosta	AO	Antey-saint-andre'	02007002
Valle d'Aosta	AO	Aosta	02007003
Valle d'Aosta	AO	Arnad	02007004
Valle d'Aosta	AO	Arvier	02007005
Valle d'Aosta	AO	Avise	02007006
Valle d'Aosta	AO	Ayas	02007007
Valle d'Aosta	AO	Aymavilles	02007008
Valle d'Aosta	AO	Bard	02007009
Valle d'Aosta	AO	Bionaz	02007010

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Valle d'Aosta	AO	Brissogne	02007011
Valle d'Aosta	AO	Brusson	02007012
Valle d'Aosta	AO	Challand-saint-anselme	02007013
Valle d'Aosta	AO	Challand-saint-victor	02007014
Valle d'Aosta	AO	Chambave	02007015
Valle d'Aosta	AO	Chamois	02007016
Valle d'Aosta	AO	Champdepraz	02007017
Valle d'Aosta	AO	Champorcher	02007018
Valle d'Aosta	AO	Charvensod	02007019
Valle d'Aosta	AO	Chatillon	02007020
Valle d'Aosta	AO	Cogne	02007021
Valle d'Aosta	AO	Courmayeur	02007022
Valle d'Aosta	AO	Donnas	02007023
Valle d'Aosta	AO	Doues	02007024
Valle d'Aosta	AO	Emarese	02007025
Valle d'Aosta	AO	Etroubles	02007026
Valle d'Aosta	AO	Fenis	02007027
Valle d'Aosta	AO	Fontainemore	02007028
Valle d'Aosta	AO	Gaby	02007029
Valle d'Aosta	AO	Gignod	02007030
Valle d'Aosta	AO	Gressan	02007031
Valle d'Aosta	AO	Gressoney-la-trinite'	02007032
Valle d'Aosta	AO	Gressoney-saint-jean	02007033
Valle d'Aosta	AO	Hone	02007034
Valle d'Aosta	AO	Introd	02007035
Valle d'Aosta	AO	Issime	02007036
Valle d'Aosta	AO	Issogne	02007037
Valle d'Aosta	AO	Jovencan	02007038
Valle d'Aosta	AO	La Magdeleine	02007039
Valle d'Aosta	AO	La Salle	02007040
Valle d'Aosta	AO	La Thuile	02007041
Valle d'Aosta	AO	Lillianes	02007042
Valle d'Aosta	AO	Montjovet	02007043
Valle d'Aosta	AO	Morgex	02007044
Valle d'Aosta	AO	Nus	02007045
Valle d'Aosta	AO	Ollomont	02007046
Valle d'Aosta	AO	Oyace	02007047
Valle d'Aosta	AO	Perloz	02007048
Valle d'Aosta	AO	Pollein	02007049
Valle d'Aosta	AO	Pontboset	02007050
Valle d'Aosta	AO	Pontey	02007051
Valle d'Aosta	AO	Pont-saint-martin	02007052
Valle d'Aosta	AO	Pre'-saint-didier	02007053
Valle d'Aosta	AO	Quart	02007054
Valle d'Aosta	AO	Rhemes-notre-dame	02007055
Valle d'Aosta	AO	Rhemes-saint-georges	02007056
Valle d'Aosta	AO	Roisan	02007057

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Valle d'Aosta	AO	Saint-christophe	02007058
Valle d'Aosta	AO	Saint-denis	02007059
Valle d'Aosta	AO	Saint-marcel	02007060
Valle d'Aosta	AO	Saint-nicolas	02007061
Valle d'Aosta	AO	Saint-oyen	02007062
Valle d'Aosta	AO	Saint-pierre	02007063
Valle d'Aosta	AO	Saint-rhemy-en-bosses	02007064
Valle d'Aosta	AO	Saint-vincent	02007065
Valle d'Aosta	AO	Sarre	02007066
Valle d'Aosta	AO	Torgnon	02007067
Valle d'Aosta	AO	Valgrisenche	02007068
Valle d'Aosta	AO	Valpelline	02007069
Valle d'Aosta	AO	Valsavarenche	02007070
Valle d'Aosta	AO	Valtournenche	02007071
Valle d'Aosta	AO	Verrayes	02007072
Valle d'Aosta	AO	Verres	02007073
Valle d'Aosta	AO	Villeneuve	02007074
Lombardia	VA	Agra	03012001
Lombardia	VA	Albizzate	03012002
Lombardia	VA	Angera	03012003
Lombardia	VA	Arcisate	03012004
Lombardia	VA	Arsago Seprio	03012005
Lombardia	VA	Azzate	03012006
Lombardia	VA	Azzio	03012007
Lombardia	VA	Barasso	03012008
Lombardia	VA	Bardello	03012009
Lombardia	VA	Bedero Valcuvia	03012010
Lombardia	VA	Besano	03012011
Lombardia	VA	Besnate	03012012
Lombardia	VA	Besozzo	03012013
Lombardia	VA	Biandronno	03012014
Lombardia	VA	Bisuschio	03012015
Lombardia	VA	Bodio Lomnago	03012016
Lombardia	VA	Brebbia	03012017
Lombardia	VA	Bregano	03012018
Lombardia	VA	Brenta	03012019
Lombardia	VA	Brezzo Di Bedero	03012020
Lombardia	VA	Brinzio	03012021
Lombardia	VA	Brissago-valtravaglia	03012022
Lombardia	VA	Brunello	03012023
Lombardia	VA	Brusimpiano	03012024
Lombardia	VA	Buguggiate	03012025
Lombardia	VA	Busto Arsizio	03012026
Lombardia	VA	Cadegliano-viconago	03012027
Lombardia	VA	Cadrezzate	03012028
Lombardia	VA	Cairate	03012029
Lombardia	VA	Cantello	03012030

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	VA	Caravate	03012031
Lombardia	VA	Cardano Al Campo	03012032
Lombardia	VA	Carnago	03012033
Lombardia	VA	Caronno Pertusella	03012034
Lombardia	VA	Caronno Varesino	03012035
Lombardia	VA	Casale Litta	03012036
Lombardia	VA	Casalzuigno	03012037
Lombardia	VA	Casciago	03012038
Lombardia	VA	Casorate Sempione	03012039
Lombardia	VA	Cassano Magnago	03012040
Lombardia	VA	Cassano Valcuvia	03012041
Lombardia	VA	Castellanza	03012042
Lombardia	VA	Castello Cabiaglio	03012043
Lombardia	VA	Castelseprio	03012044
Lombardia	VA	Castelveccana	03012045
Lombardia	VA	Castiglione Olona	03012046
Lombardia	VA	Castronno	03012047
Lombardia	VA	Cavaria Con Premezzo	03012048
Lombardia	VA	Cazzago Brabbia	03012049
Lombardia	VA	Cislago	03012050
Lombardia	VA	Cittiglio	03012051
Lombardia	VA	Clivio	03012052
Lombardia	VA	Cocquio-trevisago	03012053
Lombardia	VA	Comabbio	03012054
Lombardia	VA	Comerio	03012055
Lombardia	VA	Cremenaga	03012056
Lombardia	VA	Crosio Della Valle	03012057
Lombardia	VA	Cuasso Al Monte	03012058
Lombardia	VA	Cugliate-fabiasco	03012059
Lombardia	VA	Cunardo	03012060
Lombardia	VA	Curiglia Con Monteviasco	03012061
Lombardia	VA	Cuveglio	03012062
Lombardia	VA	Cuvio	03012063
Lombardia	VA	Daverio	03012064
Lombardia	VA	Dumenza	03012065
Lombardia	VA	Duno	03012066
Lombardia	VA	Fagnano Olona	03012067
Lombardia	VA	Ferno	03012068
Lombardia	VA	Ferrera Di Varese	03012069
Lombardia	VA	Gallarate	03012070
Lombardia	VA	Galliate Lombardo	03012071
Lombardia	VA	Gavirate	03012072
Lombardia	VA	Gazzada Schianno	03012073
Lombardia	VA	Gemonio	03012074
Lombardia	VA	Gerenzano	03012075
Lombardia	VA	Germignaga	03012076
Lombardia	VA	Golasecca	03012077

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	VA	Gorla Maggiore	03012078
Lombardia	VA	Gorla Minore	03012079
Lombardia	VA	Gornate-olona	03012080
Lombardia	VA	Grantola	03012081
Lombardia	VA	Inarzo	03012082
Lombardia	VA	Induno Olona	03012083
Lombardia	VA	Ispra	03012084
Lombardia	VA	Jerago Con Orago	03012085
Lombardia	VA	Lavena Ponte Tresa	03012086
Lombardia	VA	Laveno-mombello	03012087
Lombardia	VA	Leggiuno	03012088
Lombardia	VA	Lonate Ceppino	03012089
Lombardia	VA	Lonate Pozzolo	03012090
Lombardia	VA	Lozza	03012091
Lombardia	VA	Luino	03012092
Lombardia	VA	Luvinate	03012093
Lombardia	VA	Maccagno	03012094
Lombardia	VA	Malgesso	03012095
Lombardia	VA	Malnate	03012096
Lombardia	VA	Marchirolo	03012097
Lombardia	VA	Marnate	03012098
Lombardia	VA	Marzio	03012099
Lombardia	VA	Masciago Primo	03012100
Lombardia	VA	Mercallo	03012101
Lombardia	VA	Mesenzana	03012102
Lombardia	VA	Montegrino Valtravaglia	03012103
Lombardia	VA	Monvalle	03012104
Lombardia	VA	Morazzone	03012105
Lombardia	VA	Mornago	03012106
Lombardia	VA	Oggiona Con Santo Stefano	03012107
Lombardia	VA	Olgiate Olona	03012108
Lombardia	VA	Origgio	03012109
Lombardia	VA	Orino	03012110
Lombardia	VA	Osmate	03012111
Lombardia	VA	Pino Sulla Sponda Del Lago Maggiore	03012112
Lombardia	VA	Porto Ceresio	03012113
Lombardia	VA	Porto Valtravaglia	03012114
Lombardia	VA	Rancio Valcuvia	03012115
Lombardia	VA	Ranco	03012116
Lombardia	VA	Saltrio	03012117
Lombardia	VA	Samarate	03012118
Lombardia	VA	Saronno	03012119
Lombardia	VA	Sesto Calende	03012120
Lombardia	VA	Solbiate Arno	03012121
Lombardia	VA	Solbiate Olona	03012122
Lombardia	VA	Somma Lombardo	03012123
Lombardia	VA	Sumirago	03012124

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	VA	Taino	03012125
Lombardia	VA	Ternate	03012126
Lombardia	VA	Tradate	03012127
Lombardia	VA	Travedona-monate	03012128
Lombardia	VA	Tronzano Lago Maggiore	03012129
Lombardia	VA	Uboldo	03012130
Lombardia	VA	Valganna	03012131
Lombardia	VA	Varano Borghi	03012132
Lombardia	VA	Varese	03012133
Lombardia	VA	Vedano Olona	03012134
Lombardia	VA	Veddasca	03012135
Lombardia	VA	Venegono Inferiore	03012136
Lombardia	VA	Venegono Superiore	03012137
Lombardia	VA	Vergiate	03012138
Lombardia	VA	Viggiu'	03012139
Lombardia	VA	Vizzola Ticino	03012140
Lombardia	VA	Sangiano	03012141
Lombardia	CO	Albavilla	03013003
Lombardia	CO	Albese Con Cassano	03013004
Lombardia	CO	Albiolo	03013005
Lombardia	CO	Alserio	03013006
Lombardia	CO	Alzate Brianza	03013007
Lombardia	CO	Anzano Del Parco	03013009
Lombardia	CO	Appiano Gentile	03013010
Lombardia	CO	Argegno	03013011
Lombardia	CO	Arosio	03013012
Lombardia	CO	Asso	03013013
Lombardia	CO	Barni	03013015
Lombardia	CO	Bellagio	03013019
Lombardia	CO	Bene Lario	03013021
Lombardia	CO	Beregazzo Con Figliaro	03013022
Lombardia	CO	Binago	03013023
Lombardia	CO	Bizzarone	03013024
Lombardia	CO	Blessagno	03013025
Lombardia	CO	Blevio	03013026
Lombardia	CO	Bregnano	03013028
Lombardia	CO	Brenna	03013029
Lombardia	CO	Brienno	03013030
Lombardia	CO	Brunate	03013032
Lombardia	CO	Bulgarograsso	03013034
Lombardia	CO	Cabiate	03013035
Lombardia	CO	Cadorago	03013036
Lombardia	CO	Caglio	03013037
Lombardia	CO	Cagno	03013038
Lombardia	CO	Campione D'italia	03013040
Lombardia	CO	Cantu'	03013041
Lombardia	CO	Canzo	03013042

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	CO	Capiago Intimiano	03013043
Lombardia	CO	Carate Urio	03013044
Lombardia	CO	Carbonate	03013045
Lombardia	CO	Carimate	03013046
Lombardia	CO	Carlazzo	03013047
Lombardia	CO	Carugo	03013048
Lombardia	CO	Casasco D'intelvi	03013050
Lombardia	CO	Caslino D'erba	03013052
Lombardia	CO	Casnate Con Bernate	03013053
Lombardia	CO	Cassina Rizzardi	03013055
Lombardia	CO	Castelmarte	03013058
Lombardia	CO	Castelnuovo Bozzente	03013059
Lombardia	CO	Castiglione D'intelvi	03013060
Lombardia	CO	Cavallasca	03013061
Lombardia	CO	Cavargna	03013062
Lombardia	CO	Cerano D'intelvi	03013063
Lombardia	CO	Cermenate	03013064
Lombardia	CO	Cernobbio	03013065
Lombardia	CO	Cirimido	03013068
Lombardia	CO	Civenna	03013070
Lombardia	CO	Claino Con Osteno	03013071
Lombardia	CO	Colonno	03013074
Lombardia	CO	Como	03013075
Lombardia	CO	Consiglio Di Rumo	03013076
Lombardia	CO	Corrido	03013077
Lombardia	CO	Cremia	03013083
Lombardia	CO	Cucciago	03013084
Lombardia	CO	Cusino	03013085
Lombardia	CO	Dizzasco	03013087
Lombardia	CO	Domaso	03013089
Lombardia	CO	Dongo	03013090
Lombardia	CO	Dosso Del Liro	03013092
Lombardia	CO	Drezzo	03013093
Lombardia	CO	Erba	03013095
Lombardia	CO	Eupilio	03013097
Lombardia	CO	Faggeto Lario	03013098
Lombardia	CO	Faloppio	03013099
Lombardia	CO	Fenegro'	03013100
Lombardia	CO	Figino Serenza	03013101
Lombardia	CO	Fino Mornasco	03013102
Lombardia	CO	Garzeno	03013106
Lombardia	CO	Gera Lario	03013107
Lombardia	CO	Germasino	03013108
Lombardia	CO	Gironico	03013109
Lombardia	CO	Grandate	03013110
Lombardia	CO	Grandola Ed Uniti	03013111
Lombardia	CO	Gravedona	03013112

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	CO	Griante	03013113
Lombardia	CO	Guanzate	03013114
Lombardia	CO	Inverigo	03013118
Lombardia	CO	Laglio	03013119
Lombardia	CO	Laino	03013120
Lombardia	CO	Lambrugo	03013121
Lombardia	CO	Lanzo D'intelvi	03013122
Lombardia	CO	Lasnigo	03013123
Lombardia	CO	Lenno	03013125
Lombardia	CO	Lezzeno	03013126
Lombardia	CO	Limido Comasco	03013128
Lombardia	CO	Lipomo	03013129
Lombardia	CO	Livo	03013130
Lombardia	CO	Locate Varesino	03013131
Lombardia	CO	Lomazzo	03013133
Lombardia	CO	Longone Al Segrino	03013134
Lombardia	CO	Luisago	03013135
Lombardia	CO	Lurago D'erba	03013136
Lombardia	CO	Lurago Marinone	03013137
Lombardia	CO	Lurate Caccivio	03013138
Lombardia	CO	Magreglio	03013139
Lombardia	CO	Mariano Comense	03013143
Lombardia	CO	Maslianico	03013144
Lombardia	CO	Menaggio	03013145
Lombardia	CO	Merone	03013147
Lombardia	CO	Mezzegra	03013148
Lombardia	CO	Moltrasio	03013152
Lombardia	CO	Monguzzo	03013153
Lombardia	CO	Montano Lucino	03013154
Lombardia	CO	Montemezzo	03013155
Lombardia	CO	Montorfano	03013157
Lombardia	CO	Mozzate	03013159
Lombardia	CO	Musso	03013160
Lombardia	CO	Nesso	03013161
Lombardia	CO	Novedrate	03013163
Lombardia	CO	Olgiate Comasco	03013165
Lombardia	CO	Oltrona Di San Mamette	03013169
Lombardia	CO	Orsenigo	03013170
Lombardia	CO	Ossuccio	03013172
Lombardia	CO	Pare'	03013175
Lombardia	CO	Peglio	03013178
Lombardia	CO	Pellio Intelvi	03013179
Lombardia	CO	Pianello Del Lario	03013183
Lombardia	CO	Pigra	03013184
Lombardia	CO	Plesio	03013185
Lombardia	CO	Pognana Lario	03013186
Lombardia	CO	Ponna	03013187

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	CO	Ponte Lambro	03013188
Lombardia	CO	Porlezza	03013189
Lombardia	CO	Proserpio	03013192
Lombardia	CO	Pusiano	03013193
Lombardia	CO	Ramponio Verna	03013194
Lombardia	CO	Rezzago	03013195
Lombardia	CO	Rodero	03013197
Lombardia	CO	Ronago	03013199
Lombardia	CO	Rovellasca	03013201
Lombardia	CO	Rovello Porro	03013202
Lombardia	CO	Sala Comacina	03013203
Lombardia	CO	San Bartolomeo Val Cavargna	03013204
Lombardia	CO	San Fedele Intelvi	03013205
Lombardia	CO	San Fermo Della Battaglia	03013206
Lombardia	CO	San Nazzaro Val Cavargna	03013207
Lombardia	CO	Sant'abbondio	03013208
Lombardia	CO	Santa Maria Rezzonico	03013210
Lombardia	CO	Schignano	03013211
Lombardia	CO	Senna Comasco	03013212
Lombardia	CO	Solbiate	03013215
Lombardia	CO	Sorico	03013216
Lombardia	CO	Sormano	03013217
Lombardia	CO	Stazzona	03013218
Lombardia	CO	Tavernerio	03013222
Lombardia	CO	Torno	03013223
Lombardia	CO	Tremezzo	03013225
Lombardia	CO	Trezzone	03013226
Lombardia	CO	Turate	03013227
Lombardia	CO	Uggiate-trevano	03013228
Lombardia	CO	Valbrona	03013229
Lombardia	CO	Valmorea	03013232
Lombardia	CO	Val Rezzo	03013233
Lombardia	CO	Valsolda	03013234
Lombardia	CO	Veleso	03013236
Lombardia	CO	Veniano	03013238
Lombardia	CO	Vercana	03013239
Lombardia	CO	Vertemate Con Minoprio	03013242
Lombardia	CO	Villa Guardia	03013245
Lombardia	CO	Zelbio	03013246
Lombardia	SO	Albaredo Per San Marco	03014001
Lombardia	SO	Albosaggia	03014002
Lombardia	SO	Andalo Valtellino	03014003
Lombardia	SO	Aprica	03014004
Lombardia	SO	Ardenno	03014005
Lombardia	SO	Bema	03014006
Lombardia	SO	Berbenno Di Valtellina	03014007
Lombardia	SO	Bianzone	03014008

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	SO	Bormio	03014009
Lombardia	SO	Buglio In Monte	03014010
Lombardia	SO	Caiolo	03014011
Lombardia	SO	Campodolcino	03014012
Lombardia	SO	Caspoggio	03014013
Lombardia	SO	Castello Dell'acqua	03014014
Lombardia	SO	Castione Andevenno	03014015
Lombardia	SO	Cedrasco	03014016
Lombardia	SO	Cercino	03014017
Lombardia	SO	Chiavenna	03014018
Lombardia	SO	Chiesa In Valmalenco	03014019
Lombardia	SO	Chiuro	03014020
Lombardia	SO	Cino	03014021
Lombardia	SO	Civo	03014022
Lombardia	SO	Colorina	03014023
Lombardia	SO	Cosio Valtellino	03014024
Lombardia	SO	Dazio	03014025
Lombardia	SO	Delebio	03014026
Lombardia	SO	Dubino	03014027
Lombardia	SO	Faedo Valtellino	03014028
Lombardia	SO	Forcola	03014029
Lombardia	SO	Fusine	03014030
Lombardia	SO	Gerola Alta	03014031
Lombardia	SO	Gordona	03014032
Lombardia	SO	Grosio	03014033
Lombardia	SO	Grosotto	03014034
Lombardia	SO	Madesimo	03014035
Lombardia	SO	Lanzada	03014036
Lombardia	SO	Livigno	03014037
Lombardia	SO	Lovero	03014038
Lombardia	SO	Mantello	03014039
Lombardia	SO	Mazzo Di Valtellina	03014040
Lombardia	SO	Mello	03014041
Lombardia	SO	Menarola	03014042
Lombardia	SO	Mese	03014043
Lombardia	SO	Montagna In Valtellina	03014044
Lombardia	SO	Morbegno	03014045
Lombardia	SO	Novate Mezzola	03014046
Lombardia	SO	Pedesina	03014047
Lombardia	SO	Piantedo	03014048
Lombardia	SO	Piateda	03014049
Lombardia	SO	Piuro	03014050
Lombardia	SO	Poggiridenti	03014051
Lombardia	SO	Ponte In Valtellina	03014052
Lombardia	SO	Postalesio	03014053
Lombardia	SO	Prata Camportaccio	03014054
Lombardia	SO	Rasura	03014055

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	SO	Rogolo	03014056
Lombardia	SO	Samolaco	03014057
Lombardia	SO	San Giacomo Filippo	03014058
Lombardia	SO	Sernio	03014059
Lombardia	SO	Sondalo	03014060
Lombardia	SO	Sondrio	03014061
Lombardia	SO	Spriana	03014062
Lombardia	SO	Talamona	03014063
Lombardia	SO	Tartano	03014064
Lombardia	SO	Teglio	03014065
Lombardia	SO	Tirano	03014066
Lombardia	SO	Torre Di Santa Maria	03014067
Lombardia	SO	Tovo Di Sant'agata	03014068
Lombardia	SO	Traona	03014069
Lombardia	SO	Tresivio	03014070
Lombardia	SO	Valdidentro	03014071
Lombardia	SO	Valdisotto	03014072
Lombardia	SO	Valfurva	03014073
Lombardia	SO	Val Masino	03014074
Lombardia	SO	Verceia	03014075
Lombardia	SO	Vervio	03014076
Lombardia	SO	Villa Di Chiavenna	03014077
Lombardia	SO	Villa Di Tirano	03014078
Lombardia	MI	Abbiategrasso	03015002
Lombardia	MI	Agrate Brianza	03015003
Lombardia	MI	Aicurzio	03015004
Lombardia	MI	Albairate	03015005
Lombardia	MI	Albiate	03015006
Lombardia	MI	Arconate	03015007
Lombardia	MI	Arcore	03015008
Lombardia	MI	Arese	03015009
Lombardia	MI	Arluno	03015010
Lombardia	MI	Assago	03015011
Lombardia	MI	Bareggio	03015012
Lombardia	MI	Barlassina	03015013
Lombardia	MI	Basiano	03015014
Lombardia	MI	Basiglio	03015015
Lombardia	MI	Bellinzago Lombardo	03015016
Lombardia	MI	Bellusco	03015017
Lombardia	MI	Bernareggio	03015018
Lombardia	MI	Bernate Ticino	03015019
Lombardia	MI	Besana In Brianza	03015021
Lombardia	MI	Besate	03015022
Lombardia	MI	Biassono	03015023
Lombardia	MI	Binasco	03015024
Lombardia	MI	Boffalora Sopra Ticino	03015026
Lombardia	MI	Bollate	03015027

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	MI	Bovisio-masciago	03015030
Lombardia	MI	Bresso	03015032
Lombardia	MI	Briosco	03015033
Lombardia	MI	Brugherio	03015034
Lombardia	MI	Bubbiano	03015035
Lombardia	MI	Buccinasco	03015036
Lombardia	MI	Burago Di Molgora	03015037
Lombardia	MI	Buscate	03015038
Lombardia	MI	Busnago	03015039
Lombardia	MI	Bussero	03015040
Lombardia	MI	Busto Garolfo	03015041
Lombardia	MI	Calvignasco	03015042
Lombardia	MI	Cambiago	03015044
Lombardia	MI	Camparada	03015045
Lombardia	MI	Canegrate	03015046
Lombardia	MI	Caponago	03015047
Lombardia	MI	Carate Brianza	03015048
Lombardia	MI	Carnate	03015049
Lombardia	MI	Carpiano	03015050
Lombardia	MI	Carugate	03015051
Lombardia	MI	Casarile	03015055
Lombardia	MI	Casorezzo	03015058
Lombardia	MI	Cassano D'adda	03015059
Lombardia	MI	Cassina De'pecchi	03015060
Lombardia	MI	Cassinetta Di Lugagnano	03015061
Lombardia	MI	Castano Primo	03015062
Lombardia	MI	Cavenago Di Brianza	03015068
Lombardia	MI	Ceriano Laghetto	03015069
Lombardia	MI	Cernusco Sul Naviglio	03015070
Lombardia	MI	Cerro Al Lambro	03015071
Lombardia	MI	Cerro Maggiore	03015072
Lombardia	MI	Cesano Boscone	03015074
Lombardia	MI	Cesano Maderno	03015075
Lombardia	MI	Cesate	03015076
Lombardia	MI	Cinisello Balsamo	03015077
Lombardia	MI	Cisliano	03015078
Lombardia	MI	Cogliate	03015080
Lombardia	MI	Cologno Monzese	03015081
Lombardia	MI	Colturano	03015082
Lombardia	MI	Concorezzo	03015084
Lombardia	MI	Corbetta	03015085
Lombardia	MI	Cormano	03015086
Lombardia	MI	Cornaredo	03015087
Lombardia	MI	Cornate D'adda	03015088
Lombardia	MI	Correzzana	03015092
Lombardia	MI	Corsico	03015093
Lombardia	MI	Cuggiono	03015096

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	MI	Cusago	03015097
Lombardia	MI	Cusano Milanino	03015098
Lombardia	MI	Dairago	03015099
Lombardia	MI	Desio	03015100
Lombardia	MI	Dresano	03015101
Lombardia	MI	Gaggiano	03015103
Lombardia	MI	Garbagnate Milanese	03015105
Lombardia	MI	Gessate	03015106
Lombardia	MI	Giussano	03015107
Lombardia	MI	Gorgonzola	03015108
Lombardia	MI	Grezzago	03015110
Lombardia	MI	Gudo Visconti	03015112
Lombardia	MI	Inveruno	03015113
Lombardia	MI	Inzago	03015114
Lombardia	MI	Lacchiarella	03015115
Lombardia	MI	Lainate	03015116
Lombardia	MI	Lazzate	03015117
Lombardia	MI	Legnano	03015118
Lombardia	MI	Lentate Sul Seveso	03015119
Lombardia	MI	Lesmo	03015120
Lombardia	MI	Limbiate	03015121
Lombardia	MI	Liscate	03015122
Lombardia	MI	Lissone	03015123
Lombardia	MI	Locate Di Triulzi	03015125
Lombardia	MI	Macherio	03015129
Lombardia	MI	Magenta	03015130
Lombardia	MI	Magnago	03015131
Lombardia	MI	Marcallo Con Casone	03015134
Lombardia	MI	Masate	03015136
Lombardia	MI	Meda	03015138
Lombardia	MI	Mediglia	03015139
Lombardia	MI	Melegnano	03015140
Lombardia	MI	Melzo	03015142
Lombardia	MI	Mesero	03015144
Lombardia	MI	Mezzago	03015145
Lombardia	MI	Milano	03015146
Lombardia	MI	Misinto	03015147
Lombardia	MI	Monza	03015149
Lombardia	MI	Morimondo	03015150
Lombardia	MI	Motta Visconti	03015151
Lombardia	MI	Muggio'	03015152
Lombardia	MI	Nerviano	03015154
Lombardia	MI	Nosate	03015155
Lombardia	MI	Nova Milanese	03015156
Lombardia	MI	Novate Milanese	03015157
Lombardia	MI	Noviglio	03015158
Lombardia	MI	Opera	03015159

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	MI	Ornago	03015161
Lombardia	MI	Ossona	03015164
Lombardia	MI	Ozzero	03015165
Lombardia	MI	Paderno Dugnano	03015166
Lombardia	MI	Pantigliate	03015167
Lombardia	MI	Parabiago	03015168
Lombardia	MI	Paullo	03015169
Lombardia	MI	Pero	03015170
Lombardia	MI	Peschiera Borromeo	03015171
Lombardia	MI	Pessano Con Bornago	03015172
Lombardia	MI	Pieve Emanuele	03015173
Lombardia	MI	Pioltello	03015175
Lombardia	MI	Pogliano Milanese	03015176
Lombardia	MI	Pozzo D'adda	03015177
Lombardia	MI	Pozzuolo Martesana	03015178
Lombardia	MI	Pregnana Milanese	03015179
Lombardia	MI	Renate	03015180
Lombardia	MI	Rescaldina	03015181
Lombardia	MI	Rho	03015182
Lombardia	MI	Robecchetto Con Induno	03015183
Lombardia	MI	Robecco Sul Naviglio	03015184
Lombardia	MI	Rodano	03015185
Lombardia	MI	Roncello	03015186
Lombardia	MI	Ronco Briantino	03015187
Lombardia	MI	Rosate	03015188
Lombardia	MI	Rozzano	03015189
Lombardia	MI	San Colombano Al Lambro	03015191
Lombardia	MI	San Donato Milanese	03015192
Lombardia	MI	San Giorgio Su Legnano	03015194
Lombardia	MI	San Giuliano Milanese	03015195
Lombardia	MI	Santo Stefano Ticino	03015200
Lombardia	MI	San Vittore Olona	03015201
Lombardia	MI	San Zenone Al Lambro	03015202
Lombardia	MI	Sedriano	03015204
Lombardia	MI	Segrate	03015205
Lombardia	MI	Senago	03015206
Lombardia	MI	Seregno	03015208
Lombardia	MI	Sesto San Giovanni	03015209
Lombardia	MI	Settala	03015210
Lombardia	MI	Settimo Milanese	03015211
Lombardia	MI	Seveso	03015212
Lombardia	MI	Solaro	03015213
Lombardia	MI	Sovico	03015216
Lombardia	MI	Sulbiate	03015217
Lombardia	MI	Trezzano Rosa	03015219
Lombardia	MI	Trezzano Sul Naviglio	03015220
Lombardia	MI	Trezzo Sull'adda	03015221

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	MI	Tribiano	03015222
Lombardia	MI	Triuggio	03015223
Lombardia	MI	Truccazzano	03015224
Lombardia	MI	Turbigo	03015226
Lombardia	MI	Usmate Velate	03015227
Lombardia	MI	Vanzago	03015229
Lombardia	MI	Vaprio D'adda	03015230
Lombardia	MI	Varedo	03015231
Lombardia	MI	Vedano Al Lambro	03015232
Lombardia	MI	Veduggio Con Colzano	03015233
Lombardia	MI	Verano Brianza	03015234
Lombardia	MI	Vermezzo	03015235
Lombardia	MI	Vernate	03015236
Lombardia	MI	Vignate	03015237
Lombardia	MI	Villasanta	03015239
Lombardia	MI	Vimercate	03015241
Lombardia	MI	Vimodrone	03015242
Lombardia	MI	Vittuone	03015243
Lombardia	MI	Vizzolo Predabissi	03015244
Lombardia	MI	Zelo Surrigone	03015246
Lombardia	MI	Zibido San Giacomo	03015247
Lombardia	MI	Villa Cortese	03015248
Lombardia	MI	Vanzaghello	03015249
Lombardia	BG	Adrara San Martino	03016001
Lombardia	BG	Adrara San Rocco	03016002
Lombardia	BG	Albano Sant'alessandro	03016003
Lombardia	BG	Albino	03016004
Lombardia	BG	Alme'	03016005
Lombardia	BG	Almenno San Bartolomeo	03016006
Lombardia	BG	Almenno San Salvatore	03016007
Lombardia	BG	Alzano Lombardo	03016008
Lombardia	BG	Ambivere	03016009
Lombardia	BG	Antegnate	03016010
Lombardia	BG	Arcene	03016011
Lombardia	BG	Ardesio	03016012
Lombardia	BG	Arzago D'adda	03016013
Lombardia	BG	Averara	03016014
Lombardia	BG	Aviatico	03016015
Lombardia	BG	Azzano San Paolo	03016016
Lombardia	BG	Azzone	03016017
Lombardia	BG	Bagnatica	03016018
Lombardia	BG	Barbata	03016019
Lombardia	BG	Bariano	03016020
Lombardia	BG	Barzana	03016021
Lombardia	BG	Bedulita	03016022
Lombardia	BG	Berbenno	03016023
Lombardia	BG	Bergamo	03016024

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	BG	Berzo San Fermo	03016025
Lombardia	BG	Bianzano	03016026
Lombardia	BG	Blello	03016027
Lombardia	BG	Bolgare	03016028
Lombardia	BG	Boltiere	03016029
Lombardia	BG	Bonate Sopra	03016030
Lombardia	BG	Bonate Sotto	03016031
Lombardia	BG	Borgo Di Terzo	03016032
Lombardia	BG	Bossico	03016033
Lombardia	BG	Bottanuco	03016034
Lombardia	BG	Bracca	03016035
Lombardia	BG	Branzi	03016036
Lombardia	BG	Brembate	03016037
Lombardia	BG	Brembate Di Sopra	03016038
Lombardia	BG	Brembilla	03016039
Lombardia	BG	Brignano Gera D'adda	03016040
Lombardia	BG	Brumano	03016041
Lombardia	BG	Brusaporto	03016042
Lombardia	BG	Calcinate	03016043
Lombardia	BG	Calcio	03016044
Lombardia	BG	Calusco D'adda	03016046
Lombardia	BG	Calvenzano	03016047
Lombardia	BG	Camerata Cornello	03016048
Lombardia	BG	Canonica D'adda	03016049
Lombardia	BG	Capizzone	03016050
Lombardia	BG	Capriate San Gervasio	03016051
Lombardia	BG	Caprino Bergamasco	03016052
Lombardia	BG	Caravaggio	03016053
Lombardia	BG	Carobbio Degli Angeli	03016055
Lombardia	BG	Carona	03016056
Lombardia	BG	Carvico	03016057
Lombardia	BG	Casazza	03016058
Lombardia	BG	Casirate D'adda	03016059
Lombardia	BG	Casnigo	03016060
Lombardia	BG	Cassiglio	03016061
Lombardia	BG	Castelli Calepio	03016062
Lombardia	BG	Castel Rozzone	03016063
Lombardia	BG	Castione Della Presolana	03016064
Lombardia	BG	Castro	03016065
Lombardia	BG	Cavernago	03016066
Lombardia	BG	Cazzano Sant'andrea	03016067
Lombardia	BG	Cenate Sopra	03016068
Lombardia	BG	Cenate Sotto	03016069
Lombardia	BG	Cene	03016070
Lombardia	BG	Cerete	03016071
Lombardia	BG	Chignolo D'isola	03016072
Lombardia	BG	Chiuduno	03016073

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	BG	Cisano Bergamasco	03016074
Lombardia	BG	Ciserano	03016075
Lombardia	BG	Cividate Al Piano	03016076
Lombardia	BG	Clusone	03016077
Lombardia	BG	Colere	03016078
Lombardia	BG	Cologno Al Serio	03016079
Lombardia	BG	Colzate	03016080
Lombardia	BG	Comun Nuovo	03016081
Lombardia	BG	Corna Imagna	03016082
Lombardia	BG	Cortenova	03016083
Lombardia	BG	Costa Di Mezzate	03016084
Lombardia	BG	Costa Valle Imagna	03016085
Lombardia	BG	Costa Volpino	03016086
Lombardia	BG	Covo	03016087
Lombardia	BG	Credaro	03016088
Lombardia	BG	Curno	03016089
Lombardia	BG	Cusio	03016090
Lombardia	BG	Dalmine	03016091
Lombardia	BG	Dossena	03016092
Lombardia	BG	Endine Gaiano	03016093
Lombardia	BG	Entratico	03016094
Lombardia	BG	Fara Gera D'adda	03016096
Lombardia	BG	Fara Olivana Con Sola	03016097
Lombardia	BG	Filago	03016098
Lombardia	BG	Fino Del Monte	03016099
Lombardia	BG	Fiorano Al Serio	03016100
Lombardia	BG	Fontanella	03016101
Lombardia	BG	Fonteno	03016102
Lombardia	BG	Foppolo	03016103
Lombardia	BG	Foresto Sparso	03016104
Lombardia	BG	Fornovo San Giovanni	03016105
Lombardia	BG	Fuipiano Valle Imagna	03016106
Lombardia	BG	Gandellino	03016107
Lombardia	BG	Gandino	03016108
Lombardia	BG	Gandosso	03016109
Lombardia	BG	Gaverina Terme	03016110
Lombardia	BG	Gazzaniga	03016111
Lombardia	BG	Gerosa	03016112
Lombardia	BG	Ghisalba	03016113
Lombardia	BG	Gorlago	03016114
Lombardia	BG	Gorle	03016115
Lombardia	BG	Gorno	03016116
Lombardia	BG	Grassobbio	03016117
Lombardia	BG	Gromo	03016118
Lombardia	BG	Grone	03016119
Lombardia	BG	Grumello Del Monte	03016120
Lombardia	BG	Isola Di Fondra	03016121

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	BG	Isso	03016122
Lombardia	BG	Lallio	03016123
Lombardia	BG	Leffe	03016124
Lombardia	BG	Lenna	03016125
Lombardia	BG	Levate	03016126
Lombardia	BG	Locatello	03016127
Lombardia	BG	Lovere	03016128
Lombardia	BG	Lurano	03016129
Lombardia	BG	Luzzana	03016130
Lombardia	BG	Madone	03016131
Lombardia	BG	Mapello	03016132
Lombardia	BG	Martinengo	03016133
Lombardia	BG	Mezzoldo	03016134
Lombardia	BG	Misano Di Gera D'adda	03016135
Lombardia	BG	Moio De'calvi	03016136
Lombardia	BG	Monasterolo Del Castello	03016137
Lombardia	BG	Montello	03016139
Lombardia	BG	Morengo	03016140
Lombardia	BG	Mornico Al Serio	03016141
Lombardia	BG	Mozzanica	03016142
Lombardia	BG	Mozzo	03016143
Lombardia	BG	Nembro	03016144
Lombardia	BG	Olmo Al Brembo	03016145
Lombardia	BG	Oltre Il Colle	03016146
Lombardia	BG	Oltressenda Alta	03016147
Lombardia	BG	Oneta	03016148
Lombardia	BG	Onore	03016149
Lombardia	BG	Orio Al Serio	03016150
Lombardia	BG	Ornica	03016151
Lombardia	BG	Osio Sopra	03016152
Lombardia	BG	Osio Sotto	03016153
Lombardia	BG	Pagazzano	03016154
Lombardia	BG	Paladina	03016155
Lombardia	BG	Palazzago	03016156
Lombardia	BG	Palosco	03016157
Lombardia	BG	Parre	03016158
Lombardia	BG	Parzanica	03016159
Lombardia	BG	Pedrengo	03016160
Lombardia	BG	Peia	03016161
Lombardia	BG	Pianico	03016162
Lombardia	BG	Piario	03016163
Lombardia	BG	Piazza Brembana	03016164
Lombardia	BG	Piazzatorre	03016165
Lombardia	BG	Piazzolo	03016166
Lombardia	BG	Pognano	03016167
Lombardia	BG	Ponte Nossa	03016168
Lombardia	BG	Ponteranica	03016169

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	BG	Ponte San Pietro	03016170
Lombardia	BG	Pontida	03016171
Lombardia	BG	Pontirolo Nuovo	03016172
Lombardia	BG	Pradalunga	03016173
Lombardia	BG	Predore	03016174
Lombardia	BG	Premolo	03016175
Lombardia	BG	Presezzo	03016176
Lombardia	BG	Pumenengo	03016177
Lombardia	BG	Ranica	03016178
Lombardia	BG	Ranzanico	03016179
Lombardia	BG	Riva Di Solto	03016180
Lombardia	BG	Rogno	03016182
Lombardia	BG	Romano Di Lombardia	03016183
Lombardia	BG	Roncobello	03016184
Lombardia	BG	Roncola	03016185
Lombardia	BG	Rota D'imagna	03016186
Lombardia	BG	Rovetta	03016187
Lombardia	BG	San Giovanni Bianco	03016188
Lombardia	BG	San Paolo D'argon	03016189
Lombardia	BG	San Pellegrino Terme	03016190
Lombardia	BG	Santa Brigida	03016191
Lombardia	BG	Sant'omobono Imagna	03016192
Lombardia	BG	Sarnico	03016193
Lombardia	BG	Scanzorosciate	03016194
Lombardia	BG	Schilpario	03016195
Lombardia	BG	Sedrina	03016196
Lombardia	BG	Selvino	03016197
Lombardia	BG	Seriate	03016198
Lombardia	BG	Serina	03016199
Lombardia	BG	Solto Collina	03016200
Lombardia	BG	Songavazzo	03016201
Lombardia	BG	Sorisole	03016202
Lombardia	BG	Sotto Il Monte Giovanni Xxiii	03016203
Lombardia	BG	Sovere	03016204
Lombardia	BG	Spinone Al Lago	03016205
Lombardia	BG	Spirano	03016206
Lombardia	BG	Stezzano	03016207
Lombardia	BG	Strozza	03016208
Lombardia	BG	Suisio	03016209
Lombardia	BG	Taleggio	03016210
Lombardia	BG	Tavernola Bergamasca	03016211
Lombardia	BG	Telgate	03016212
Lombardia	BG	Terno D'isola	03016213
Lombardia	BG	Torre Boldone	03016214
Lombardia	BG	Torre De'roveri	03016216
Lombardia	BG	Torre Pallavicina	03016217
Lombardia	BG	Trescore Balneario	03016218

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	BG	Treviglio	03016219
Lombardia	BG	Treviolo	03016220
Lombardia	BG	Ubiale Clanezzo	03016221
Lombardia	BG	Urgnano	03016222
Lombardia	BG	Valbondione	03016223
Lombardia	BG	Valbrembo	03016224
Lombardia	BG	Valgoglio	03016225
Lombardia	BG	Valleve	03016226
Lombardia	BG	Valnegra	03016227
Lombardia	BG	Valsecca	03016228
Lombardia	BG	Valtorta	03016229
Lombardia	BG	Vedeseta	03016230
Lombardia	BG	Verdellino	03016232
Lombardia	BG	Verdello	03016233
Lombardia	BG	Vertova	03016234
Lombardia	BG	Viadanica	03016235
Lombardia	BG	Vigano San Martino	03016236
Lombardia	BG	Vigolo	03016237
Lombardia	BG	Villa D'adda	03016238
Lombardia	BG	Villa D'alme'	03016239
Lombardia	BG	Villa Di Serio	03016240
Lombardia	BG	Villa D'ogna	03016241
Lombardia	BG	Villongo	03016242
Lombardia	BG	Vilminore Di Scalve	03016243
Lombardia	BG	Zandobbio	03016244
Lombardia	BG	Zanica	03016245
Lombardia	BG	Zogno	03016246
Lombardia	BG	Costa Di Serina	03016247
Lombardia	BG	Algua	03016248
Lombardia	BG	Cornalba	03016249
Lombardia	BG	Medolago	03016250
Lombardia	BG	Solza	03016251
Lombardia	BS	Acquafredda	03017001
Lombardia	BS	Adro	03017002
Lombardia	BS	Agnosine	03017003
Lombardia	BS	Alfianello	03017004
Lombardia	BS	Anfo	03017005
Lombardia	BS	Angolo Terme	03017006
Lombardia	BS	Artogne	03017007
Lombardia	BS	Azzano Mella	03017008
Lombardia	BS	Bagnolo Mella	03017009
Lombardia	BS	Bagolino	03017010
Lombardia	BS	Barbariga	03017011
Lombardia	BS	Barghe	03017012
Lombardia	BS	Bassano Bresciano	03017013
Lombardia	BS	Bedizzole	03017014
Lombardia	BS	Berlingo	03017015

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	BS	Berzo Demo	03017016
Lombardia	BS	Berzo Inferiore	03017017
Lombardia	BS	Bienno	03017018
Lombardia	BS	Bione	03017019
Lombardia	BS	Borgo San Giacomo	03017020
Lombardia	BS	Borgosatollo	03017021
Lombardia	BS	Borno	03017022
Lombardia	BS	Botticino	03017023
Lombardia	BS	Bovegno	03017024
Lombardia	BS	Bovezzo	03017025
Lombardia	BS	Brandico	03017026
Lombardia	BS	Braone	03017027
Lombardia	BS	Breno	03017028
Lombardia	BS	Brescia	03017029
Lombardia	BS	Brione	03017030
Lombardia	BS	Caino	03017031
Lombardia	BS	Calcinato	03017032
Lombardia	BS	Calvagese Della Riviera	03017033
Lombardia	BS	Calvisano	03017034
Lombardia	BS	Capo Di Ponte	03017035
Lombardia	BS	Capovalle	03017036
Lombardia	BS	Capriano Del Colle	03017037
Lombardia	BS	Capriolo	03017038
Lombardia	BS	Carpenedolo	03017039
Lombardia	BS	Castegnato	03017040
Lombardia	BS	Castelcovati	03017041
Lombardia	BS	Castel Mella	03017042
Lombardia	BS	Castenedolo	03017043
Lombardia	BS	Casto	03017044
Lombardia	BS	Castrezzato	03017045
Lombardia	BS	Cazzago San Martino	03017046
Lombardia	BS	Cedegolo	03017047
Lombardia	BS	Cellatica	03017048
Lombardia	BS	Cerveno	03017049
Lombardia	BS	Ceto	03017050
Lombardia	BS	Cevo	03017051
Lombardia	BS	Chiari	03017052
Lombardia	BS	Cigole	03017053
Lombardia	BS	Cimbergo	03017054
Lombardia	BS	Cividate Camuno	03017055
Lombardia	BS	Coccaglio	03017056
Lombardia	BS	Collebeato	03017057
Lombardia	BS	Collio	03017058
Lombardia	BS	Cologne	03017059
Lombardia	BS	Comezzano-cizzago	03017060
Lombardia	BS	Concesio	03017061
Lombardia	BS	Corte Franca	03017062

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	BS	Corteno Golgi	03017063
Lombardia	BS	Corzano	03017064
Lombardia	BS	Darfo Boario Terme	03017065
Lombardia	BS	Dello	03017066
Lombardia	BS	Desenzano Del Garda	03017067
Lombardia	BS	Edolo	03017068
Lombardia	BS	Erbusco	03017069
Lombardia	BS	Esine	03017070
Lombardia	BS	Fiesse	03017071
Lombardia	BS	Flero	03017072
Lombardia	BS	Gambara	03017073
Lombardia	BS	Gardone Riviera	03017074
Lombardia	BS	Gardone Val Trompia	03017075
Lombardia	BS	Gargnano	03017076
Lombardia	BS	Gavardo	03017077
Lombardia	BS	Ghedi	03017078
Lombardia	BS	Gianico	03017079
Lombardia	BS	Gottolengo	03017080
Lombardia	BS	Gussago	03017081
Lombardia	BS	Idro	03017082
Lombardia	BS	Incudine	03017083
Lombardia	BS	Irma	03017084
Lombardia	BS	Iseo	03017085
Lombardia	BS	Isorella	03017086
Lombardia	BS	Lavenone	03017087
Lombardia	BS	Leno	03017088
Lombardia	BS	Limone Sul Garda	03017089
Lombardia	BS	Lodrino	03017090
Lombardia	BS	Lograto	03017091
Lombardia	BS	Lonato	03017092
Lombardia	BS	Longhena	03017093
Lombardia	BS	Losine	03017094
Lombardia	BS	Lozio	03017095
Lombardia	BS	Lumezzane	03017096
Lombardia	BS	Maclodio	03017097
Lombardia	BS	Magasa	03017098
Lombardia	BS	Mairano	03017099
Lombardia	BS	Malegno	03017100
Lombardia	BS	Malonno	03017101
Lombardia	BS	Manerba Del Garda	03017102
Lombardia	BS	Manerbio	03017103
Lombardia	BS	Marcheno	03017104
Lombardia	BS	Marmentino	03017105
Lombardia	BS	Marone	03017106
Lombardia	BS	Mazzano	03017107
Lombardia	BS	Milzano	03017108
Lombardia	BS	Moniga Del Garda	03017109

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	BS	Monno	03017110
Lombardia	BS	Monte Isola	03017111
Lombardia	BS	Monticelli Brusati	03017112
Lombardia	BS	Montichiari	03017113
Lombardia	BS	Montirone	03017114
Lombardia	BS	Mura	03017115
Lombardia	BS	Muscoline	03017116
Lombardia	BS	Nave	03017117
Lombardia	BS	Niardo	03017118
Lombardia	BS	Nuvolento	03017119
Lombardia	BS	Nuvolera	03017120
Lombardia	BS	Odolo	03017121
Lombardia	BS	Offlaga	03017122
Lombardia	BS	Ome	03017123
Lombardia	BS	Ono San Pietro	03017124
Lombardia	BS	Orzinuovi	03017125
Lombardia	BS	Orzivecchi	03017126
Lombardia	BS	Ospitaletto	03017127
Lombardia	BS	Ossimo	03017128
Lombardia	BS	Padenghe Sul Garda	03017129
Lombardia	BS	Paderno Franciacorta	03017130
Lombardia	BS	Paisco Loveno	03017131
Lombardia	BS	Paitone	03017132
Lombardia	BS	Palazzolo Sull'oglio	03017133
Lombardia	BS	Paratico	03017134
Lombardia	BS	Paspardo	03017135
Lombardia	BS	Passirano	03017136
Lombardia	BS	Pavone Del Mella	03017137
Lombardia	BS	San Paolo	03017138
Lombardia	BS	Pertica Alta	03017139
Lombardia	BS	Pertica Bassa	03017140
Lombardia	BS	Pezzaze	03017141
Lombardia	BS	Pian Camuno	03017142
Lombardia	BS	Pisogne	03017143
Lombardia	BS	Polaveno	03017144
Lombardia	BS	Polpenazze Del Garda	03017145
Lombardia	BS	Pompiano	03017146
Lombardia	BS	Poncarale	03017147
Lombardia	BS	Ponte Di Legno	03017148
Lombardia	BS	Pontevico	03017149
Lombardia	BS	Pontoglio	03017150
Lombardia	BS	Pozzolengo	03017151
Lombardia	BS	Pralboino	03017152
Lombardia	BS	Preseglie	03017153
Lombardia	BS	Prestine	03017154
Lombardia	BS	Prevalle	03017155
Lombardia	BS	Provaglio D'iseo	03017156

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	BS	Provaglio Val Sabbia	03017157
Lombardia	BS	Puegnago Sul Garda	03017158
Lombardia	BS	Quinzano D'oglio	03017159
Lombardia	BS	Remedello	03017160
Lombardia	BS	Rezzato	03017161
Lombardia	BS	Roccafranca	03017162
Lombardia	BS	Rodengo-saiano	03017163
Lombardia	BS	Roe'volciano	03017164
Lombardia	BS	Roncadelle	03017165
Lombardia	BS	Rovato	03017166
Lombardia	BS	Rudiano	03017167
Lombardia	BS	Sabbio Chiese	03017168
Lombardia	BS	Sale Marasino	03017169
Lombardia	BS	Salo'	03017170
Lombardia	BS	San Felice Del Benaco	03017171
Lombardia	BS	San Gervasio Bresciano	03017172
Lombardia	BS	San Zeno Naviglio	03017173
Lombardia	BS	Sarezzo	03017174
Lombardia	BS	Saviore Dell'adamello	03017175
Lombardia	BS	Sellero	03017176
Lombardia	BS	Seniga	03017177
Lombardia	BS	Serle	03017178
Lombardia	BS	Sirmione	03017179
Lombardia	BS	Soiano Del Lago	03017180
Lombardia	BS	Sonico	03017181
Lombardia	BS	Sulzano	03017182
Lombardia	BS	Tavernole Sul Mella	03017183
Lombardia	BS	Temu'	03017184
Lombardia	BS	Tignale	03017185
Lombardia	BS	Torbole Casaglia	03017186
Lombardia	BS	Toscolano-maderno	03017187
Lombardia	BS	Travagliato	03017188
Lombardia	BS	Tremosine	03017189
Lombardia	BS	Trenzano	03017190
Lombardia	BS	Treviso Bresciano	03017191
Lombardia	BS	Urago D'oglio	03017192
Lombardia	BS	Vallio Terme	03017193
Lombardia	BS	Valvestino	03017194
Lombardia	BS	Verolanuova	03017195
Lombardia	BS	Verolavecchia	03017196
Lombardia	BS	Vestone	03017197
Lombardia	BS	Vezza D'oglio	03017198
Lombardia	BS	Villa Carcina	03017199
Lombardia	BS	Villachiara	03017200
Lombardia	BS	Villanuova Sul Clisi	03017201
Lombardia	BS	Vione	03017202
Lombardia	BS	Visano	03017203

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	BS	Vobarno	03017204
Lombardia	BS	Zone	03017205
Lombardia	BS	Piancogno	03017206
Lombardia	PV	Alagna	03018001
Lombardia	PV	Albaredo Arnaboldi	03018002
Lombardia	PV	Albonese	03018003
Lombardia	PV	Albuzzano	03018004
Lombardia	PV	Arena Po	03018005
Lombardia	PV	Badia Pavese	03018006
Lombardia	PV	Bagnaria	03018007
Lombardia	PV	Barbianello	03018008
Lombardia	PV	Bascape'	03018009
Lombardia	PV	Bastida De'dossi	03018010
Lombardia	PV	Bastida Pancarana	03018011
Lombardia	PV	Battuda	03018012
Lombardia	PV	Belgioioso	03018013
Lombardia	PV	Bereguardo	03018014
Lombardia	PV	Borgarello	03018015
Lombardia	PV	Borgo Priolo	03018016
Lombardia	PV	Borgoratto Mormorolo	03018017
Lombardia	PV	Borgo San Siro	03018018
Lombardia	PV	Bornasco	03018019
Lombardia	PV	Bosnasco	03018020
Lombardia	PV	Brallo Di Pregola	03018021
Lombardia	PV	Breme	03018022
Lombardia	PV	Bressana Bottarone	03018023
Lombardia	PV	Broni	03018024
Lombardia	PV	Calvignano	03018025
Lombardia	PV	Campospinoso	03018026
Lombardia	PV	Candia Lomellina	03018027
Lombardia	PV	Canevino	03018028
Lombardia	PV	Canneto Pavese	03018029
Lombardia	PV	Carbonara Al Ticino	03018030
Lombardia	PV	Casanova Lonati	03018031
Lombardia	PV	Casatisma	03018032
Lombardia	PV	Casei Gerola	03018033
Lombardia	PV	Casorate Primo	03018034
Lombardia	PV	Cassolnovo	03018035
Lombardia	PV	Castana	03018036
Lombardia	PV	Casteggio	03018037
Lombardia	PV	Castelletto Di Branduzzo	03018038
Lombardia	PV	Castello D'agogna	03018039
Lombardia	PV	Castelnovetto	03018040
Lombardia	PV	Cava Manara	03018041
Lombardia	PV	Cecima	03018042
Lombardia	PV	Ceranova	03018043
Lombardia	PV	Ceretto Lomellina	03018044

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	PV	Cergnago	03018045
Lombardia	PV	Certosa Di Pavia	03018046
Lombardia	PV	Cervesina	03018047
Lombardia	PV	Chignolo Po	03018048
Lombardia	PV	Cigognola	03018049
Lombardia	PV	Cilavegna	03018050
Lombardia	PV	Codevilla	03018051
Lombardia	PV	Confienza	03018052
Lombardia	PV	Copiano	03018053
Lombardia	PV	Corana	03018054
Lombardia	PV	Cornale	03018055
Lombardia	PV	Corteolona	03018056
Lombardia	PV	Corvino San Quirico	03018057
Lombardia	PV	Costa De'nobili	03018058
Lombardia	PV	Cozzo	03018059
Lombardia	PV	Cura Carpignano	03018060
Lombardia	PV	Dorno	03018061
Lombardia	PV	Ferrera Erbognone	03018062
Lombardia	PV	Filighera	03018063
Lombardia	PV	Fortunago	03018064
Lombardia	PV	Frascarolo	03018065
Lombardia	PV	Galliavola	03018066
Lombardia	PV	Gambarana	03018067
Lombardia	PV	Gambolo'	03018068
Lombardia	PV	Garlasco	03018069
Lombardia	PV	Genzone	03018070
Lombardia	PV	Gerenzago	03018071
Lombardia	PV	Giussago	03018072
Lombardia	PV	Godiasco	03018073
Lombardia	PV	Golferenzo	03018074
Lombardia	PV	Gravellona Lomellina	03018075
Lombardia	PV	Gropello Cairoli	03018076
Lombardia	PV	Inverno E Monteleone	03018077
Lombardia	PV	Landriano	03018078
Lombardia	PV	Langosco	03018079
Lombardia	PV	Lardirago	03018080
Lombardia	PV	Linarolo	03018081
Lombardia	PV	Lirio	03018082
Lombardia	PV	Lomello	03018083
Lombardia	PV	Lungavilla	03018084
Lombardia	PV	Magherno	03018085
Lombardia	PV	Marcignago	03018086
Lombardia	PV	Marzano	03018087
Lombardia	PV	Mede	03018088
Lombardia	PV	Menconico	03018089
Lombardia	PV	Mezzana Bigli	03018090
Lombardia	PV	Mezzana Rabattone	03018091

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	PV	Mezzanino	03018092
Lombardia	PV	Miradolo Terme	03018093
Lombardia	PV	Montalto Pavese	03018094
Lombardia	PV	Montebello Della Battaglia	03018095
Lombardia	PV	Montecalvo Versiggia	03018096
Lombardia	PV	Montescano	03018097
Lombardia	PV	Montesegale	03018098
Lombardia	PV	Monticelli Pavese	03018099
Lombardia	PV	Montu'beccaria	03018100
Lombardia	PV	Mornico Losana	03018101
Lombardia	PV	Mortara	03018102
Lombardia	PV	Nicorvo	03018103
Lombardia	PV	Olevano Di Lomellina	03018104
Lombardia	PV	Oliva Gessi	03018105
Lombardia	PV	Ottobiano	03018106
Lombardia	PV	Palestro	03018107
Lombardia	PV	Pancarana	03018108
Lombardia	PV	Parona	03018109
Lombardia	PV	Pavia	03018110
Lombardia	PV	Pietra De'giorgi	03018111
Lombardia	PV	Pieve Albignola	03018112
Lombardia	PV	Pieve Del Cairo	03018113
Lombardia	PV	Pieve Porto Morone	03018114
Lombardia	PV	Pinarolo Po	03018115
Lombardia	PV	Pizzale	03018116
Lombardia	PV	Ponte Nizza	03018117
Lombardia	PV	Portalbera	03018118
Lombardia	PV	Rea	03018119
Lombardia	PV	Redavalle	03018120
Lombardia	PV	Retorbido	03018121
Lombardia	PV	Rivanazzano	03018122
Lombardia	PV	Robbio	03018123
Lombardia	PV	Robecco Pavese	03018124
Lombardia	PV	Rocca De'giorgi	03018125
Lombardia	PV	Rocca Susella	03018126
Lombardia	PV	Rognano	03018127
Lombardia	PV	Romagnese	03018128
Lombardia	PV	Roncaro	03018129
Lombardia	PV	Rosasco	03018130
Lombardia	PV	Rovescala	03018131
Lombardia	PV	Ruino	03018132
Lombardia	PV	San Cipriano Po	03018133
Lombardia	PV	San Damiano Al Colle	03018134
Lombardia	PV	San Genesio Ed Uniti	03018135
Lombardia	PV	San Giorgio Di Lomellina	03018136
Lombardia	PV	San Martino Siccomario	03018137
Lombardia	PV	Sannazzaro De'burgondi	03018138

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	PV	Santa Cristina E Bissone	03018139
Lombardia	PV	Santa Giuletta	03018140
Lombardia	PV	Sant'alessio Con Vialone	03018141
Lombardia	PV	Santa Margherita Di Staffora	03018142
Lombardia	PV	Santa Maria Della Versa	03018143
Lombardia	PV	Sant'angelo Lomellina	03018144
Lombardia	PV	San Zenone Al Po	03018145
Lombardia	PV	Sartirana Lomellina	03018146
Lombardia	PV	Scaldasole	03018147
Lombardia	PV	Semiana	03018148
Lombardia	PV	Silvano Pietra	03018149
Lombardia	PV	Siziano	03018150
Lombardia	PV	Sommo	03018151
Lombardia	PV	Spessa	03018152
Lombardia	PV	Stradella	03018153
Lombardia	PV	Suardi	03018154
Lombardia	PV	Torrazza Coste	03018155
Lombardia	PV	Torre Beretti E Castellaro	03018156
Lombardia	PV	Torre D'arese	03018157
Lombardia	PV	Torre De'negri	03018158
Lombardia	PV	Torre D'isola	03018159
Lombardia	PV	Torrevecchia Pia	03018160
Lombardia	PV	Torricella Verzate	03018161
Lombardia	PV	Travaco'siccomario	03018162
Lombardia	PV	Trivolzio	03018163
Lombardia	PV	Tromello	03018164
Lombardia	PV	Trovo	03018165
Lombardia	PV	Val Di Nizza	03018166
Lombardia	PV	Valeggio	03018167
Lombardia	PV	Valle Lomellina	03018168
Lombardia	PV	Valle Salimbene	03018169
Lombardia	PV	Valverde	03018170
Lombardia	PV	Varzi	03018171
Lombardia	PV	Velezzo Lomellina	03018172
Lombardia	PV	Vellezzo Bellini	03018173
Lombardia	PV	Verretto	03018174
Lombardia	PV	Verrua Po	03018175
Lombardia	PV	Vidigulfo	03018176
Lombardia	PV	Vigevano	03018177
Lombardia	PV	Villa Biscossi	03018178
Lombardia	PV	Villanova D'ardenghi	03018179
Lombardia	PV	Villanterio	03018180
Lombardia	PV	Vistarino	03018181
Lombardia	PV	Voghera	03018182
Lombardia	PV	Volpara	03018183
Lombardia	PV	Zavattarello	03018184
Lombardia	PV	Zeccone	03018185

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	PV	Zeme	03018186
Lombardia	PV	Zenevredo	03018187
Lombardia	PV	Zerbo	03018188
Lombardia	PV	Zerbolo'	03018189
Lombardia	PV	Zinasco	03018190
Lombardia	CR	Acquanegra Cremonese	03019001
Lombardia	CR	Agnadello	03019002
Lombardia	CR	Annicco	03019003
Lombardia	CR	Azzanello	03019004
Lombardia	CR	Bagnolo Cremasco	03019005
Lombardia	CR	Bonemerse	03019006
Lombardia	CR	Bordolano	03019007
Lombardia	CR	Ca'd'andrea	03019008
Lombardia	CR	Calvatone	03019009
Lombardia	CR	Camisano	03019010
Lombardia	CR	Campagnola Cremasca	03019011
Lombardia	CR	Capergnanica	03019012
Lombardia	CR	Cappella Cantone	03019013
Lombardia	CR	Cappella De'picenardi	03019014
Lombardia	CR	Capralba	03019015
Lombardia	CR	Casalbuttano Ed Uniti	03019016
Lombardia	CR	Casale Cremasco-vidolasco	03019017
Lombardia	CR	Casaletto Ceredano	03019018
Lombardia	CR	Casaletto Di Sopra	03019019
Lombardia	CR	Casaletto Vaprio	03019020
Lombardia	CR	Casalmaggiore	03019021
Lombardia	CR	Casalmorano	03019022
Lombardia	CR	Casteldidone	03019023
Lombardia	CR	Castel Gabbiano	03019024
Lombardia	CR	Castelleone	03019025
Lombardia	CR	Castelverde	03019026
Lombardia	CR	Castelvisconti	03019027
Lombardia	CR	Cella Dati	03019028
Lombardia	CR	Chieve	03019029
Lombardia	CR	Cicognolo	03019030
Lombardia	CR	Cingia De'botti	03019031
Lombardia	CR	Corte De'cortesi Con Cignone	03019032
Lombardia	CR	Corte De'frati	03019033
Lombardia	CR	Credera Rubbiano	03019034
Lombardia	CR	Crema	03019035
Lombardia	CR	Cremona	03019036
Lombardia	CR	Cremosano	03019037
Lombardia	CR	Crotta D'adda	03019038
Lombardia	CR	Cumignano Sul Naviglio	03019039
Lombardia	CR	Derovere	03019040
Lombardia	CR	Dovera	03019041
Lombardia	CR	Drizzona	03019042

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	CR	Fiesco	03019043
Lombardia	CR	Formigara	03019044
Lombardia	CR	Gabbioneta-binanuova	03019045
Lombardia	CR	Gadesco-pieve Delmona	03019046
Lombardia	CR	Genivolta	03019047
Lombardia	CR	Gerre De'caprioli	03019048
Lombardia	CR	Gombito	03019049
Lombardia	CR	Grontardo	03019050
Lombardia	CR	Grumello Cremonese Ed Uniti	03019051
Lombardia	CR	Gussola	03019052
Lombardia	CR	Isola Dovarese	03019053
Lombardia	CR	Izano	03019054
Lombardia	CR	Madignano	03019055
Lombardia	CR	Malagnino	03019056
Lombardia	CR	Martignana Di Po	03019057
Lombardia	CR	Monte Cremasco	03019058
Lombardia	CR	Montodine	03019059
Lombardia	CR	Moscazzano	03019060
Lombardia	CR	Motta Baluffi	03019061
Lombardia	CR	Offanengo	03019062
Lombardia	CR	Olmeneta	03019063
Lombardia	CR	Ostiano	03019064
Lombardia	CR	Paderno Ponchielli	03019065
Lombardia	CR	Palazzo Pignano	03019066
Lombardia	CR	Pandino	03019067
Lombardia	CR	Persico Dosimo	03019068
Lombardia	CR	Pescarolo Ed Uniti	03019069
Lombardia	CR	Pessina Cremonese	03019070
Lombardia	CR	Piadena	03019071
Lombardia	CR	Pianengo	03019072
Lombardia	CR	Pieranica	03019073
Lombardia	CR	Pieve D'olmi	03019074
Lombardia	CR	Pieve San Giacomo	03019075
Lombardia	CR	Pizzighettone	03019076
Lombardia	CR	Pozzaglio Ed Uniti	03019077
Lombardia	CR	Quintano	03019078
Lombardia	CR	Ricengo	03019079
Lombardia	CR	Ripalta Arpina	03019080
Lombardia	CR	Ripalta Cremasca	03019081
Lombardia	CR	Ripalta Guerina	03019082
Lombardia	CR	Rivarolo Del Re Ed Uniti	03019083
Lombardia	CR	Rivolta D'adda	03019084
Lombardia	CR	Robecco D'oglio	03019085
Lombardia	CR	Romanengo	03019086
Lombardia	CR	Salvirola	03019087
Lombardia	CR	San Bassano	03019088
Lombardia	CR	San Daniele Po	03019089

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	CR	San Giovanni In Croce	03019090
Lombardia	CR	San Martino Del Lago	03019091
Lombardia	CR	Scandolara Ravara	03019092
Lombardia	CR	Scandolara Ripa D'oglio	03019093
Lombardia	CR	Sergnano	03019094
Lombardia	CR	Sesto Ed Uniti	03019095
Lombardia	CR	Solarolo Rainerio	03019096
Lombardia	CR	Soncino	03019097
Lombardia	CR	Soresina	03019098
Lombardia	CR	Sospiro	03019099
Lombardia	CR	Spinadesco	03019100
Lombardia	CR	Spineda	03019101
Lombardia	CR	Spino D'adda	03019102
Lombardia	CR	Stagno Lombardo	03019103
Lombardia	CR	Ticengo	03019104
Lombardia	CR	Torlino Vimercati	03019105
Lombardia	CR	Tornata	03019106
Lombardia	CR	Torre De'picenardi	03019107
Lombardia	CR	Torricella Del Pizzo	03019108
Lombardia	CR	Trescore Cremasco	03019109
Lombardia	CR	Trigolo	03019110
Lombardia	CR	Vaiano Cremasco	03019111
Lombardia	CR	Vailate	03019112
Lombardia	CR	Vescovato	03019113
Lombardia	CR	Volongo	03019114
Lombardia	CR	Voltido	03019115
Lombardia	MN	Acquanegra Sul Chiese	03020001
Lombardia	MN	Asola	03020002
Lombardia	MN	Bagnolo San Vito	03020003
Lombardia	MN	Borgoforte	03020005
Lombardia	MN	Borgofranco Sul Po	03020006
Lombardia	MN	Bozzolo	03020007
Lombardia	MN	Canneto Sull'oglio	03020008
Lombardia	MN	Carbonara Di Po	03020009
Lombardia	MN	Casalmoro	03020010
Lombardia	MN	Casaloldo	03020011
Lombardia	MN	Casalromano	03020012
Lombardia	MN	Castel Goffredo	03020015
Lombardia	MN	Castellucchio	03020016
Lombardia	MN	Castiglione Delle Stiviere	03020017
Lombardia	MN	Cavriana	03020018
Lombardia	MN	Ceresara	03020019
Lombardia	MN	Commessaggio	03020020
Lombardia	MN	Curtatone	03020021
Lombardia	MN	Dosolo	03020022
Lombardia	MN	Felonica	03020023
Lombardia	MN	Gazoldo Degli Ippoliti	03020024

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	MN	Gazzuolo	03020025
Lombardia	MN	Goito	03020026
Lombardia	MN	Gonzaga	03020027
Lombardia	MN	Guidizzolo	03020028
Lombardia	MN	Magnacavallo	03020029
Lombardia	MN	Mantova	03020030
Lombardia	MN	Marcaria	03020031
Lombardia	MN	Mariana Mantovana	03020032
Lombardia	MN	Marmirolo	03020033
Lombardia	MN	Medole	03020034
Lombardia	MN	Moglia	03020035
Lombardia	MN	Monzambano	03020036
Lombardia	MN	Motteggiana	03020037
Lombardia	MN	Ostiglia	03020038
Lombardia	MN	Pegognaga	03020039
Lombardia	MN	Pieve Di Coriano	03020040
Lombardia	MN	Piubega	03020041
Lombardia	MN	Poggio Rusco	03020042
Lombardia	MN	Pomponesco	03020043
Lombardia	MN	Ponti Sul Mincio	03020044
Lombardia	MN	Porto Mantovano	03020045
Lombardia	MN	Quingentole	03020046
Lombardia	MN	Quistello	03020047
Lombardia	MN	Redondesco	03020048
Lombardia	MN	Revere	03020049
Lombardia	MN	Rivarolo Mantovano	03020050
Lombardia	MN	Rodigo	03020051
Lombardia	MN	Roncoferraro	03020052
Lombardia	MN	Sabbioneta	03020054
Lombardia	MN	San Benedetto Po	03020055
Lombardia	MN	San Giacomo Delle Segnate	03020056
Lombardia	MN	San Giorgio Di Mantova	03020057
Lombardia	MN	San Giovanni Del Dosso	03020058
Lombardia	MN	San Martino Dall'argine	03020059
Lombardia	MN	Schivenoglia	03020060
Lombardia	MN	Sermide	03020061
Lombardia	MN	Serravalle A Po	03020062
Lombardia	MN	Solferino	03020063
Lombardia	MN	Sustinente	03020064
Lombardia	MN	Suzzara	03020065
Lombardia	MN	Viadana	03020066
Lombardia	MN	Villa Poma	03020067
Lombardia	MN	Virgilio	03020069
Lombardia	MN	Volta Mantovana	03020070
Lombardia	LC	Abbadia Lariana	03097001
Lombardia	LC	Airuno	03097002
Lombardia	LC	Annone Di Brianza	03097003

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	LC	Ballabio	03097004
Lombardia	LC	Barzago	03097005
Lombardia	LC	Barzano'	03097006
Lombardia	LC	Barzio	03097007
Lombardia	LC	Bellano	03097008
Lombardia	LC	Bosisio Parini	03097009
Lombardia	LC	Brivio	03097010
Lombardia	LC	Bulciago	03097011
Lombardia	LC	Calco	03097012
Lombardia	LC	Calolziocorte	03097013
Lombardia	LC	Carenno	03097014
Lombardia	LC	Casargo	03097015
Lombardia	LC	Casatenovo	03097016
Lombardia	LC	Cassago Brianza	03097017
Lombardia	LC	Cassina Valsassina	03097018
Lombardia	LC	Castello Di Brianza	03097019
Lombardia	LC	Cernusco Lombardone	03097020
Lombardia	LC	Cesana Brianza	03097021
Lombardia	LC	Civate	03097022
Lombardia	LC	Colico	03097023
Lombardia	LC	Colle Brianza	03097024
Lombardia	LC	Cortenova	03097025
Lombardia	LC	Costa Masnaga	03097026
Lombardia	LC	Crandola Valsassina	03097027
Lombardia	LC	Cremella	03097028
Lombardia	LC	Cremeno	03097029
Lombardia	LC	Dervio	03097030
Lombardia	LC	Dolzago	03097031
Lombardia	LC	Dorio	03097032
Lombardia	LC	Ello	03097033
Lombardia	LC	Erve	03097034
Lombardia	LC	Esino Lario	03097035
Lombardia	LC	Galbiate	03097036
Lombardia	LC	Garbagnate Monastero	03097037
Lombardia	LC	Garlate	03097038
Lombardia	LC	Imbersago	03097039
Lombardia	LC	Introbio	03097040
Lombardia	LC	Introzzo	03097041
Lombardia	LC	Lecco	03097042
Lombardia	LC	Lierna	03097043
Lombardia	LC	Lomagna	03097044
Lombardia	LC	Malgrate	03097045
Lombardia	LC	Mandello Del Lario	03097046
Lombardia	LC	Margno	03097047
Lombardia	LC	Merate	03097048
Lombardia	LC	Missaglia	03097049
Lombardia	LC	Moggio	03097050

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	LC	Molteno	03097051
Lombardia	LC	Monte Marenzo	03097052
Lombardia	LC	Montevecchia	03097053
Lombardia	LC	Monticello Brianza	03097054
Lombardia	LC	Morterone	03097055
Lombardia	LC	Nibionno	03097056
Lombardia	LC	Oggiono	03097057
Lombardia	LC	Olgiate Molgora	03097058
Lombardia	LC	Olginate	03097059
Lombardia	LC	Oliveto Lario	03097060
Lombardia	LC	Osnago	03097061
Lombardia	LC	Paderno D'adda	03097062
Lombardia	LC	Pagnona	03097063
Lombardia	LC	Parlasco	03097064
Lombardia	LC	Pasturo	03097065
Lombardia	LC	Perego	03097066
Lombardia	LC	Perledo	03097067
Lombardia	LC	Pescate	03097068
Lombardia	LC	Premana	03097069
Lombardia	LC	Primaluna	03097070
Lombardia	LC	Robbiate	03097071
Lombardia	LC	Rogeno	03097072
Lombardia	LC	Rovagnate	03097073
Lombardia	LC	Santa Maria Hoe'	03097074
Lombardia	LC	Sirone	03097075
Lombardia	LC	Sirtori	03097076
Lombardia	LC	Sueglio	03097077
Lombardia	LC	Suello	03097078
Lombardia	LC	Taceno	03097079
Lombardia	LC	Torre De'busi	03097080
Lombardia	LC	Tremenico	03097081
Lombardia	LC	Valgreghentino	03097082
Lombardia	LC	Valmadrera	03097083
Lombardia	LC	Varenna	03097084
Lombardia	LC	Vendrogno	03097085
Lombardia	LC	Vercurago	03097086
Lombardia	LC	Verderio Inferiore	03097087
Lombardia	LC	Verderio Superiore	03097088
Lombardia	LC	Vestreno	03097089
Lombardia	LC	Vigano'	03097090
Lombardia	LO	Abbadia Cerreto	03098001
Lombardia	LO	Bertonico	03098002
Lombardia	LO	Boffalora D'adda	03098003
Lombardia	LO	Borghetto Lodigiano	03098004
Lombardia	LO	Borgo San Giovanni	03098005
Lombardia	LO	Brembio	03098006
Lombardia	LO	Camairago	03098007

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	LO	Casaletto Lodigiano	03098008
Lombardia	LO	Casalmaiocco	03098009
Lombardia	LO	Casalpusterlengo	03098010
Lombardia	LO	Caselle Landi	03098011
Lombardia	LO	Caselle Lurani	03098012
Lombardia	LO	Castelnuovo Bocca D'adda	03098013
Lombardia	LO	Castiglione D'adda	03098014
Lombardia	LO	Castiraga Vidardo	03098015
Lombardia	LO	Cavacurta	03098016
Lombardia	LO	Cavenago D'adda	03098017
Lombardia	LO	Cervignano D'adda	03098018
Lombardia	LO	Codogno	03098019
Lombardia	LO	Comazzo	03098020
Lombardia	LO	Cornegliano Laudense	03098021
Lombardia	LO	Corno Giovine	03098022
Lombardia	LO	Cornovecchio	03098023
Lombardia	LO	Corte Palasio	03098024
Lombardia	LO	Crespiatica	03098025
Lombardia	LO	Fombio	03098026
Lombardia	LO	Galgagnano	03098027
Lombardia	LO	Graffignana	03098028
Lombardia	LO	Guardamiglio	03098029
Lombardia	LO	Livraga	03098030
Lombardia	LO	Lodi	03098031
Lombardia	LO	Lodi Vecchio	03098032
Lombardia	LO	Maccastorna	03098033
Lombardia	LO	Mairago	03098034
Lombardia	LO	Maleo	03098035
Lombardia	LO	Marudo	03098036
Lombardia	LO	Massalengo	03098037
Lombardia	LO	Meleti	03098038
Lombardia	LO	Merlino	03098039
Lombardia	LO	Montanaso Lombardo	03098040
Lombardia	LO	Mulazzano	03098041
Lombardia	LO	Orio Litta	03098042
Lombardia	LO	Ospedaletto Lodigiano	03098043
Lombardia	LO	Ossago Lodigiano	03098044
Lombardia	LO	Pieve Fissiraga	03098045
Lombardia	LO	Salerano Sul Lambro	03098046
Lombardia	LO	San Fiorano	03098047
Lombardia	LO	San Martino In Strada	03098048
Lombardia	LO	San Rocco Al Porto	03098049
Lombardia	LO	Sant'angelo Lodigiano	03098050
Lombardia	LO	Santo Stefano Lodigiano	03098051
Lombardia	LO	Secugnago	03098052
Lombardia	LO	Senna Lodigiana	03098053
Lombardia	LO	Somaglia	03098054

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Lombardia	LO	Sordio	03098055
Lombardia	LO	Tavazzano Con Villavesco	03098056
Lombardia	LO	Terranova Dei Passerini	03098057
Lombardia	LO	Turano Lodigiano	03098058
Lombardia	LO	Valera Fratta	03098059
Lombardia	LO	Villanova Del Sillaro	03098060
Lombardia	LO	Zelo Buon Persico	03098061
Trento	TN	Andalo	04022005
Trento	TN	Arco	04022006
Trento	TN	Bersone	04022012
Trento	TN	Bezzecca	04022014
Trento	TN	Bleggio Inferiore	04022016
Trento	TN	Bleggio Superiore	04022017
Trento	TN	Bocenago	04022018
Trento	TN	Bolbeno	04022019
Trento	TN	Bondo	04022020
Trento	TN	Bondone	04022021
Trento	TN	Breguzzo	04022024
Trento	TN	Brione	04022028
Trento	TN	Caderzone	04022029
Trento	TN	Calavino	04022031
Trento	TN	Carisolo	04022042
Trento	TN	Castel Condino	04022045
Trento	TN	Cavedago	04022052
Trento	TN	Cavedine	04022053
Trento	TN	Cimego	04022057
Trento	TN	Concei	04022065
Trento	TN	Condino	04022066
Trento	TN	Daone	04022072
Trento	TN	Dare'	04022073
Trento	TN	Dorsino	04022077
Trento	TN	Drena	04022078
Trento	TN	Dro	04022079
Trento	TN	Fiave'	04022083
Trento	TN	Giustino	04022093
Trento	TN	Lardaro	04022100
Trento	TN	Lasino	04022101
Trento	TN	Lomaso	04022107
Trento	TN	Massimeno	04022112
Trento	TN	Molina Di Ledro	04022119
Trento	TN	Molveno	04022120
Trento	TN	Montagne	04022122
Trento	TN	Mori	04022123
Trento	TN	Nago-torbole	04022124
Trento	TN	Padergnone	04022132
Trento	TN	Pelugo	04022138
Trento	TN	Pieve Di Bono	04022140

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Trento	TN	Pieve Di Ledro	04022141
Trento	TN	Pinzolo	04022143
Trento	TN	Praso	04022146
Trento	TN	Preore	04022148
Trento	TN	Prezzo	04022149
Trento	TN	Ragoli	04022151
Trento	TN	Riva Del Garda	04022153
Trento	TN	Roncone	04022158
Trento	TN	San Lorenzo In Banale	04022166
Trento	TN	Spiazzo	04022179
Trento	TN	Stenico	04022182
Trento	TN	Storo	04022183
Trento	TN	Strembo	04022184
Trento	TN	Tenno	04022191
Trento	TN	Terlago	04022192
Trento	TN	Tiarno Di Sopra	04022197
Trento	TN	Tiarno Di Sotto	04022198
Trento	TN	Tione Di Trento	04022199
Trento	TN	Vezzano	04022215
Trento	TN	Vigo Rendena	04022220
Trento	TN	Villa Rendena	04022223
Trento	TN	Zuclo	04022227
Veneto	VR	Affi	05023001
Veneto	VR	Bardolino	05023006
Veneto	VR	Brenzone	05023014
Veneto	VR	Castelnuovo Del Garda	05023022
Veneto	VR	Cavaion Veronese	05023023
Veneto	VR	Costermano	05023030
Veneto	VR	Garda	05023036
Veneto	VR	Lazise	05023043
Veneto	VR	Malcesine	05023045
Veneto	VR	Peschiera Del Garda	05023059
Veneto	VR	San Zeno Di Montagna	05023079
Veneto	VR	Torri Del Benaco	05023086
Veneto	VR	Valeggio Sul Mincio	05023089
Veneto	RO	Bergantino	05029006
Veneto	RO	Calto	05029008
Veneto	RO	Canaro	05029009
Veneto	RO	Castelmassa	05029012
Veneto	RO	Castelnovo Bariano	05029013
Veneto	RO	Crespino	05029019
Veneto	RO	Ficarolo	05029021
Veneto	RO	Gaiba	05029025
Veneto	RO	Guarda Veneta	05029028
Veneto	RO	Melara	05029032
Veneto	RO	Occhiobello	05029033
Veneto	RO	Papozze	05029034

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Veneto	RO	Polesella	05029037
Veneto	RO	Salara	05029042
Veneto	RO	Stienta	05029045
Veneto	RO	Villanova Marchesana	05029051
Liguria	IM	Cosio Di Arroscia	07008023
Liguria	IM	Mendatica	07008034
Liguria	IM	Pornassio	07008046
Liguria	IM	Triora	07008061
Liguria	SV	Altare	07009005
Liguria	SV	Bardineto	07009009
Liguria	SV	Bormida	07009014
Liguria	SV	Cairo Montenotte	07009015
Liguria	SV	Calice Ligure	07009016
Liguria	SV	Calizzano	07009017
Liguria	SV	Carcare	07009018
Liguria	SV	Castelvecchio Di Rocca Barbena	07009021
Liguria	SV	Cengio	07009023
Liguria	SV	Cosseria	07009026
Liguria	SV	Dego	07009027
Liguria	SV	Giusvalla	07009032
Liguria	SV	Mallare	07009036
Liguria	SV	Massimino	07009037
Liguria	SV	Millesimo	07009038
Liguria	SV	Mioglia	07009039
Liguria	SV	Murialdo	07009040
Liguria	SV	Osiglia	07009046
Liguria	SV	Pallare	07009047
Liguria	SV	Piana Crixia	07009048
Liguria	SV	Plodio	07009050
Liguria	SV	Pontinvrea	07009051
Liguria	SV	Roccavignale	07009054
Liguria	SV	Sassello	07009055
Liguria	SV	Urbe	07009063
Liguria	GE	Borzonasca	07010005
Liguria	GE	Busalla	07010006
Liguria	GE	Campo Ligure	07010008
Liguria	GE	Campomorone	07010009
Liguria	GE	Casella	07010012
Liguria	GE	Ceranesi	07010014
Liguria	GE	Crocefieschi	07010020
Liguria	GE	Fascia	07010022
Liguria	GE	Favale Di Malvaro	07010023
Liguria	GE	Fontanigorda	07010024
Liguria	GE	Gorreto	07010026
Liguria	GE	Isola Del Cantone	07010027
Liguria	GE	Lorsica	07010030
Liguria	GE	Masone	07010032

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Liguria	GE	Moconesi	07010036
Liguria	GE	Montebruno	07010038
Liguria	GE	Montoggio	07010039
Liguria	GE	Neirone	07010041
Liguria	GE	Orero	07010042
Liguria	GE	Propata	07010045
Liguria	GE	Rezzoaglio	07010048
Liguria	GE	Ronco Scrivia	07010049
Liguria	GE	Rondanina	07010050
Liguria	GE	Rossiglione	07010051
Liguria	GE	Rovegno	07010052
Liguria	GE	Santo Stefano D'aveto	07010056
Liguria	GE	Savignone	07010057
Liguria	GE	Tiglieto	07010061
Liguria	GE	Torriglia	07010062
Liguria	GE	Valbrevenna	07010065
Liguria	GE	Vobbia	07010066
Liguria	SP	Varese Ligure	07011029
Emilia-Romagna	PC	Agazzano	08033001
Emilia-Romagna	PC	Alseno	08033002
Emilia-Romagna	PC	Besenzone	08033003
Emilia-Romagna	PC	Bettola	08033004
Emilia-Romagna	PC	Bobbio	08033005
Emilia-Romagna	PC	Borgonovo Val Tidone	08033006
Emilia-Romagna	PC	Cadeo	08033007
Emilia-Romagna	PC	Calendasco	08033008
Emilia-Romagna	PC	Caminata	08033009
Emilia-Romagna	PC	Caorso	08033010
Emilia-Romagna	PC	Carpaneto Piacentino	08033011
Emilia-Romagna	PC	Castell'arquato	08033012
Emilia-Romagna	PC	Castel San Giovanni	08033013
Emilia-Romagna	PC	Castelvetro Piacentino	08033014
Emilia-Romagna	PC	Cerignale	08033015
Emilia-Romagna	PC	Coli	08033016
Emilia-Romagna	PC	Corte Brugnatella	08033017
Emilia-Romagna	PC	Cortemaggiore	08033018
Emilia-Romagna	PC	Farini	08033019
Emilia-Romagna	PC	Ferriere	08033020
Emilia-Romagna	PC	Fiorenzuola D'arda	08033021
Emilia-Romagna	PC	Gazzola	08033022
Emilia-Romagna	PC	Gossolengo	08033023
Emilia-Romagna	PC	Gragnano Trebbiense	08033024
Emilia-Romagna	PC	Gropparello	08033025
Emilia-Romagna	PC	Lugagnano Val D'arda	08033026
Emilia-Romagna	PC	Monticelli D'ongina	08033027
Emilia-Romagna	PC	Morfasso	08033028
Emilia-Romagna	PC	Nibbiano	08033029

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Emilia-Romagna	PC	Ottone	08033030
Emilia-Romagna	PC	Pecorara	08033031
Emilia-Romagna	PC	Piacenza	08033032
Emilia-Romagna	PC	Pianello Val Tidone	08033033
Emilia-Romagna	PC	Piozzano	08033034
Emilia-Romagna	PC	Podenzano	08033035
Emilia-Romagna	PC	Ponte Dell'olio	08033036
Emilia-Romagna	PC	Pontenure	08033037
Emilia-Romagna	PC	Rivergaro	08033038
Emilia-Romagna	PC	Rottofreno	08033039
Emilia-Romagna	PC	San Giorgio Piacentino	08033040
Emilia-Romagna	PC	San Pietro In Cerro	08033041
Emilia-Romagna	PC	Sarmato	08033042
Emilia-Romagna	PC	Travo	08033043
Emilia-Romagna	PC	Vernasca	08033044
Emilia-Romagna	PC	Vigolzone	08033045
Emilia-Romagna	PC	Villanova Sull'arda	08033046
Emilia-Romagna	PC	Zerba	08033047
Emilia-Romagna	PC	Ziano Piacentino	08033048
Emilia-Romagna	PR	Albareto	08034001
Emilia-Romagna	PR	Bardi	08034002
Emilia-Romagna	PR	Bedonia	08034003
Emilia-Romagna	PR	Berceto	08034004
Emilia-Romagna	PR	Bore	08034005
Emilia-Romagna	PR	Borgo Val Di Taro	08034006
Emilia-Romagna	PR	Busseto	08034007
Emilia-Romagna	PR	Calestano	08034008
Emilia-Romagna	PR	Collecchio	08034009
Emilia-Romagna	PR	Colorno	08034010
Emilia-Romagna	PR	Compiano	08034011
Emilia-Romagna	PR	Corniglio	08034012
Emilia-Romagna	PR	Felino	08034013
Emilia-Romagna	PR	Fidenza	08034014
Emilia-Romagna	PR	Fontanellato	08034015
Emilia-Romagna	PR	Fontevivo	08034016
Emilia-Romagna	PR	Fornovo Di Taro	08034017
Emilia-Romagna	PR	Langhirano	08034018
Emilia-Romagna	PR	Lesignano De'bagni	08034019
Emilia-Romagna	PR	Medesano	08034020
Emilia-Romagna	PR	Mezzani	08034021
Emilia-Romagna	PR	Monchio Delle Corti	08034022
Emilia-Romagna	PR	Montechiarugolo	08034023
Emilia-Romagna	PR	Neviano Degli Arduini	08034024
Emilia-Romagna	PR	Noceto	08034025
Emilia-Romagna	PR	Palanzano	08034026
Emilia-Romagna	PR	Parma	08034027
Emilia-Romagna	PR	Pellegrino Parmense	08034028

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Emilia-Romagna	PR	Polesine Parmense	08034029
Emilia-Romagna	PR	Roccabianca	08034030
Emilia-Romagna	PR	Sala Baganza	08034031
Emilia-Romagna	PR	Salsomaggiore Terme	08034032
Emilia-Romagna	PR	San Secondo Parmense	08034033
Emilia-Romagna	PR	Sissa	08034034
Emilia-Romagna	PR	Solignano	08034035
Emilia-Romagna	PR	Soragna	08034036
Emilia-Romagna	PR	Sorbolo	08034037
Emilia-Romagna	PR	Terenzo	08034038
Emilia-Romagna	PR	Tizzano Val Parma	08034039
Emilia-Romagna	PR	Tornolo	08034040
Emilia-Romagna	PR	Torrile	08034041
Emilia-Romagna	PR	Traversetolo	08034042
Emilia-Romagna	PR	Trecasali	08034043
Emilia-Romagna	PR	Valmozzola	08034044
Emilia-Romagna	PR	Varano De'melegari	08034045
Emilia-Romagna	PR	Varsi	08034046
Emilia-Romagna	PR	Zibello	08034048
Emilia-Romagna	RE	Albinea	08035001
Emilia-Romagna	RE	Bagnolo In Piano	08035002
Emilia-Romagna	RE	Baiso	08035003
Emilia-Romagna	RE	Bibbiano	08035004
Emilia-Romagna	RE	Boretto	08035005
Emilia-Romagna	RE	Brescello	08035006
Emilia-Romagna	RE	Busana	08035007
Emilia-Romagna	RE	Cadelbosco Di Sopra	08035008
Emilia-Romagna	RE	Campagnola Emilia	08035009
Emilia-Romagna	RE	Campegine	08035010
Emilia-Romagna	RE	Carpineti	08035011
Emilia-Romagna	RE	Casalgrande	08035012
Emilia-Romagna	RE	Casina	08035013
Emilia-Romagna	RE	Castellarano	08035014
Emilia-Romagna	RE	Castelnovo Di Sotto	08035015
Emilia-Romagna	RE	Castelnovo Ne'monti	08035016
Emilia-Romagna	RE	Cavriago	08035017
Emilia-Romagna	RE	Canossa	08035018
Emilia-Romagna	RE	Collagna	08035019
Emilia-Romagna	RE	Correggio	08035020
Emilia-Romagna	RE	Fabbrico	08035021
Emilia-Romagna	RE	Gattatico	08035022
Emilia-Romagna	RE	Gualtieri	08035023
Emilia-Romagna	RE	Guastalla	08035024
Emilia-Romagna	RE	Ligonchio	08035025
Emilia-Romagna	RE	Luzzara	08035026
Emilia-Romagna	RE	Montecchio Emilia	08035027
Emilia-Romagna	RE	Novellara	08035028

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Emilia-Romagna	RE	Poviglio	08035029
Emilia-Romagna	RE	Quattro Castella	08035030
Emilia-Romagna	RE	Ramiseto	08035031
Emilia-Romagna	RE	Reggiolo	08035032
Emilia-Romagna	RE	Reggio Nell'emilia	08035033
Emilia-Romagna	RE	Rio Saliceto	08035034
Emilia-Romagna	RE	Rolo	08035035
Emilia-Romagna	RE	Rubiera	08035036
Emilia-Romagna	RE	San Martino In Rio	08035037
Emilia-Romagna	RE	San Polo D'enza	08035038
Emilia-Romagna	RE	Sant'ilario D'enza	08035039
Emilia-Romagna	RE	Scandiano	08035040
Emilia-Romagna	RE	Toano	08035041
Emilia-Romagna	RE	Vetto	08035042
Emilia-Romagna	RE	Vezzano Sul Crostolo	08035043
Emilia-Romagna	RE	Viano	08035044
Emilia-Romagna	RE	Villa Minozzo	08035045
Emilia-Romagna	MO	Bastiglia	08036001
Emilia-Romagna	MO	Bomporto	08036002
Emilia-Romagna	MO	Campogalliano	08036003
Emilia-Romagna	MO	Camposanto	08036004
Emilia-Romagna	MO	Carpi	08036005
Emilia-Romagna	MO	Castelfranco Emilia	08036006
Emilia-Romagna	MO	Castelnuovo Rangone	08036007
Emilia-Romagna	MO	Castelvetro Di Modena	08036008
Emilia-Romagna	MO	Cavezzo	08036009
Emilia-Romagna	MO	Concordia Sulla Secchia	08036010
Emilia-Romagna	MO	Fanano	08036011
Emilia-Romagna	MO	Finale Emilia	08036012
Emilia-Romagna	MO	Fiorano Modenese	08036013
Emilia-Romagna	MO	Fiumalbo	08036014
Emilia-Romagna	MO	Formigine	08036015
Emilia-Romagna	MO	Frassinoro	08036016
Emilia-Romagna	MO	Guiglia	08036017
Emilia-Romagna	MO	Lama Mocogno	08036018
Emilia-Romagna	MO	Maranello	08036019
Emilia-Romagna	MO	Marano Sul Panaro	08036020
Emilia-Romagna	MO	Medolla	08036021
Emilia-Romagna	MO	Mirandola	08036022
Emilia-Romagna	MO	Modena	08036023
Emilia-Romagna	MO	Montecreto	08036024
Emilia-Romagna	MO	Montefiorino	08036025
Emilia-Romagna	MO	Montese	08036026
Emilia-Romagna	MO	Nonantola	08036027
Emilia-Romagna	MO	Novi Di Modena	08036028
Emilia-Romagna	MO	Palagano	08036029
Emilia-Romagna	MO	Pavullo Nel Frignano	08036030

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Emilia-Romagna	MO	Pievepelago	08036031
Emilia-Romagna	MO	Polinago	08036032
Emilia-Romagna	MO	Prignano Sulla Secchia	08036033
Emilia-Romagna	MO	Ravarino	08036034
Emilia-Romagna	MO	Riolunato	08036035
Emilia-Romagna	MO	San Cesario Sul Panaro	08036036
Emilia-Romagna	MO	San Felice Sul Panaro	08036037
Emilia-Romagna	MO	San Possidonio	08036038
Emilia-Romagna	MO	San Prospero	08036039
Emilia-Romagna	MO	Sassuolo	08036040
Emilia-Romagna	MO	Savignano Sul Panaro	08036041
Emilia-Romagna	MO	Serramazzoni	08036042
Emilia-Romagna	MO	Sestola	08036043
Emilia-Romagna	MO	Soliera	08036044
Emilia-Romagna	MO	Spilamberto	08036045
Emilia-Romagna	MO	Vignola	08036046
Emilia-Romagna	MO	Zocca	08036047
Emilia-Romagna	BO	Anzola Dell'emilia	08037001
Emilia-Romagna	BO	Bazzano	08037004
Emilia-Romagna	BO	Castel D'aiano	08037013
Emilia-Romagna	BO	Castello Di Serravalle	08037018
Emilia-Romagna	BO	Crespellano	08037023
Emilia-Romagna	BO	Crevalcore	08037024
Emilia-Romagna	BO	Lizzano In Belvedere	08037033
Emilia-Romagna	BO	Molinella	08037039
Emilia-Romagna	BO	Monteveglio	08037043
Emilia-Romagna	BO	San Giovanni In Persiceto	08037053
Emilia-Romagna	BO	Sant'agata Bolognese	08037056
Emilia-Romagna	FE	Argenta	08038001
Emilia-Romagna	FE	Berra	08038002
Emilia-Romagna	FE	Bondeno	08038003
Emilia-Romagna	FE	Cento	08038004
Emilia-Romagna	FE	Codigoro	08038005
Emilia-Romagna	FE	Comacchio	08038006
Emilia-Romagna	FE	Copparo	08038007
Emilia-Romagna	FE	Ferrara	08038008
Emilia-Romagna	FE	Formignana	08038009
Emilia-Romagna	FE	Jolanda Di Savoia	08038010
Emilia-Romagna	FE	Lagosanto	08038011
Emilia-Romagna	FE	Masi Torello	08038012
Emilia-Romagna	FE	Massa Fiscaglia	08038013
Emilia-Romagna	FE	Mesola	08038014
Emilia-Romagna	FE	Migliarino	08038015
Emilia-Romagna	FE	Mirabello	08038016
Emilia-Romagna	FE	Ostellato	08038017
Emilia-Romagna	FE	Poggio Renatico	08038018
Emilia-Romagna	FE	Portomaggiore	08038019

Regione	Provincia	Comune	ISTAT95
Emilia-Romagna	FE	Ro	08038020
Emilia-Romagna	FE	Sant'agostino	08038021
Emilia-Romagna	FE	Vigarano Mainarda	08038022
Emilia-Romagna	FE	Voghiera	08038023
Emilia-Romagna	FE	Tresigallo	08038024
Emilia-Romagna	FE	Goro	08038025
Emilia-Romagna	FE	Migliaro	08038026
Emilia-Romagna	RA	Alfonsine	08039001
Toscana	MS	Comano	09045005
Toscana	PT	Abetone	09047001

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

PARMA

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Interventi sulla rete idrografica e sui versanti

Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6ter

Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001

1. Relazione generale

Allegato 3 – Relazione sulle modifiche ed integrazioni apportate

1. Svolgimento del processo di consultazione e delle Conferenze programmatiche ai sensi della legge 365/2000

Con deliberazione n. 1 del 11 maggio 1999 il Comitato Istituzionale adottava il «Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico» e in base alle procedure definite dalla legge n. 183 del 18 maggio 1989 il Progetto di PAI veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, contestualmente, inviato alle Regioni, alle Province ed alle Amministrazioni comunali per la pubblicazione.
Ai sensi dell'articolo 18 comma 8 della stessa legge si è così aperto il processo di consultazione e istruttoria, che si è svolto attraverso la presentazione delle osservazioni alle Regioni territorialmente interessate. Tale fase è stata progressivamente supportata da vari incontri tecnici di confronto con le comunità locali, organizzati dalle Regioni con la collaborazione dell'Autorità di bacino, finalizzati alla presentazione ed alla discussione del Progetto di piano.
Nell'ambito dell'iter procedurale previsto dalla legge per l'adozione definitiva del PAI sono complessivamente pervenute alle Regioni del bacino circa 2500 osservazioni da parte di Enti locali, associazioni e privati. L'istruttoria di tali osservazioni è stata curata dagli uffici regionali di settore competenti che hanno gestito, nei rispettivi ambiti istituzionali territoriali, la raccolta sistematica e l'elaborazione di una sintesi preliminare finalizzata a fornire, a supporto dell'avvio del processo di istruttoria, un primo quadro conoscitivo in merito ai contenuti delle singole osservazioni.

A conclusione della fase di consultazione, tale documentazione è stata inviata all'Autorità di bacino per consentire la formulazione di una sintesi e interpretazione alla scala territoriale dell'intero bacino. Con l'obiettivo di fornire le informazioni necessarie per affrontare le scelte tecniche relative al riesame dell'impianto normativo del PAI, le osservazioni pervenute sono state quindi analizzate e raggruppate dalla Segreteria Tecnica in alcune tipologie prevalenti che riguardano i seguenti aspetti:

- osservazioni normative - inerenti modifiche e/o integrazioni dell'articolato normativo del PAI; interessano la metodologia di classificazione delle aree in dissesto e gli indirizzi e le procedure di adeguamento assunte dal Piano per l'attuazione alla scala di pianificazione urbanistica locale;
- osservazioni sul contenuto tecnico del piano - volte alla modifica delle norme d'uso derivanti dalle condizioni di dissesto e/o alla modifica dei perimetri delle fasce fluviali e delle aree in dissesto.

Tale lavoro di sistematizzazione delle osservazioni ha costituito un efficace strumento tecnico-operativo a supporto dell'avvio dell'attività comune di istruttoria svolta in sede di Autorità di bacino in merito all'approfondimento ed alla discussione dei problemi posti dalle osservazioni pervenute, allo scopo di affinare i contenuti metodologici e tecnici delle decisioni da intraprendere per l'accoglimento o meno delle proposte di modifica del PAI.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 272 del 12 ottobre 2000 convertito nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, il processo di istruttoria avviato è stato interessato dall'introduzione di sostanziali modifiche relative alle procedure di consultazione per giungere all'approvazione definitiva del PAI.
In particolare il comma 3 dell'articolo 1-bis della legge 365/2000 ha definito l'applicazione di una nuova procedura per l'espressione del parere sul Progetto di PAI, prevedendo che «ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria

coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una Conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino». Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, tale nuova procedura integra il parere della Regione sul Progetto di piano (così come previsto ai sensi dell'articolo 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183) prevedendo che, in sede di Conferenza programmatica, venga espresso e formalizzato un parere sul progetto di PAI, la cui adozione definitiva deve essere effettuata entro il 30 aprile 2001.

In attuazione dei suddetti criteri e modalità operative (commi 3 e 4 art. 1-bis della L. 365/2000) le Regioni hanno quindi proceduto alla convocazione delle 40 conferenze programmatiche, articolate su base provinciale o di circondari di comuni, che si sono svolte, nei rispettivi ambiti istituzionali regionali, nel periodo 12 febbraio- 6 aprile 2000 secondo il calendario allegato (*Tabella 1*).
Tutte le Regioni hanno predisposto ai fini dello svolgimento delle suddette Conferenze, con gli enti locali interessati, un quadro conoscitivo sui contenuti del Progetto di PAI, una descrizione dell'iter istruttorio seguito sulle osservazione pervenute nonché le osservazioni e le controdeduzioni regionali, ai fini di orientare la discussione ed il confronto su tutte le tematiche sollevate dalla pluralità dei soggetti coinvolti.
I pareri relativi alle proposte di modifica e di adeguamento del PAI, espressi a conclusione di ciascuna Conferenza programmatica, sono progressivamente confluiti nel processo di revisione normativa e cartografica del Piano in fase di attuazione nello stesso periodo presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino (cfr. par. 2, 3). In questo modo è stato possibile considerare e discutere preliminarmente in sede di Autorità di bacino, tutte le implicazioni procedurali connesse all'accoglimento delle osservazioni ed alla formulazione definitiva del Piano.

A partire dal nuovo quadro normativo nazionale in materia di difesa del suolo il processo di istruttoria seguito ha perciò tentato di dare concreta efficacia alle proposte di adeguamento e di revisione presentate, avviando un'attività di confronto che ha seguito l'applicazione di due principi pianificatori e procedurali strettamente connessi, che riguardano, da un lato, l'assunzione di responsabilità da parte degli enti locali interessati nel merito della gestione del rischio idraulico e idrogeologico e, dall'altro, la formulazione di un quadro programmatico condiviso della conoscenza delle condizioni di rischio e di dissesto che condizionano l'assetto territoriale del bacino del Po.

Tabella 1 - CALENDARIO DELLE CONFERENZE PROGRAMMATICHE

Giorno	data	ora	regione	provincia
Lunedi	12-feb-01	15.00	Emilia-Romagna	MO
Venerdi	16-feb-01	10.00	Emilia-Romagna	BO
Lunedi	19-feb-01	10.30	Emilia-Romagna	PC
Lunedi	19-feb-01	15.00	Emilia-Romagna	PR
Venerdi	23-feb-01	10.00	Emilia-Romagna	FE - RA
Lunedi	05-mar-01	9.00	Emilia-Romagna	RE
Giovedi	15-feb-01	9.30	Piemonte	BI
Giovedi	22-feb-01	10.30	Piemonte	VB
Venerdi	23-feb-01	9.30	Piemonte	AT
Mercoledi	28-feb-01	10.00	Piemonte	AL
Venerdi	02-mar-01	10.00	Piemonte	AL
Giovedi	08-mar-01	9.30	Piemonte	VC
Venerdi	09-mar-01	10.00	Piemonte	NO
Giovedi	15-mar-01	10.00	Piemonte	CN
Venerdi	16-mar-01	10.00	Piemonte	CN
Giovedi	22-mar-01	10.00	Piemonte	CN
Venerdi	23-mar-01	10.00	Piemonte	CN
Giovedi	29-mar-01	9.30	Piemonte	TO
Venerdi	30-mar-01	9.30	Piemonte	TO
Mercoledi	04-apr-01	9.30	Piemonte	TO
Giovedi	05-apr-01	9.30	Piemonte	TO
Venerdi	06-apr-01	9.30	Piemonte	TO
Martedi	06-mar-01	9.30	Lombardia	MI
Martedi	06-mar-01	14.30	Lombardia	MI
Lunedi	12-mar-01	14.30	Lombardia	LO
Martedi	13-mar-01	9.30	Lombardia	PV
Martedi	13-mar-01	14.30	Lombardia	CR
Lunedi	26-mar-01	9.30	Lombardia	VA
Lunedi	26-mar-01	14.30	Lombardia	MN
Martedi	27-mar-01	9.30	Lombardia	CO
Martedi	27-mar-01	14.30	Lombardia	LC
Lunedi	02-apr-01	9.30	Lombardia	BG
Lunedi	02-apr-01	14.30	Lombardia	BG
Martedi	03-apr-01	9.30	Lombardia	BS
Martedi	03-apr-01	14.30	Lombardia	BS
Mercoledi	04-apr-01	10.30	Lombardia	SO
Lunedi	12-mar-01	10.30	Veneto	VR
Lunedi	12-mar-01	15.00	Veneto	RO
Martedi	27-mar-01	15.00	Valle d'Aosta	AO
Lunedi	02-apr-01	10.00	Liguria	GE

2. Revisione dell'apparato normativo

2.1 Principali modifiche al testo delle norme

Per quanto attiene alle modifiche apportate, in generale, si tratta di miglioramenti della comprensibilità e dell'applicabilità del testo normativo anche sulla base dell'esperienza conseguente ai due anni di applicazione delle norme in periodo transitorio successivo all'adozione del Progetto di Piano; è stato inoltre introdotto un nuovo Titolo (Titolo IV) contenente le disposizioni per le aree a rischio idrogeologico molto elevato in attuazione al disposto dell'art.1, comma 1-bis della legge 267/98 e s.m.i.

In dettaglio le più significative modifiche possono essere così richiamate:

Tutto l'articolo 1 è stato significativamente modificato ed integrato.
E' necessario considerare che, trattandosi di un articolo posto prima dei Titoli per settori, contiene richiami a tutte le successive disposizioni; in particolare:

- il comma 1 è stato integrato con i riferimenti al Titolo III, relativo alle disposizioni per il bilancio idrico del Sottobacino dell'Adda Sopralacuale e del Titolo IV prima citato;
- il comma 2 contiene una più articolata declinazione delle finalità del Piano con riferimento al recupero delle aree fluviali degradate e sono stati aggiunti due nuovi alinea integrativi per i progetti di gestione agro-ambientale e per il riferimento alla navigazioni interna.(Il testo di quest'ultimo punto riprende quello già contenuto nella Legge 183/89);
- nel comma 9 si è resa coerente la verifica dei contenuti del Piano con i Programmi triennali di cui al successivo art. 13;
- il comma 10 prevede l'aggiornamento, con Deliberazione del Comitato Istituzionale, dei soli elaborati che non presuppongono vincoli o limitazioni d'uso con eccezione per gli atti conseguenti alle verifiche di compatibilità degli strumenti urbanistici normate dall'art. 18.
- di particolare rilievo è l'aggiunta del comma 11 che opera il raccordo tra il Piano di bacino e gli strumenti di pianificazione territoriale provinciale anche con riferimento a quanto già disposto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, e delle relative disposizioni regionali, e il comma successivo che si richiama alla progettazione delle reti ecologiche di cui alla specifica Direttiva Comunitaria.

Nel Titolo 1 relativo alle norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti (articoli dall'1 al 23) sono stati, modificati gli artt. 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e sono stati aggiunti gli art. 18bis e 19bis.

Nell'art. 5 è stato necessariamente integrato l'elenco delle normative da dichiarare immediatamente vincolanti con le disposizioni per le aree a rischio idrogeologico molto elevato di cui al Titolo IV.

Nell'art.6.
- il comma 1 ha subito ridotti aggiustamenti per introdurre maggiore attenzione agli aspetti paesaggistici ambientali e di manutenzione del territorio;
- il comma 2 è stato corretto con riferimento a successivi articoli.

L'art. 9, che regola gli usi del suolo ammessi nelle diverse tipologie di fenomeni di dissesto idrogeologico è stato oggetto di revisioni significative.
In primo luogo sono state puntualmente normate, in analogia agli artt 29 e 30 relativi alla disciplina per le fasce fluviali, le possibilità di realizzazione d'impianti di trattamento d'acque reflue e gestione dei rifiuti per ogni categoria di dissesto.
Inoltre è stato inserito l'obbligo di ulteriori verifiche di compatibilità degli interventi ammissibili e un diretto riferimento all'art.3bis della L. 365/2000 per la verifica della ricostruzione in aree coinvolte da eventi calamitosi.
Inoltre, più in particolare:

- al comma 1 è stata introdotta una nuova classe per le esondazioni e i dissesti di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata);
- il comma 2, relativo alle limitazioni d'uso per le frane attive è stato adeguato ai contenuti del Piano Straordinario per le aree a rischio Idrogeologico-PS267;
- il comma 3, oltre agli adeguamenti di cui sopra, è stato integrato con la possibilità ampliamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici in rispetto dello strumento urbanistico adeguato alla verifica di compatibilità di cui all'art 18. Sono inoltre stati normati gli interventi relativi agli impianti di trattamento acque reflue e di trattamento rifiuti;
- il comma 4, che rimanda agli enti regionali e locali la regolamentazione degli interventi ammessi per le aree di pericolosità media o moderata, è stato integrato con un richiamo alla necessità di verifica di compatibilità degli interventi stessi;
- i commi seguenti sono stati messi a punto in raccordo a quanto già illustrato per i commi 2, 3 e 4.

Nell'art.12, relativo all'obbligo per determinati comuni di relazionare i nuovi insediamenti alla ricettività delle reti tecniche di smaltimento, il termine "progettazione preliminare" è stato sostituito con la precisa individuazione degli elementi valutativi di riferimento.

Nell'art. 13 è stato riordinato l'ordine dei commi per semplici ragioni di logicità e sono stati inseriti richiami al quaderno delle opere tipo predisposto nell'ambito di questo stesso piano e vari richiami ad una maggiore attenzione per gli interventi ambientali e di manutenzione.
Si è inoltre proposta, attraverso l'introduzione di un nuovo comma, la riserva del 10% delle risorse prevista dai programmi triennali, per interventi di manutenzione del territorio.

Agli artt. 14, 15 e 17 sono stati meglio precisati i caratteri degli interventi di manutenzione con più precisi riferimenti agli aspetti ambientali e naturalistici.
Con l'inserimento di due nuovi commi all'art.15 si è previsto l'emanazione di una direttiva tecnica concernente i criteri per gli interventi di riqualificazione paesistica-ambientale e di rinaturazione e la necessità di concertazione con gli enti parco per le definizione degli interventi medesimi.

L'art. 18 è stato rivisto marginalmente per raccordarlo alla fase transitoria e per meglio chiarire l'attuazione del PAI nel settore urbanistico.

Coerentemente con quanto già previsto nel Titolo II si è inserito un nuovo articolo, 18bis, per definire le procedure urbanistiche relative alle operazione di rilocalizzazione di edifici in zone a rischio.(vedi art. 40).

L'art. 19bis è stato riformulato sia per tener conto del fatto che il regime per la localizzazione degli impianti di trattamento acque reflue e di gestione dei rifiuti era stato definito negli artt. 9, 29, e 30 sia per prevedere una fase di verifica, sulla base della direttiva dell'Autorità, degli impianti attualmente ubicati in aree di dissesto o a pericolo d'esondazione.

Gli artt. 29 e 30, relativi alla disciplina per gli interventi in Fascia A e B, sono stati integrati, oltre che con le norme di cui al capoverso precedente, con alcune modifiche finalizzate a migliorarne la chiarezza e l'applicabilità anche in recepimento di sopravvenuti provvedimenti di legge; in particolare:

- sono state aggiornati le definizioni e le competenze in recepimento del D.Lgs. 5/2/97, n. 22 e del D.Lgs. 11/5/99, n.152;
- si è esplicitamente vietata la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto (campeggi) in Fascia A subordinandole alla verifica delle condizioni di rischio nella Fascia B.

L'art. 38 è stato modificato per rendere coerente il titolo con le norme e per migliorarne l'applicabilità.

All'art. 39, che detta disposizioni per l'adeguamento della pianificazione urbanistica e territoriale, nei territori delle fasce A e B sono state apportate le seguenti principali modifiche:

- l'intesa, già prevista dal testo adottato, per mantenere l'efficacia delle previsioni degli strumenti urbanistici all'interno dei centri edificati qualora localizzati nelle fasce A o B, diventa da stipularsi tra l'amministrazione locale e l'amministrazione competente in materia urbanistica e non già, come nel testo adottato, tra il comune e l'Autorità di bacino; tale variazione si è resa necessaria per tenere conto delle competenze in capo alle regioni, ed in alcuni casi alle Provincie, in materia di approvazione degli strumenti urbanistici;
- gli interventi ammessi in Fascia B sono stati subordinati all'obbligo di copertura assicurativa;
- è stato chiarito il divieto di cambio di destinazione d'uso per gli interventi ammessi in Fascia A.

2.2. Provvedimenti collegati

L'attuazione del PAI si realizza attraverso un insieme coordinato di azioni e prescrizioni che non possono essere contenute nel testo delle Norme Tecniche; si tratta, come è ovvio, di quelle prescrizioni aventi spiccata rilevanza settoriale e contenuto prettamente tecnico riferite alla progettazione di opere od interventi in attuazione del PAI.
Molte delle osservazioni presentate hanno sottolineato l'esigenza di approvare, contestualmente al Piano, le direttive e le prescrizioni tecniche richiamate nel Testo normativo.

Precedentemente all'adozione del PAI l'Autorità di Bacino del Po aveva già assunto, tre direttive tecniche:

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE NELLE AREE FLUVIALI DEL BACINO DEL PO approvata con DPCM 24 luglio 1998 in quanto allegata al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.
Nella direttiva vengono esplicitati gli indirizzi gli indirizzi in materia di attività estrattive, formulate per gli "Interventi di manutenzione idraulica", "Interventi di regimazione e di difesa idraulica", "Interventi di rinaturazione" e "Compatibilità delle attività estrattive" con riferimento ai corrispondenti articoli del Piano.

DIRETTIVA CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ IDRAULICA DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO ALL'INTERNO DELLE FASCE A E B approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2/99 dell'11 maggio 1999.

DIRETTIVA PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI E LA FORMULAZIONE DEI PROGRAMMI DI MANUTENZIONE approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 15 aprile 1998 come Allegato 3 al Programma di rilancio degli interventi di manutenzione.

In allegato al presente piano s'intende procedere al completamento di questo quadro applicativo con altri due provvedimenti tecnici relativi a questioni che necessitano di urgenti risoluzioni:

DIRETTIVA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE E DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI UBICATI NELLE FASCE FLUVIALI "A" E "B" E NELLE AREE IN DISSESTO IDROGEOLOGICO "Ee" ed "Eb".

DIRETTIVA SULLA PIENA DI PROGETTO DA ASSUMERE PER LE PROGETTAZIONI E LE VERIFICHE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

BILANCIO IDRICO PER IL BACINO DELL'ADDA SOPRALACUALE
L'allegato 1 al Titolo III del piano comprende una rappresentazione tramite cartogrammi del bilancio idrico nei principali sottobacini dell'Adda sopralacuale. I cartogrammi sono stati corretti rispetto a quelli del Progetto di Piano per eliminare errori materiali di rappresentazione.

I testi integrali delle Direttive costituiscono allegato alle Norme d'Attuazione (vedi Elaborato 7- Norme d'Attuazione, "Direttive di Piano")

3. Revisione degli elaborati cartografici

A) Elab. 1. Relazione generale (Allegato 1: Analisi dei principali punti critici. Strategie di intervento)

I nodi critici rappresentano le aree del bacino idrografico dove sono localizzate condizioni di rischio particolarmente elevate generalmente determinate dalla rilevante importanza sociale ed economica degli insediamenti e delle attività antropiche che vi risiedono, dall'elevata vulnerabilità degli stessi e dalla pericolosità e gravosità potenziale dei fenomeni di piena attesi.

A seguito dell'evento alluvionale di ottobre e novembre 2000, che ha interessato in modo particolare il settore nord-occidentale del bacino del Po, sono stati rivisti in merito alle condizioni di criticità e di rischio e alle linee di intervento. E' stata altresì introdotta per ogni nodo la valutazione sullo stato della programmazione ordinaria degli interventi e relativo stato di avanzamento della progettazione e dell'attuazione.

B) Elab. 2. Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici

Allegato 1: Elenco dei comuni per classi di rischio

Sono state ridefinite le attribuzioni alle classi di rischio dei territori comunali della Regione Lombardia ricadenti in area di pianura e non interessati dalla delimitazione di fasce fluviali.

Allegato 4: Delimitazione delle aree in dissesto – Cartografia in scala 1:25000

Le modifiche apportate tengono conto delle proposte regionali presentate a seguito degli approfondimenti che in sede regionale sono stati condotti e resi necessari anche in seguito all'evento alluvionale dell'ottobre-novembre 2000. In particolare:

- è stata modificata, ove rappresentabile alla scala 1/25.000, la delimitazione delle aree in dissesto;
- sono stati individuati e perimetrati i fenomeni a più elevata pericolosità. Per tali fenomeni un apposito segno grafico rimanda all'allegato 4.2 Perimetrazione delle aree in dissesto alla scala 1/10.000;
- sono stati altresì riportate nelle tavole di delimitazione del dissesto - scala 1/25.000 le perimetrazioni contenute nel "Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato" (PS 267); tali perimetrazioni sono riprodotte alla scala 1/10.000nell'allegato 4.1 Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato.

C) Elab. 6. Cartografia di Piano

Tavola 6: Rischio idraulico e idrogeologico (scala 1/250.000).

Conformemente all'elenco di cui al sopracitato Allegato 1: "Elenco dei comuni per classi di rischio" è stata modificata la relativa tavola della cartografia di piano.

D) Elab. 8. Tavole di delimitazione delle fasce fluviali

A seguito dei pareri regionali e tenuto conto degli esiti delle conferenze programmatiche sono state apportate numerose modifiche alle tavole di delimitazione delle fasce fluviali. Per quanto riguarda i fiumi Serio, Brembo ed Oglio, a fronte di un parere favorevole della regione, non sono state accolte alcune modifiche proposte poiché avrebbero determinato la sottrazione di aree non ancora compromesse da occupazione antropica alla capacità di laminazione delle portate di piena. Tali proposte saranno riesaminate nell'ambito degli Studi di Fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua in questione in corso di affidamento.

Sono state altresì rinviate alla redazione della variante del PRGC richiamata dalla normativa le modifiche di modesta entità e non apprezzabili alla scala della cartografia di piano.

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

PARMA

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Interventi sulla rete idrografica e sui versanti

Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter

Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001

7. Norme di attuazione

Norme generali

Art. 1. Finalità e contenuti

1. Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po, denominato anche PAI o Piano, disciplina:

   a) con le norme contenute nel Titolo I, le azioni riguardanti la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del Po, nei limiti territoriali di seguito specificati, con contenuti interrelati con quelli del primo e secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali di cui al successivo punto b);

   b) con le norme contenute nel Titolo II – considerato che con D.P.C.M. 24 luglio 1998 è stato approvato il primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali che ha delimitato e normato le fasce relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po, sino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati – l'estensione della delimitazione e della normazione ora detta ai corsi d'acqua della restante parte del bacino, assumendo in tal modo i caratteri e i contenuti di secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;

   c) con le norme contenute nel Titolo III, in attuazione dell'art. 8, comma 3, della L. 2 maggio 1990 n. 102, il bilancio idrico per il Sottobacino Adda Sopralacuale e le azioni riguardanti nuove concessioni di utilizzazione per grandi derivazioni d'acqua;

   d) con le norme contenute nel Titolo IV, le azioni riguardanti le aree a rischio idrogeologico molto elevato.

2. Il PAI è redatto, adottato e approvato ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183; quale piano stralcio del piano generale del bacino del Po ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter della legge ora richiamata.

3. Il Piano, attraverso le sue disposizioni persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero

delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi. Le finalità richiamate sono perseguite mediante:

- l'adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale;
- la definizione del quadro del rischio idraulico e idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto considerati;
- la costituzione di vincoli, di prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d'uso del suolo in relazione al diverso grado di rischio;
- l'individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale, nonché alla tutela e al recupero dei valori monumentali, paesaggistici ed ambientali presenti e/o la riqualificazione delle aree degradate;
- l'individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;
- la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture adottando modalità di intervento che privilegiano la conservazione e il recupero delle caratteristiche naturali del terreno;
- la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità delle regioni fluviali;
- la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti in funzione del grado di sicurezza compatibile e del loro livello di efficienza ed efficacia;
- la definizione di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto, in relazione al grado di sicurezza da conseguire;
- il monitoraggio dei caratteri di naturalità e dello stato dei dissesti;
- l'individuazione di progetti di gestione agro-ambientale e forestale;
- lo svolgimento funzionale dei servizi di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti.

4. I Programmi e i Piani nazionali, regionali e degli Enti locali di sviluppo economico, di uso del suolo e di tutela ambientale, devono essere coordinati con il presente Piano. Di conseguenza le Autorità competenti provvedono ad adeguare gli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall'art.

17, comma 4, della L. 18 maggio 1989, n. 183 alle prescrizioni del presente Piano.

5. Allorché il Piano riguardante l'assetto della rete idrografica e dei versanti detta disposizioni di indirizzo o vincolanti per le aree interessate dal primo e dal secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; le previsioni integrano le discipline previste per detti piani, essendo destinate a prevalere nel caso che esse siano fra loro incompatibili.

6. Nei tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I - Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti, è vietato, limitatamente alla Fascia A di cui al successivo art. 29 del Titolo II, l'impianto e il reimpianto delle coltivazioni a pioppeto.

7. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle presenti Norme, contenute nella legislazione in vigore, comprese quelle in materia di beni culturali e ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale ovvero in altri piani di tutela del territorio ivi compresi i Piani Paesistici.

8. È fatto salvo, nella parte in cui deve avere ancora attuazione, il "Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione" approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 del 10 maggio 1995.

9. Le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate almeno ogni tre anni anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio.

10. L'aggiornamento dei seguenti elaborati del Piano è operato con deliberazione del Comitato Istituzionale:

- Elaborato n. 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo";
- Elaborato n. 4 "Caratteri paesistici e beni naturalistici, storico-culturali, ambientali";
- Elaborato n. 5 "Quaderno delle opere tipo";

- Elaborato n. 6 "Cartografia di Piano":

  Tav. 1. Ambito di applicazione del Piano (scala 1:250.000)

  Tav. 2. Ambiti fisiografici (scala 1:250.000)

  Tav. 3. Corsi d'acqua interessati dalle fasce fluviali (scala 1:500.000)

  Tav. 4. Geolitologia (scala 1:250.000)

  Tav. 5. Sintesi dell'assetto morfologico e dello stato delle opere idrauliche dei principali corsi d'acqua (scala 1:250.000)

  Tav. 6. Rischio idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000)

  Tav. 7. Emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali presenti nelle aree di dissesto idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000)

  Tav. 8. Sintesi delle linee di intervento sulle aste (scala 1:250.000)

  Tav. 9. Sintesi delle linee di intervento sui versanti (scala 1:250.000)

- Elaborato n. 7 "Norme di attuazione": Allegato 1 al Titolo III "Bilancio idrico per il sottobacino dell'Adda Sopralacuale"

  Con le stesse procedure di cui al precedente capoverso, si apportano al presente Piano aggiornamenti conseguenti agli adempimenti di cui al successivo art. 18, comma 2.

11. I Piani territoriali di coordinamento provinciali attuano il PAI specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione. I contenuti dell'intesa prevista dal richiamato art. 57 definiscono gli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal PAI, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del Piano territoriale di coordinamento provinciale, al fine di realizzare un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello del PAI, basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio. L'adeguamento degli strumenti urbanistici è effettuato nei riguardi dello strumento provinciale per il quale sia stata raggiunta l'intesa di cui al medesimo art. 57.

12. Il presente Piano costituisce riferimento per la progettazione e la gestione delle reti ecologiche.

13. Alle finalità del presente Piano provvede, per il proprio territorio, la Provincia Autonoma di Trento, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale

per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche), come modificato dal D.Lgs 11 novembre 1999, n. 463.

14. Nelle materie in cui lo Statuto speciale di autonomia della Regione Valle d'Aosta ha attribuito alla Regione stessa competenza legislativa primaria, i riferimenti alle leggi statali contenuti nel presente Piano si intendono sostituiti con quelli alle corrispondenti leggi regionali approvate nel rispetto dello Statuto e delle norme di attuazione. Nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, pertanto, agli adempimenti di cui alle presenti Norme provvedono la Regione e i Comuni ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di urbanistica.

Titolo I – Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti

Parte I – Natura, contenuti ed effetti del Piano

Art. 2. Finalità generali

1. Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico e idrogeologico del bacino idrografico, quale individuato al successivo art. 3.

Art. 3. Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale di riferimento del Piano è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po, come da perimetrazione approvata con D.P.R. 1 giugno 1998 pubblicato sulla G.U. n. 173 del 19/10/1998, chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta, così come perimetrato nell'Elaborato 6 "Cartografia di Piano", Tav. 1 "Ambito di applicazione del Piano", ivi comprendendo anche i Comuni di Alto, Caprauna, Garessio, Livigno, Piuro e Valdidentro, esterni parzialmente o totalmente al bacino.

Art. 4. Elaborati del Piano

1. Il Piano riguardante l'assetto della rete idrografica e dei versanti é costituito dai seguenti elaborati:

   1. Relazione generale - Relazione di sintesi

Allegato 1 - Analisi dei principali punti critici

Allegato 2 - Programma finanziario

2. Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo

   Allegato 1 - Elenco dei comuni per classi di rischio (art. 7 delle Norme di attuazione)

   Allegato 2 - Quadro di sintesi dei fenomeni di dissesto a livello comunale

   Allegato 3 - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo

   Allegato 4 - Delimitazione delle aree in dissesto

3. Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico

   3.1 Asta Po

   Allegato 1 - Navigazione interna

   3.2 Mincio, Oglio, Adda Sottolacuale, Lambro, Olona, Ticino, Toce, Terdoppio, Agogna

   3.3 Sesia, Dora Baltea, Orco, Stura di Lanzo, Dora Riparia, Sangone, Chisola, Pellice, Varaita, Maira, Tanaro, Scrivia

   3.4 Oltrepò Pavese, Trebbia, Nure, Chiavenna, Arda, Parma, Enza, Crostolo, Secchia, Panaro

   3.5 Arno, Rile, Tenore

   Allegato 1 - Linee generali di assetto e quadro degli interventi in scala 1:10.000

   3.6 Adda Sopralacuale (Valtellina e Valchiavenna)

   Allegato 1 - Linee generali di assetto e quadro degli interventi in scala 1:25.000

4. Caratteri paesistici e beni naturalistici, storico-culturali, ambientali

5. Quaderno delle opere tipo

6. Cartografia di Piano:

   Tav. 1. Ambito di applicazione del Piano (scala 1:250.000)

   Tav. 2. Ambiti fisiografici (scala 1:250.000)

   Tav. 3. Corsi d'acqua interessati dalle fasce fluviali (scala 1:500.000)

Tav. 4. Geolitologia (scala 1:250.000)

Tav. 5. Sintesi dell'assetto morfologico e dello stato delle opere idrauliche dei principali corsi d'acqua (scala 1:250.000)

Tav. 6. Rischio idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000)

Tav. 7. Emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali presenti nelle aree di dissesto idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000)

Tav. 8. Sintesi delle linee di intervento sulle aste (scala 1:250.000)

Tav. 9. Sintesi delle linee di intervento sui versanti (scala 1:250.000)

7. Norme di attuazione

Titolo I - Norme generali per l'assetto della rete idrografica e dei versanti

Allegato 1 al Titolo I - Comuni interessati dal Piano per l'intero territorio comunale

Allegato 2 al Titolo I - Comuni interessati dal Piano per parte del territorio comunale

Allegato 3 al Titolo I - Tratti a rischio di asportazione della vegetazione arborea lungo la rete idrografica principale

Allegato 4 al Titolo I - Comuni del territorio collinare e montano interessati dalla delimitazione delle aree in dissesto

Direttive di piano

Art. 5. Effetti del Piano

1. Agli effetti dell'art. 17, comma 5, della L. 18 maggio 1989, n. 183, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni di cui ai successivi artt. 9[1], 10, 11, 19, 19 bis, 22 e al Titolo IV. Per le prescrizioni di cui al citato art. 9, sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del PAI e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso al titolare della concessione dovrà essere tempestivamente notificata

la condizione di dissesto rilevata.

[1] *Nel corso della fase transitoria le prescrizioni di cui all'art. 9 si applicano limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 3 della delibera di adozione del PAI.*

2. Fermo il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui al precedente comma, le Regioni, ai sensi del citato art. 17, comma 5, della L. 18 maggio 1989, n. 183, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'atto di approvazione del Piano, emanano, ove necessario, disposizioni concernenti l'attuazione del Piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine gli Enti territorialmente interessati dal Piano sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico, adottando i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici secondo il disposto dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989.
3. In tutti i casi in cui gli interventi o le opere previsti dal Piano riguardino o interferiscano con beni o aree tutelati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modifiche e integrazioni, essi saranno soggetti alle procedure autorizzative previste dallo stesso decreto legislativo.

Parte II – Norme relative alle condizioni generali di assetto del bacino idrografico

Art. 6. Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico del bacino idrografico

1. Le linee generali di assetto idraulico e idrogeologico del bacino idrografico sono specificate nel Piano per i seguenti ambiti:
   a) la rete idrografica principale e i fondovalle, in cui i fenomeni di dissesto che predominano e il relativo stato di rischio per la popolazione e i beni sono collegati alla dinamica fluviale. Il Piano definisce l'assetto di progetto dei corsi d'acqua con finalità prioritarie di protezione di centri abitati, infrastrutture, luoghi, ambienti e manufatti di pregio paesaggistico, culturale e ambientale rispetto a eventi di piena di gravosità elevata, nonché di riqualificazione e tutela delle caratteristiche e delle risorse del territorio. Per questo ambito le presenti Norme, anche attraverso successive apposite direttive:
      - regolamentano gli usi del suolo nelle fasce fluviali dei corsi d'acqua oggetto di delimitazione nel presente Piano;
      - definiscono valori limite di deflusso in punti singolari della rete idrografica, da rispettare per la progettazione degli interventi di difesa;

- definiscono indirizzi e prescrizioni tecniche per la progettazione delle infrastrutture interferenti;
- definiscono criteri e indirizzi per il recupero naturalistico e funzionale delle aree fluviali, golenali e inondabili in genere;
- individuano criteri e indirizzi per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione da applicare alle opere, agli alvei e al territorio dell'ambito interessato;
- individuano le modalità di attuazione degli interventi strutturali di difesa;

b) la rete idrografica secondaria di pianura e la rete scolante artificiale, caratterizzate da fenomeni di dissesto diffusi, di interesse generalmente locale. Per questo ambito le presenti Norme, anche attraverso successive apposite direttive:

- definiscono gli indirizzi per la delimitazione delle fasce fluviali;
- individuano criteri e indirizzi per la programmazione e la realizzazione di nuove opere in considerazione dei caratteri naturalistici, ambientali e paesaggistici dei luoghi;
- per la rete scolante artificiale, definiscono indirizzi e criteri per gli interventi di manutenzione e per le relative fasce di rispetto;
- individuano criteri e indirizzi per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione da applicare alle opere, agli alvei e al territorio dell'ambito interessato;

c) i versanti e il reticolo idrografico di montagna, in cui i fenomeni di dissesto che predominano e il relativo stato di rischio per la popolazione e i beni sono collegati alla dinamica torrentizia e dei versanti. Il Piano persegue finalità prioritarie di protezione di abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di pregio paesaggistico, culturale e ambientale interessati da fenomeni di dissesto, nonché di riqualificazione e tutela delle caratteristiche e delle risorse del territorio. Per questo ambito le presenti Norme, anche attraverso successive apposite direttive:

- regolamentano gli usi del suolo nelle aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- definiscono indirizzi alla programmazione a carattere agricolo-forestale per interventi con finalità di protezione idraulica e idrogeologica;

- individuano criteri e indirizzi per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione da applicare alle opere, agli alvei, ai versanti e al territorio dell'ambito interessato;
- individuano le modalità di attuazione degli interventi strutturali di difesa;
- individuano criteri e indirizzi per la programmazione e la realizzazione di nuove opere in considerazione dei caratteri naturalistici, ambientali e paesaggistici dei luoghi.

2. Per l'ambito territoriale di riferimento del Piano le presenti Norme dettano indirizzi e prescrizioni per il conseguimento della compatibilità dell'assetto urbanistico e di uso del suolo, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, secondo le procedure di cui ai successivi artt. 9 e 18.

Art. 7. Classificazione dei territori comunali in base al rischio idraulico e idrogeologico presente

1. Il Piano classifica i territori amministrativi dei comuni e le aree soggette a dissesto, individuati nell'Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo", in funzione del rischio, valutato sulla base della pericolosità connessa ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della vulnerabilità e dei danni attesi. L'Atlante dei rischi è redatto sulla base delle conoscenze acquisite dall'Autorità di bacino al momento dell'adozione del presente atto mediante l'istruttoria compiuta e le risultanze acquisite attraverso le indicazioni delle Regioni, degli Enti locali e del Magistrato per il Po. Al fine di mantenere aggiornato il quadro delle conoscenze sulle condizioni di rischio, i contenuti del richiamato Elaborato n. 2 sono aggiornati a cura dell'Autorità di bacino almeno ogni tre anni, mediante le procedure di cui al precedente art. 1, comma 10 delle presenti norme. Le Regioni e gli Enti locali interessati sono tenuti a comunicare all'Autorità di bacino i dati e le variazioni sia in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate sia in relazione al variare dei rischi del territorio.
2. Sono individuate le seguenti classi di rischio idraulico e idrogeologico:

   R1 – moderato, per il quale sono possibili danni sociali ed economici marginali;

R2 – medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e lo svolgimento delle attività socio- economiche;

R3 – elevato, per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l'interruzione delle attività socio - economiche, danni al patrimonio culturale;

R4 – molto elevato, per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale, la distruzione di attività socio - economiche.

Art. 8. Individuazione e delimitazione delle aree interessate da dissesto idraulico e idrogeologico

1. Il Piano individua, all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, le aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico. Le aree sono distinte in relazione alle seguenti tipologie di fenomeni prevalenti:

- frane,
- esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (erosioni di sponda, sovraincisioni del thalweg, trasporto di massa),
- trasporto di massa sui conoidi,
- valanghe.

2. La delimitazione delle aree interessate da dissesto, articolate nelle classi di cui al successivo art. 9, è rappresentata cartograficamente per la parte collinare e montana del bacino negli elaborati grafici costituenti parte dell'Elaborato n. 2 del Piano "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo".

Art. 9. Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico

1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, così come definiti nell'Elaborato 2 del Piano:

   - frane:

- Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata),
- Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata),
- Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata),

- esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua:
  - Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata,
  - Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,
  - Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata,
- trasporto di massa sui conoidi:
  - Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità molto elevata),
  - Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità elevata),
  - Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa – (pericolosità media o moderata),
- valanghe:
  - Ve, aree di pericolosità elevata o molto elevata,
  - Vm, aree di pericolosità media o moderata.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e

restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

3. Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purchè consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle alinee successive;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità

competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

4. Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire

la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;

- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

6. Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.

6bis. Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno

studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ca sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.

8. Nelle aree Cp, oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, sono consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue.

9. Nelle aree Cn compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

10. Nelle aree Ve sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di rimboschimento in terreni idonei e di monitoraggio dei fenomeni.

11. Nelle aree Vm, oltre agli interventi di cui al precedente comma 10, sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente;
- le opere di protezione dalle valanghe.

12. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui

al D.M. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

Art. 10. Piena di progetto

1. L'Autorità di bacino definisce, con propria direttiva:

- i valori delle portate di piena e delle precipitazioni intense da assumere come base di progetto e relativi metodi e procedure di valutazione per le diverse aree del bacino;
- i criteri e i metodi di calcolo dei profili di piena nei corsi d'acqua;
- i tempi di ritorno delle portate di piena per il dimensionamento o la verifica delle diverse opere;
- i franchi da assumere per i rilevati arginali e per le opere di contenimento e di attraversamento.

2. Nella progettazione delle opere di difesa idraulica, delle opere di consolidamento dei versanti e delle infrastrutture interferenti con i corsi d'acqua, le Amministrazioni competenti sono tenute a rispettare la direttiva di cui al precedente comma. Le stesse Amministrazioni possono applicare deroghe, in relazione a particolari situazioni collegate sia a specifiche modalità di uso del territorio e ai relativi insediamenti, sia alle caratteristiche idrologiche dei corsi d'acqua, esplicitando le motivazioni delle scelte compiute e indicando gli effetti sulle opere progettate e sul livello di rischio per il territorio.
3. Ogni variazione rispetto ai valori definiti nella direttiva di cui al precedente comma 1, viene comunicata per l'approvazione dall'Amministrazione competente all'Autorità di bacino che provvede, se del caso, a validare i dati ed eventualmente ad aggiornare le tabelle di riferimento.

Art. 11. Portate limite di deflusso nella rete idrografica

1. I valori limite delle portate o dei livelli idrometrici nelle sezioni critiche per l'asta del fiume Po e per l'intero bacino idrografico del fiume Po, da assumere come base di progetto, sono definiti dall'Autorità di bacino con apposita direttiva.

2. Le sezioni critiche indicate devono essere oggetto, a cura delle Amministrazioni competenti, di monitoraggio idrologico continuativo, con aggiornamento costante della geometria dell'alveo, misura dei livelli idrometrici, costruzione e aggiornamento della scala di deflusso.
3. I valori fissati rappresentano condizioni di vincolo per la progettazione degli interventi di difesa dalle piene sul reticolo idrografico del bacino. La sistemazione dei tratti fluviali a monte delle sezioni critiche indicate deve essere fatta in modo tale che nelle stesse sezioni non venga convogliata una portata massima superiore a quella limite. A questo fine i singoli interventi di difesa devono essere definiti dall'Autorità idraulica competente all'interno di un progetto preliminare che interessi la porzione di corso d'acqua significativamente influenzabile dagli effetti delle opere.
4. Ai fini del rispetto dei valori limite di cui ai commi precedenti, le Amministrazioni competenti devono provvedere alla progettazione e alla realizzazione degli interventi necessari a garantire (mantenere o ripristinare) i volumi idrici invasabili all'interno della Fascia B, così come quantificati nel presente Piano per ciascun tratto di corso d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali di cui al successivo art. 28. Nell'ambito delle attività di progettazione e a seguito della realizzazione degli interventi, le Amministrazioni sopra indicate attuano adeguate operazioni di monitoraggio sulla morfologia e sulle caratteristiche idrauliche dell'alveo, finalizzate all'approfondimento alla scala progettuale della valutazione dei volumi invasati e al controllo nel tempo degli stessi.
5. Ogni variazione rispetto ai valori limite delle portate e dei livelli idrometrici viene comunicata dall'Amministrazione competente all'Autorità di bacino che provvede a validare i dati e ad aggiornare le tabelle di riferimento.

Art. 12. Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiali

1. L'Autorità di bacino definisce, con propria direttiva, le modalità e i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque pluviali dalle aree urbanizzate e urbanizzande nel reticolo idrografico.
2. Nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione deve essere limitato lo sviluppo delle aree impermeabili e sono definite opportune aree atte a favorire l'infiltrazione e l'invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche.
3. La direttiva di cui al comma 1 potrà individuare i comuni per i quali gli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi devono contenere il

calcolo delle portate da smaltire a mezzo delle reti di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, l'individuazione dei punti di scarico nei corpi idrici ricettori e la verifica di compatibilità dello scarico nello stesso corpo idrico ricettore, nel rispetto dei limiti definiti dalla stessa direttiva.

4. I Consorzi di Bonifica, ove presenti, verificano la compatibilità degli scarichi delle nuove aree urbanizzate con i propri ricettori, proponendo gli interventi e le azioni necessari agli adeguamenti finalizzati a mantenere situazioni di sicurezza.

Parte III – Norme sulla programmazione degli interventi

Art. 13. Attuazione degli interventi e formazione dei Programmi triennali

1. Gli interventi previsti dal Piano sono attuati in tempi successivi, anche per singole parti del territorio, attraverso Programmi triennali di intervento, ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, redatti tenendo conto delle finalità e dei contenuti del Piano stesso e dei suoi allegati.
2. Il Piano può essere attuato, per gli interventi che coinvolgono più soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie statali, regionali, delle province autonome nonché degli enti locali, anche mediante le forme di accordo tra i soggetti interessati secondo i contenuti definiti dalle leggi vigenti (Accordi di programma, Contratti di programma, Programmazione negoziata, Intese istituzionali di programma, Patti territoriali).
3. Nell'ambito delle procedure di cui al precedente comma, l'Autorità di bacino può assumere il compito di promozione delle intese e anche di Autorità preposta al coordinamento degli interventi programmati.
4. L'Autorità di bacino, sulla base degli indirizzi e delle finalità del Piano di bacino e dei suoi stralci, tenuto conto delle indicazioni delle Amministrazioni competenti, redige i Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183 e aggiorna le direttive tecniche concernenti i criteri e gli indirizzi di formulazione della programmazione triennale, nonché di progettazione degli interventi oggetto di programmazione.
5. I Programmi triennali di cui al precedente comma 1 riguardano principalmente le seguenti categorie di intervento:

- manutenzione degli alvei, delle opere di difesa e dei versanti;
- opere di sistemazione e difesa del suolo;
- interventi di rinaturazione dei sistemi fluviali e dei versanti;
- interventi e opere nel settore agricolo e forestale finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica;
- adeguamento delle opere viarie di attraversamento.

6. L'Autorità di bacino definisce e aggiorna un "Quadro del fabbisogno di interventi" tenendo conto delle linee di intervento di cui all'Elaborato n. 3 "Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico", anche sulla base delle indicazioni delle Amministrazioni regionali. Il "Quadro del fabbisogno di interventi" individua le opere e gli interventi da realizzare, come specificato al precedente comma 5, e i relativi costi di massima ed è ordinato secondo criteri di priorità.
7. Le Amministrazioni competenti, ai fini della programmazione triennale, sviluppano a livello di progetto preliminare gli interventi prioritari di cui al "Quadro del fabbisogno di interventi". L'Autorità di bacino, su tale base, predispone un Parco progetti.
8. Il Programma triennale è redatto sulla base del Parco progetti e tiene conto della programmazione finanziaria, con priorità per gli interventi sui nodi critici individuati nell'ambito del presente Piano; possono inoltre essere considerati interventi di rilevanza locale sulla base di necessità documentate e in coerenza con le linee di intervento fissate nell'Elaborato n. 3 "Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico" .
9. I progetti preliminari costituenti il Parco progetti devono garantire un corretto inserimento paesaggistico-ambientale. A tal fine:
   - i progetti delle opere strutturali di modesta rilevanza devono uniformarsi alle indicazioni dell'Elaborato n. 5 "Quaderno delle opere tipo";
   - i progetti delle opere strutturali rilevanti devono contenere uno studio di inserimento ambientale che tenga conto degli elementi di rilevanza naturalistica e paesaggistica presenti, con riferimento a quanto indicato nell'Elaborato n. 4. "Caratteri paesistici e beni naturalistici, storico - culturali e ambientali".
10. I progetti preliminari inseriti nel Programma triennale di cui al precedente comma 8, qualora riguardino o interferiscano con le aree o i beni tutelati ai sensi del D.lgs 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modifiche e

integrazioni, dovranno ottenere preventivo parere favorevole dagli Uffici competenti alla tutela archeologica, architettonica, storico-artistica, paesaggistica e ambientale.

11. I progetti degli interventi inseriti nel Programma triennale devono contenere, unitamente alla definizione delle opere strutturali previste, la perimetrazione delle aree di dissesto conseguente alla realizzazione delle opere stesse e le relative norme d'uso del suolo. A opere realizzate, l'Amministrazione comunale provvede all'adeguamento eventuale dello strumento urbanistico sulla base degli effetti delle nuove opere realizzate.

11bis. A integrazione di quanto previsto dall'art. 21 della L. 183/1989 i programmi triennali di intervento possono prevedere di riservare una quota dei finanziamenti disponibili, che corrisponda almeno al 10%, da destinarsi ad interventi di manutenzione del territorio.

12. Ai fini della programmazione degli interventi di manutenzione vengono costituiti e aggiornati appositi archivi presso l'Autorità di bacino, sulla base delle indicazioni delle Amministrazioni competenti e degli elementi derivanti dal catasto delle opere di cui all'art.14, comma 5, delle presenti Norme; gli archivi contengono:

   - il censimento e la caratterizzazione dei tratti fluviali aventi maggiori necessità di manutenzione periodica;
   - il parco dei progetti di manutenzione, redatti a livello preliminare. I progetti sono ordinati secondo un parametro di priorità definito in base alle linee di intervento del Piano.

13. Il Programma triennale di manutenzione è redatto sulla base del Parco progetti di manutenzione e tiene conto della programmazione finanziaria.

Art. 14. Interventi di manutenzione idraulica e idrogeologica

1. Il Piano ha l'obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione del territorio e delle opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale e paesaggistica del territorio; in particolare di mantenere:

- in buono stato idraulico e ambientale il reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene in alveo e in golena;
- in buone condizioni idrogeologiche e ambientali i versanti;

- in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e idrogeologica.

e inoltre di garantire:

- la funzionalità degli ecosistemi;
- la tutela della continuità ecologica;
- la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone.

2. Gli interventi di manutenzione del territorio fluviale e delle opere devono tutelare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardare e ricostituire la varietà e la molteplicità delle biocenosi riparie autoctone e la qualità ambientale e paesaggistica del territorio, tenendo conto anche delle risultanze della Carta della natura di cui all'art. 3, comma 3, della L. 16 dicembre 1991, n. 394: "Legge quadro sulle aree protette". Gli interventi devono essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali, fatto salvo il rispetto delle esigenze di officiosità idraulica.
3. Gli interventi di manutenzione idraulica che comportano l'asportazione di materiale litoide dagli alvei devono essere conformi alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po" approvata con D.P.C.M. 24 luglio 1998 e allegata alle presenti Norme.
4. Gli interventi di manutenzione dei versanti e delle opere di consolidamento o protezione dai fenomeni di dissesto devono tendere al mantenimento di condizioni di stabilità, alla protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata e instabilità, al trattenimento idrico ai fini della riduzione del deflusso superficiale e dell'aumento dei tempi di corrivazione. In particolare privilegiano il ripristino di boschi, la ricostituzione di boschi degradati e di zone umide, i reimpianti, il cespugliamento, la semina di prati e altre opere a verde. Sono inoltre effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni e le caratteristiche naturali degli ecosistemi e quelle paesistico-ambientali proprie dell'ambito di intervento.
5. Le Amministrazioni competenti costituiscono e aggiornano, secondo modalità coordinate con l'Autorità di bacino, un catasto delle opere di difesa idraulica, di consolidamento dei versanti e delle opere per la navigazione e/o con funzioni miste ai fini della programmazione degli interventi di manutenzione. Il catasto e i relativi aggiornamenti periodici vengono trasmessi da parte delle Amministrazioni competenti all'Autorità di bacino.

6. L'Autorità di bacino aggiorna la "Direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione dei programmi di manutenzione" approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 15 aprile 1998, come Allegato 3 al "Programma di rilancio degli interventi di manutenzione".
7. Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici nelle reti di scolo artificiali, le aree di rispetto lungo i canali consortili sono estese, rispetto all'art. 140, lett. e) del Regolamento di cui al Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368, fino a 5 metri.

Art. 15. Interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione

1. Il Piano ha l'obiettivo di promuovere interventi di riqualificazione ambientale e rinaturazione, che favoriscano:

- la riattivazione e l'avvio di processi evolutivi naturali e il ripristino di ambienti umidi naturali;
- il ripristino, il mantenimento e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea e degli habitat tipici, allo scopo di favorire il reinsediamento delle biocenosi autoctone e di ripristinare, ove possibile, gli equilibri ambientali e idrogeologici;
- il recupero dei territori perifluviali ad uso naturalistico e ricreativo.

2. L'Autorità di bacino definisce, con direttiva tecnica, i criteri e gli indirizzi concernenti gli interventi di riqualificazione paesistico-ambientale e di rinaturazione e del loro monitoraggio. In particolare la direttiva dovrà contenere:

- gli elementi di riferimento per la verifica dello stato di avanzamento dell'attuazione degli interventi finanziati;
- l'individuazione di azioni correttive che dovessero risultare utili o necessarie, sulla base delle risultanze circa lo stato di avanzamento degli interventi e l'efficacia a conclusione degli stessi;
- la predisposizione degli aggiornamenti della programmazione;
- la rilevazione dello stato di attuazione della programmazione dal punto di vista dei finanziamenti impegnati.

3. Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l'ente gestore.

Art. 16. Interventi di sistemazione e difesa del suolo

1. Il complesso delle opere di sistemazione e difesa del suolo necessarie al conseguimento degli obiettivi di Piano è definito sulla base delle indicazioni contenute nell'Elaborato n. 3 "Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico".

2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 sono oggetto di una attività di verifica e monitoraggio di attuazione da svolgere a cura dell'Autorità di bacino, in collaborazione con le Amministrazioni competenti, con le seguenti finalità:

- la verifica dello stato di avanzamento dell'attuazione degli interventi finanziati;
- l'individuazione di azioni correttive che dovessero risultare utili o necessarie, sulla base delle risultanze circa lo stato di avanzamento degli interventi;
- la predisposizione degli aggiornamenti della programmazione;
- la rilevazione dello stato di attuazione della programmazione dal punto di vista dei finanziamenti impegnati;
- l'analisi critica e la valutazione dei risultati raggiunti per ciascun intervento e nel complesso;
- la verifica dell'efficacia e dello stato di conservazione degli interventi.

Art. 17. Interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale

1. Nella definizione di programmi di intervento in agricoltura e nella gestione forestale sono considerati prioritari interventi finalizzati a:

- migliorare il patrimonio forestale esistente;
- favorire l'instaurarsi delle successioni naturali in atto nei terreni abbandonati dall'agricoltura;
- monitorare e controllare le successioni naturali al fine di evitare condizioni di dissesto conseguenti all'abbandono;
- gestire e realizzare le adeguate sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali;
- incrementare la forestazione naturalistica lungo le aste fluviali;
- mantenere una opportuna copertura erbacea nelle colture specializzate collinari (viticoltura e frutticoltura);

- realizzare interventi coordinati di tipo estensivo (forestazione ed inerbimenti) a completamento di opere o interventi di tipo intensivo;
- realizzare interventi intensivi, ove possibile, attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica;
- conseguire effetti di stabilizzazione e consolidamento dei terreni, anche mediante azioni di natura agro-ambientale e forestale.

2. Ai sensi dell'art. 9 della L. 31 gennaio 1994, n. 97, le Comunità montane sono tenute a promuovere la costituzione di forme consortili di gestione del patrimonio forestale nonché a dotare le aziende costituite di piani di gestione (Piani di assestamento forestale). In conformità a tali piani è sviluppata la gestione compatibile delle superfici forestali.
3. Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, gli Enti competenti adottano i criteri e gli indirizzi di buona pratica agricola, funzionali a conseguire effetti di stabilizzazione e di consolidamento dei terreni e di riduzione dei deflussi di piena, anche attraverso una valorizzazione della realtà agricola diffusa sul territorio, in particolare per la difesa idraulica e idrogeologica.

Art. 18. Indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. Le Regioni, nell'ambito di quanto disposto al precedente art. 5, comma 2, emanano le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano nel settore urbanistico conseguenti alle condizioni di dissesto delimitate nella cartografia dell'Elaborato 2 del Piano "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo" di cui all'art. 8, comma 2, e alle corrispondenti limitazioni d'uso del suolo di cui all'art. 9 delle presenti Norme, provvedendo ove necessario all'indicazione dei Comuni esonerati in quanto già dotati di strumenti urbanistici compatibili con le condizioni di dissesto presente o potenziale, anche sulla base di quanto individuato nel presente Piano.
2. I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti comprese quelle di adeguamento ai sensi del precedente comma, sono tenuti a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. In tale ambito, anche al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di prevenzione, i Comuni effettuano una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate anche nella citata

cartografia di Piano, avvalendosi, tra l'altro, di analisi di maggior dettaglio eventualmente disponibili in sede regionale, provinciale o della Comunità montana di appartenenza.

3. La verifica di compatibilità è effettuata con le seguenti modalità e contenuti:

   a) rilevazione e caratterizzazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attivi o potenzialmente attivi, che, sulla base delle risultanze dell'Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo", ovvero sulla base di ulteriori accertamenti tecnici condotti in sede locale, interessano il territorio comunale, con particolare riferimento alle parti urbanizzate o soggette a previsioni di espansione urbanistica;

   b) delimitazione alla scala opportuna delle porzioni di territorio soggette a dissesti idraulici e idrogeologici, prendendo a riferimento quelle contenute nell'Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo", in funzione delle risultanze degli accertamenti tecnici espressamente condotti di cui alla precedente lett. a);

   c) descrizione, con elaborati adeguati e di maggior dettaglio, riferiti all'ambito territoriale ritenuto significativo, delle interferenze fra lo stato del dissesto presente o potenziale rilevato secondo le modalità di cui alla precedente lettera a) e le previsioni del piano regolatore generale ancorché assoggettate a strumenti di attuazione;

   d) indicazione delle misure da adottare al fine di rendere compatibili le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti.

4. All'atto di approvazione degli strumenti urbanistici o di loro varianti di cui al comma 2, le delimitazioni delle aree in dissesto e le previsioni urbanistiche ivi comprese, conseguenti alla verifica di compatibilità di cui al precedente comma, aggiornano ed integrano le prescrizioni del presente Piano; l'Autorità di bacino provvede, ai sensi del precedente art. 1, comma 10, all'aggiornamento degli elaborati del Piano, nell'ambito della procedura di cui al successivo comma 6, entro i tre mesi successivi all'avvenuta trasmissione delle risultanze della verifica di compatibilità.

5. I Comuni, in sede di adozione di strumenti urbanistici generali o relative varianti, allegano la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica redatta in conformità delle disposizioni richiamate nel presente articolo.

6. Le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino le risultanze della verifica di compatibilità di cui ai commi precedenti comprensiva delle eventuali modifiche apportate alle perimetrazioni delle aree in dissesto e alle relative previsioni urbanistiche.
7. I Comuni sono tenuti a informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni di cui al precedente art. 9 e sugli interventi prescritti nei territori delimitati come aree in dissesto idraulico o idrogeologico per la loro messa in sicurezza. Provvedono altresì ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica, previsto dalle vigenti disposizioni di legge, la classificazione del territorio in funzione del dissesto operata dal presente Piano. Il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.
8. Nei Programmi triennali di intervento previsti dalle presenti Norme ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 183/1989, sono indicate misure di finanziamento ai Comuni per lo svolgimento delle sopraddette operazioni di istruttoria tecnica.
9. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.
10. Nel territorio della Provincia Autonoma di Trento agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono gli enti competenti in materia ai sensi delle vigenti disposizioni provinciali, nel rispetto di quanto stabilito in materia dallo Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

Art. 18bis. Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio

1. I comuni, anche riuniti in consorzio, in sede di formazione dei rispettivi P.R.G. o dei Piani particolareggiati e degli altri strumenti urbanistici attuativi, anche mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, possono individuare comprensori di aree destinate all'edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nei quali favorire il trasferimento degli insediamenti siti nei territori individuati dai dissesti ai sensi del precedente art. 9 o individuati nell'ambito dei P.R.G.. Negli strumenti di

pianificazione esecutiva comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti possono essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. I valori dei terreni espropriati ai fini della rilocalizzazione sono calcolati sulla base delle vigenti leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico libere da immobili.

Art. 19. Opere di attraversamento

1. Le nuove opere di attraversamento stradale o ferroviario, o comunque le infrastrutture a rete interessanti il reticolo idrografico non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998 e nel presente Piano, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.
2. Gli Enti proprietari delle opere viarie di attraversamento del reticolo idrografico predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica di compatibilità idraulica delle stesse sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino. La verifica della compatibilità idraulica è inviata all'Autorità di bacino. Gli Enti medesimi, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali correttivi e di adeguamento necessari.
3. L'Autorità di bacino, anche su proposta degli Enti proprietari e in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischio idraulico per gli abitati o per la protezione di opere e di ambiti territoriali di notevole valore culturale ed ambientale.

Art. 19 bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle aree in dissesto idrogeologico Ee e Eb di cui all'art. 9.

2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonchè di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle aree in dissesto idrogeologico Ee e Eb predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.
3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle aree in dissesto idrogeologico.

Art. 19ter. Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposita direttiva, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti gli stabilimenti, gli impianti e i depositi sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 26 maggio 2000 n. 241, e del D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 334, qualora ubicati nelle aree in dissesto di cui presente Titolo e nelle aree a elevato rischio idrogeologico di cui al successivo Titolo IV.
2. I proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi di cui al comma precedente, predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti i suddetti stabilimenti, impianti e depositi, sulla base della direttiva di cui al comma 1. La verifica viene inviata al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Industria, al Dipartimento della Protezione Civile, all'Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, alle Prefetture e ai Comuni. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base della richiamata direttiva.

3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli stabilimenti, impianti e depositi al di fuori delle aree in dissesto di cui presente Titolo e nelle aree a elevato rischio idrogeologico di cui al successivo Titolo IV.

Art. 20. Interventi per la realizzazione delle opere del Sistema idroviario Padano-Veneto

1. Le opere del Programma per il completamento del Sistema idroviario Padano-Veneto devono essere compatibili con gli obiettivi, gli indirizzi e le prescrizioni del Piano di bacino, relativi sia all'uso della risorsa idrica che alle interazioni con l'assetto fisico ed idraulico del reticolo idrografico naturale e artificiale, con particolare riferimento a quanto disposto nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998, e nel presente Piano. L'esecuzione di tali opere deve avvenire nel rispetto delle condizioni dell'ecosistema fluviale e dell'assetto idraulico e morfologico del fiume, promuovendo il recupero ambientale e la valorizzazione paesistica delle aree al contorno. A tale fine i progetti generali di attuazione del Programma complessivo di completamento del sistema idroviario approvato con D.M. 25 giugno 1992, n. 759, sono sottoposti, a cura degli enti competenti, all'Autorità di bacino che esprime uno specifico parere di compatibilità. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.
2. Le nuove opere per il completamento del sistema idroviario contenute nei programmi di cui al precedente comma 1, che interessano le fasce A e B dell'asta del Po, devono essere progettate nel rispetto delle prescrizioni generali di cui all'art. 15 delle Norme di attuazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998; i relativi progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità che documenti l'assenza di interazioni negative con la morfologia dell'alveo fluviale, con particolare riferimento alle quote di fondo, e con le condizioni di deflusso in piena ed il complessivo miglioramento ambientale delle aree direttamente ed indirettamente interessate. I progetti e i relativi studi di compatibilità sono

sottoposti all'Autorità di bacino ai fini dell'espressione del parere di compatibilità con il richiamato Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.

3. Le nuove opere per il completamento del sistema idroviario, contenute nei programmi di cui al precedente comma 1, che non interessano le fasce A e B dell'asta del Po devono essere progettate nel rispetto delle prescrizioni generali di cui al precedente art. 19. I progetti e i relativi studi di compatibilità sono sottoposti all'Autorità di bacino ai fini dell'espressione del parere di compatibilità con il presente Piano.

4. L'Autorità di bacino promuove, nell'ambito degli studi settoriali del piano di bacino, un approfondimento ed un aggiornamento delle indagini, dei monitoraggi e delle valutazioni relative alle condizioni morfologiche e idrodinamiche dell'alveo di magra del Po.

5. Gli interventi di infrastrutturazione per la navigazione di natura pubblica e privata lungo l'asta del Po e idrovie collegate, non compresi nel programma di cui al precedente comma 1, sono consentiti se individuati negli strumenti di pianificazione regionali e provinciali e nelle forme ivi previste. I relativi progetti sono soggetti ai disposti di cui al successivo art. 38.

Art. 21. Adeguamento dei tratti tombinati dei corsi d'acqua naturali

1. I soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani, sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino. Le Amministrazioni competenti in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.

2. L'Autorità di bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, inserisce nei Programmi triennali di intervento di cui agli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischio idraulico per gli abitati.

Art. 22. Compatibilità delle attività estrattive

1. Le attività estrattive al di fuori del demanio sono individuate nell'ambito dei piani di settore o di equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali i quali devono garantire la compatibilità delle stesse con le finalità del Piano. A tal fine i Piani di settore regionali e provinciali o loro varianti e i documenti di programmazione devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale. Dell'adozione del piano di settore deve essere data comunicazione all'Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.
2. I medesimi piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono definire le modalità di ripristino ambientale, coerente con le finalità e gli effetti del Piano, delle aree estrattive al termine della coltivazione, nonché di manutenzione e gestione a conclusione dell'attività e di recupero ambientale per quelle insistenti in aree protette.
3. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, vigenti alla data di approvazione del presente Piano, devono essere adeguati alle Norme del Piano medesimo.
4. Nelle more di approvazione dei Piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, i progetti delle attività di cava devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-geologica-ambientale.

Art. 23. Protezione civile

1. Le Regioni e le Province ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, predispongono Programmi di previsione e prevenzione tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano, rappresentate dalla delimitazione della Fascia C di cui al successivo art. 31 e dalle classi di rischio R1, R2, R3, R4 dei territori comunali e degli interventi strutturali di difesa individuati dallo stesso Piano.

1bis. Gli organi di Protezione civile, come definiti dalla L. 24 febbraio 1992, n. 225 e dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, della L. 3 agosto 1998, n. 267, provvedono a predisporre, entro 6 mesi dalla adozione del Piano, Piani urgenti di emergenza per le aree a rischio idrogeologico con priorità assegnata per quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale. I Piani di emergenza sopra menzionati contengono

le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio di cui all'art. 2 della L. 3 agosto 1998, n. 267 e all'art. 49 delle presenti Norme.

2. Gli Enti territoriali di cui al precedente comma, nell'ambito delle rispettive competenze, curano i rapporti con i Comuni interessati dal Piano per l'organizzazione e la dotazione di strutture comunali di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della richiamata L. 225/1992, ovvero per la stesura dei Piani comunali ed intercomunali di Protezione Civile, secondo quanto disposto dal dettato dell'art. 108 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
3. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino si pongono come struttura di servizio a favore degli Enti competenti di cui alla L. 24 febbraio 1992, n. 225.

Titolo II – Norme per le fasce fluviali

Parte I – Natura, contenuti ed effetti del Piano per la parte relativa all'estensione delle fasce fluviali

Art. 24. Finalità generali

1. Il presente Piano, detto secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, estende la delimitazione e la normazione contenuta nel D.P.C.M. 24 luglio 1998 (primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali) alle fasce fluviali precisate all'art. 1, comma 1, lettera b).
2. Il Piano ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti le fasce fluviali, quali individuate al successivo art. 25.
3. Il Piano persegue gli obiettivi di settore, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 17 della L. 18 maggio 1989, n. 183, con particolare riferimento alle lettere a), b), c), i), l), m) e s) del medesimo art. 17. Il Piano definisce le sue scelte attraverso la valutazione unitaria e interrelata della regione fluviale, tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni del primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e dei vari settori di disciplina con l'obiettivo di assicurare un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni alluvionali, il ripristino, la riqualificazione e la tutela della risorsa idrica e delle caratteristiche paesistico-ambientali del

territorio, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni.

Art. 25. Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale di riferimento del Piano è costituito dal sistema idrografico dell'asta del Po e dei suoi affluenti, questi ultimi per la parte non considerata nel primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, quali specificati nell'Allegato 1 "Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle presenti Norme.
2. Per i corsi d'acqua di cui all'Allegato 1 richiamato al comma precedente, la delimitazione territoriale delle fasce fluviali è individuata e rappresentata nella cartografia del Piano e riguarda i territori dei Comuni elencati nell'Allegato 2 "Comuni interessati dalle fasce fluviali" al Titolo II delle presenti Norme.
3. Sono inoltre oggetto di prescrizioni nel presente Piano le aree del demanio fluviale ricadenti nell'ambito dei corsi d'acqua di cui all'Allegato 1 "Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali" menzionato al comma 1.
4. Per la parte di rete idrografica non compresa nel richiamato Allegato 1, fatte salve le successive integrazioni degli ambiti territoriali interessati dal presente Piano, le Regioni e le Province, nei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, possono individuare corsi d'acqua per i quali procedere alla delimitazione delle fasce fluviali e all'applicazione ad esse delle Norme del presente Piano operando sulla base degli obiettivi e degli indirizzi dello stesso.
5. Per la parte di rete idrografica non interessata dalla delimitazione delle fasce fluviali nell'ambito del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998 e nel presente Piano, in relazione a particolari situazioni locali, o per ragioni di urgenza, l'Autorità di bacino, su richiesta delle Regioni o delle Province, procede alla delimitazione delle fasce fluviali con deliberazione del Comitato Istituzionale. Le Regioni e le Province provvedono al recepimento delle medesime delimitazioni negli strumenti di pianificazione regionale o provinciale.

Art. 26. Elaborati del Piano

1. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati: a) Tavole di delimitazione delle fasce fluviali (scale 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000); b) Norme di attuazione con relativi allegati (Allegato 1 – Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle

fasce fluviali; Allegato 2 – Comuni interessati dalle fasce A, B e C; Allegato 3 – Metodo di delimitazione delle fasce fluviali); c) Relazione generale al secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; Addendum 1: Progetto di delimitazione delle fasce fluviali - Torrente Banna (relazione illustrativa e n. 12 tavole in scala 1:10.000); Addendum 2: Progetto di delimitazione delle fasce fluviali - Torrente Chisola (relazione illustrativa e n. 3 tavole in scala 1:25.000); Addendum 3: Progetto di delimitazione delle fasce fluviali - Torrente Sangone (relazione illustrativa e n. 4 tavole in scala 1:25.000).

Art. 27. Effetti del Piano

1. Agli effetti dell'art. 17, comma 5, della L. 18 maggio 1989, n. 183, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni di cui all'art. 1, commi 5 e 6; art. 29, comma 2; art. 30, comma 2; art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38 bis; art. 39, commi 1,2,3,4,5,6; art. 41 del presente Piano. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
2. Fermo il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui al precedente comma 1, le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'atto di approvazione del Piano, emanano ove necessario disposizioni di carattere integrativo concernenti l'attuazione del Piano stesso nel settore urbanistico. A mente dell'art. 17, comma 6, della richiamata L. 183/1989, gli Enti territorialmente interessati dal Piano, sono tenuti a rispettare le prescrizioni nel settore urbanistico con l'obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici entro nove mesi dalla pubblicazione dell'atto di approvazione del presente Piano.
3. In sede di adeguamento, gli strumenti di pianificazione provinciali e comunali, possono fare coincidere i limiti delle Fasce A, B e C, così come riportati nelle tavole grafiche di cui all'art. 26, con elementi fisici rilevabili alla scala di maggior dettaglio della cartografia dei citati piani rispettandone comunque l'unitarietà.
4. In tutti i casi in cui gli interventi o le opere previsti dal Piano riguardino e interferiscano con beni o aree tutelati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.

490 e successive modifiche e integrazioni, essi saranno soggetti alle procedure autorizzative previste dallo stesso decreto legislativo.

5. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle presenti Norme contenute nella legislazione in vigore, comprese quelle in materia di beni culturali e ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale o comunale ovvero in altri Piani di tutela del territorio, ivi compresi i Piani paesistici.

Art. 28. Classificazione delle Fasce Fluviali

1. Apposito segno grafico, nelle tavole di cui all'art. 26, individua le fasce fluviali classificate come segue.

- Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle presenti Norme, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.
- Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento). Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta.
- Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato.

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

2. Nella Fascia A sono vietate:

   a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;

   b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);

   c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);

   d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;

   e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;

   f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3. Sono per contro consentiti:

a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;

b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m^3 annui;

e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;

f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;

h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nella Fascia B sono vietati:

   a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;

   b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbario 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);

   c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:

   a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;

b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;

c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;

d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;

e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.
2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.
3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti

la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000 .

Art. 32. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali

1. Il Piano assume l'obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A questi fini le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino i documenti di ricognizione anche catastale del demanio dei corsi d'acqua interessati dalle prescrizioni delle presenti Norme, nonché le concessioni in atto relative a detti territori, con le date di rispettiva scadenza. Le Regioni provvederanno altresì a trasmettere le risultanze di dette attività agli enti territorialmente interessati per favorire la formulazione di programmi e progetti.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, per i territori demaniali, i soggetti di cui all'art. 8 della citata legge, formulano progetti di utilizzo con finalità di recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitare il diritto di prelazione previsto dal medesimo art. 8, per gli scopi perseguiti dal presente Piano. Per le finalità di cui al presente comma, l'Autorità di bacino, nei limiti delle sue competenze, si pone come struttura di servizio.

3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

4. Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.

   I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, delle presenti norme, comunque congruenti alle finalità istitutive e degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti e devono contenere:

   - l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
   - l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
   - l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

   Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti.

   L'organo istruttore trasmette i predetti progetti all'Autorità di bacino che, entro tre mesi, esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.

   In applicazione dell'art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio

1937, n. 402, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d'uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall'Autorità di bacino.

Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell'esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso.

In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione.

Parte II – Norme sulla programmazione degli interventi

Art. 33. Attuazione del Piano

1. Per la realizzazione delle finalità generali indicate nelle precedenti Norme, il Piano è attuato in tempi successivi, anche per singole parti del territorio interessato, attraverso Programmi triennali di intervento redatti tenendo conto delle indicazioni e delle finalità del Piano stesso, a mente degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183.
2. Per l'attuazione delle previsioni del presente Piano che richiedono la partecipazione di più soggetti pubblici, l'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento può convocare una Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241. Negli articoli che seguono sono individuati i settori nei quali vengono previsti Programmi di intervento ritenuti di carattere prioritario.
3. Il Piano può essere attuato anche mediante accordi di programma, contratti di programma, intese di programma, secondo i contenuti definiti all'art. 1 della L. 7 aprile 1995, n. 104.
4. Opere singole ed iniziative determinate, previste nel Piano, possono essere attuate mediante convenzioni tra l'Autorità di bacino del fiume Po e l'Amministrazione pubblica o il soggetto privato di volta in volta interessato.
5. Nell'ambito delle procedure di cui ai commi precedenti, l'Autorità di bacino può assumere il compito di promozione delle intese e anche di Autorità preposta al coordinamento degli interventi programmati.

Art. 34. Interventi di manutenzione idraulica

1. Il Piano ha l'obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di modificazione delle opere idrauliche allo scopo di mantenere la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e a garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone; di migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà, alla tutela degli habitat caratteristici; di eliminare gli ostacoli al deflusso della piena in alveo e in golena.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma, l'Autorità di bacino del fiume Po, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183.
3. Gli interventi di manutenzione idraulica possono prevedere l'asportazione di materiale litoide dagli alvei, in accordo con quanto disposto all'art. 97, lettera m) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, se finalizzata esclusivamente alla conservazione della sezione utile di deflusso, al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture, nonché alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e alla tutela e al recupero ambientale.
4. L'Autorità di bacino aggiorna le direttive tecniche concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni di progettazione degli interventi di manutenzione e di formulazione dei programmi triennali. Nell'ambito della direttiva sono definite in particolare le specifiche di progettazione degli interventi di manutenzione che comportino asportazione di materiali inerti dall'alveo e i criteri di inserimento degli stessi nei programmi triennali.

Art. 35. Interventi di regimazione e di difesa idraulica

1. Il complesso delle opere di regimazione e di difesa idraulica per i corsi d'acqua oggetto del presente Piano è definito nell'ambito delle Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti di cui al precedente Titolo I.
2. Nel caso in cui gli interventi di sistemazione dell'alveo prevedano, unitamente o meno alla realizzazione di opere, l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere anche la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre, che dovranno comunque essere commisurate alle effettive condizioni di rischio. Qualora gli interventi

non siano a carattere locale ma estesi a un tratto di dimensioni significative e comportino l'asportazione di quantità rilevanti di materiali inerti, il progetto di intervento deve valutare le condizioni di assetto morfologico, idraulico, naturalistico e paesaggistico dell'intero tronco interessato, con particolare riferimento al bilancio del trasporto solido interessante il tronco stesso.

Art. 36. Interventi di rinaturazione

1. Nelle Fasce A e B e in particolare nella porzione non attiva dell'alveo inciso sono favoriti gli interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio, il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili con le finalità del Piano, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona.
2. Gli interventi devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato; qualora preveda l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre che non devono superare complessivamente i 20.000 mc. Se gli interventi ricadono esternamente all'alveo, dovranno seguire le disposizioni di cui al successivo art. 41; se, viceversa, ricadono all'interno dell'alveo dovranno seguire le disposizioni di cui alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po" (Allegato 4 al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali) allegata alla presenti Norme.
3. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma, l'Autorità di bacino del fiume Po, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di intervento ai sensi dell'art. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183.
4. L'Autorità di bacino approva una direttiva tecnica concernete i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche per gli interventi di rinaturazione e del loro monitoraggio e di formulazione dei Programmi triennali, come previsto dall'art. 15, comma 2.

5. Al fine di valutare gli effetti e l'efficacia degli interventi programmati, l'Autorità di bacino predispone il monitoraggio degli interventi di rinaturazione effettuati nell'ambito territoriale del presente Piano di cui all'art. 25.

6. Il monitoraggio potrà avere ad oggetto anche il controllo di singole fasi operative agli effetti della valutazione delle interazioni delle azioni programmate con il sistema fluviale interessato, anche per un eventuale adeguamento e miglioramento del Programma sulla base dei risultati progressivamente acquisiti e valutati.

7. Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l'ente gestore.

Art. 37. Interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale

1. Le zone ad utilizzo agricolo e forestale all'interno delle Fasce A e B sono qualificate come zone sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni dell'U.E. e possono essere soggette alle priorità di finanziamento previste a favore delle aziende agricole insediate in aree protette da programmi regionali attuativi di normative ed iniziative comunitarie, nazionali e regionali, finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle tecniche agricole e a migliorare le caratteristiche delle aree coltivate.

2. Le aree comprese nelle Fasce A e B possono essere considerate prioritarie per le misure di intervento volte a ridurre le quantità di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici; a favorire l'utilizzazione forestale, con indirizzo a bosco, dei seminativi ritirati dalla coltivazione ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate.

3. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi precedenti, l'Autorità di bacino, anche in riferimento ai programmi triennali, e su eventuale proposta delle Amministrazioni competenti, emana criteri ed indirizzi per programmare le azioni che possono avere l'obiettivo di ridurre o annullare la lavorazione del suolo in determinati territori interessati dal presente Piano, la riduzione o l'esclusione di determinati interventi irrigui, la riconversione dei seminativi in prati permanenti o pascoli, la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati. Per l'attuazione di singoli interventi programmati, l'Autorità di bacino può deliberare convenzioni di attuazione ai sensi di quanto previsto all'art. 33.

Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui la comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.
2. L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.
3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

Art. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B.
2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonchè di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di

approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.

3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.

Art. 38ter. Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposita direttiva, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti gli stabilimenti, gli impianti e i depositi sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 241, e del D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 334, qualora ubicati nelle fasce fluviali di cui al presente Titolo.

2. I proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi di cui al comma precedente, predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti i suddetti stabilimenti, impianti e depositi, sulla base della direttiva di cui al comma 1. La verifica viene inviata al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Industria, al Dipartimento della Protezione Civile, all'Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, alle Prefetture e ai Comuni. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base della richiamata direttiva.

3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino

incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli stabilimenti, impianti e depositi al di fuori delle fasce fluviali di cui al presente Titolo.

Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:

   a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;

   b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;

   c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.

2. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:
   a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
   b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
   c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
   d) opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.
5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.
6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:
   a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;
   b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;

c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.

7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.
9. Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

Art. 40. Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio

1. I Comuni, anche riuniti in consorzio, in sede di formazione dei rispettivi P.R.G. o dei Piani particolareggiati e degli altri strumenti urbanistici attuativi, anche mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, possono individuare comprensori di aree destinate all'edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nei quali favorire il trasferimento degli insediamenti siti nei territori delle Fasce A e B. Negli strumenti di pianificazione esecutiva comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti possono essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. I valori dei terreni espropriati ai fini della rilocalizzazione sono calcolati sulla base delle vigenti leggi in materia di espropriazione per

pubblica utilità. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico libere da immobili.

Art. 41. Compatibilità delle attività estrattive

1. Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei territori delle Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali. Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale.
2. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati nel presente Piano. In particolare deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono inoltre verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I medesimi strumenti devono definire le modalità di ripristino delle aree estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli effetti del presente Piano, a conclusione dell'attività. I piani di settore delle attività estrattive o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, vigenti alla data di approvazione del presente Piano, devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo.
3. Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale.
4. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.

5. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via transitoria, per un periodo massimo di due anni dall'approvazione del presente Piano, è consentito procedere a eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con le finalità del presente Piano.
6. Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa.
7. Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le Regioni attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.

Art. 42. Interventi di monitoraggio morfologico e del trasporto solido degli alvei

1. Il Piano considera di carattere prioritario un Programma di intervento, da realizzarsi a cura dell'Autorità idraulica competente, relativo al monitoraggio delle caratteristiche fisiche e idrologiche degli alvei finalizzato, a fornire elementi conoscitivi in grado di rappresentare l'evoluzione morfologica dei corsi d'acqua principali, in termini di erosione e sovralluvionamento, e l'andamento del trasporto solido, di fondo e in sospensione, anche attraverso l'affinamento dei modelli numerici di bilancio del trasporto solido e il confronto con le sezioni morfologiche storiche del fiume .
2. Il monitoraggio viene svolto secondo le indicazioni di tipologia di rilevazione e secondo le priorità indicate per ciascun corso d'acqua nell'annesso “Monitoraggio morfologico e del trasporto solido degli alvei” alla relazione del primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.

Art. 43. (ARTICOLO SOPPRESSO)

Art. 44. Attività dell'Autorità di bacino del fiume Po

1. Ai fini di attuare le previsioni e le prescrizioni del presente Piano, l'Autorità di bacino del fiume Po può approvare, con deliberazione del Comitato Istituzionale, un regolamento di attuazione e di organizzazione delle proprie funzioni. Le norme regolamentari assicurano l'ordinato svolgimento, da parte della stessa Autorità di bacino, del compito di approfondire e dare continuità nel tempo al processo di pianificazione del territorio delle Fasce A, B e C interessate dal presente Piano, ponendo la sua attività al servizio delle Regioni e degli Enti locali competenti, in una visione di tutela unitaria e integrata dell'ambiente naturale, della produzione agricola e della difesa del territorio.
2. In collegamento con le Regioni, l'Autorità di bacino cura la messa a disposizione ai Comuni, alle Province e agli enti gestori di aree protette interessati di:

- cartografia aggiornata del territorio;
- dati relativi alle condizioni fisiche, geologiche e idrogeologiche del suolo;
- studi e piani di settore già redatti o in corso di preparazione;
- dati quantitativi e qualitativi derivanti dall'analisi del territorio in relazione alle sue condizioni di uso e allo stato dei pubblici servizi;
- dati quantitativi eventualmente disaggregati per ambiti intercomunali e per Province;
- quote delle piene di riferimento.

3. L'Autorità di bacino, inoltre:

- fornisce pareri nei casi previsti dal presente Piano sulle opere di rilevanza idraulica;
- coordina gli interventi degli enti regionali e sub-regionali competenti nella realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico interessanti i territori delle fasce fluviali.

Art. 45. Norma finale

1. Nelle tavole grafiche in scala 1:50.000, 1:25.000 e 1:10.000 che costituiscono elaborato del presente Piano sono indicate con apposito segno grafico talune modifiche alla delimitazione del primo Piano Stralcio

delle Fasce Fluviali approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998 e ciò in conseguenza di studi e valutazioni più approfonditi sulla situazione dei territori.

2. Conseguentemente per tali aree interessate da modifica producono effetto le Norme del presente Piano destinate a modificare la disciplina del primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali soprarichiamato in quanto incompatibile.

Art. 46. (ARTICOLO SOPPRESSO)

Titolo III - Attuazione dell'art. 8, comma 3, della L. 2 maggio 1990, n.102

Art. 47. Attuazione dell'art. 8, comma 3, della L. 2 maggio 1990 n. 102

1. Per il sottobacino idrografico dell'Adda sopralacuale, sotteso alla sezione di chiusura del lago di Como, nell'Allegato 1 "Bilancio idrico per il sottobacino dell'Adda sopralacuale" al Titolo III delle presenti Norme è riportato il bilancio idrico, redatto per le finalità dell'art. 3 della L. 183/1989 e in coerenza con quanto disposto all'art. 3 della L. 36/1994 con riferimento ai corsi d'acqua principali del sottobacino idrografico. Per i singoli corsi d'acqua considerati il bilancio riporta il saldo idrico, inteso come valore medio annuo della portata presente al netto delle derivazioni in atto. Il bilancio è redatto sulla base delle conoscenze acquisite dall'Autorità di bacino al momento dell'adozione del presente atto relativamente sia alle misure idrologiche sul sistema idrico del bacino sia ai volumi idrici derivati dalle diverse utilizzazioni. Il bilancio idrico viene aggiornato a cura dell'Autorità di bacino almeno ogni 3 anni, mediante le procedure di cui al precedente art. 1, comma 10, delle presenti Norme.
2. Il Piano classifica i corsi d'acqua principali, individuati nell'Allegato 1 di cui al precedente comma 1, in funzione del grado di utilizzazione in atto della risorsa idrica, valutato sulla base del rapporto tra la disponibilità naturale della risorsa stessa e il saldo idrico di cui allo stesso comma 1.
3. In relazione ai risultati ottenuti dal bilancio idrico, i corsi d'acqua principali del bacino idrografico sono ripartiti in tratti a diversa classe di criticità, in dipendenza dello scostamento tra la disponibilità media naturale della

risorsa idrica e il saldo idrico derivante dalla presenza delle derivazioni. Sono individuate le seguenti classi di criticità:

C1 - moderata, in cui il saldo idrico medio annuo, valutato nel bilancio idrico, è superiore alla portata con durata 182 giorni;

C2 - media, in cui il saldo idrico medio annuo, valutato nel bilancio idrico, è compreso tra le portate di durata 182 e 274 giorni nell'anno medio;

C3 - elevata, in cui il saldo idrico medio annuo, valutato nel bilancio idrico, è compreso tra le portate di durata 274 e 355 giorni nell'anno medio;

C4 - molto elevata, in cui il saldo idrico medio annuo, valutato nel bilancio idrico, è inferiore alla portata di durata 355 giorni nell'anno medio.

4. I corsi d'acqua ripartiti in tratti a diversa classe di criticità sono riportati nel richiamato Allegato 1 al Titolo III delle presenti Norme.
5. Ai fini del rilascio di nuove concessioni di utilizzazione per grandi derivazioni d'acqua le Amministrazioni competenti sono tenute rispettare le seguenti prescrizioni:
   a) nei tratti di corsi d'acqua classificati a criticità C4 e C3 non possono essere rilasciate nuove concessioni;
   b) nei tratti di corsi d'acqua classificati a criticità C1 e C2, possono essere rilasciate nuove concessioni, a condizione che:
      - la classe di criticità del tratto di corso d'acqua non superi per l'effetto della nuova concessione il valore C2 sopra definito, valutato sulla base del bilancio idrico secondo la metodologia utilizzata nel presente Piano;
      - non sia compromesso il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi indicati dal D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche;
      - sia garantito il deflusso minimo vitale in alveo.
6. Nei tratti classificati a criticità C4 e C3 l'Autorità di bacino del fiume Po, di concerto con la Regione Lombardia e la Provincia di Sondrio, promuove azioni volte al miglioramento della qualità ambientale e la riduzione del grado di criticità.
7. Per le richieste di rinnovo o di variante di concessioni esistenti di utilizzazione per grandi derivazioni d'acqua le Amministrazioni competenti sono tenute a rispettare le seguenti prescrizioni:

a) nei tratti di corsi d'acqua classificati a criticità C4 e C3 il rinnovo o la variante di concessione è subordinato a una riduzione della portata media derivata, definita dalla Regione Lombardia in funzione degli obiettivi indicati dal D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e fatte salve le prescrizioni relative alla garanzia del deflusso minimo vitale;

b) nei tratti di corsi d'acqua classificati a criticità C2 e C1 il rinnovo o la variante di concessione è soggetto alle stesse prescrizioni di cui al precedente comma 5, lett. b).

8. Per i corsi d'acqua non individuati come principali nel comma 2, e per tutte le piccole derivazioni, il rilascio di nuove concessioni di utilizzazione è regolato dalla Regione Lombardia in relazione agli indirizzi emergenti dal Piano di Tutela delle Acque, di cui al D.Lgs. 152/99 e successive modifiche.

9. Alle domande di nuove concessioni, rinnovi o varianti di concessioni di derivazioni deve essere allegata una verifica di compatibilità dell'utilizzazione idrica che determina il saldo idrico nel tratto di corso d'acqua interessato dalla derivazione, redatta sulla base di una direttiva da emanarsi a cura dell'Autorità di bacino.

10. E' fatto salvo comunque quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla disciplina delle acque nelle aree protette.

11. Con il Piano di Tutela delle Acque, che ha valore di piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter, della L. 183/1989, la Regione Lombardia provvederà ad aggiornare lo stralcio relativo al bilancio idrico per il sottobacino dell'Adda sopralacuale ed a normare gli usi delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione individuati.

Titolo IV – Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato

Art. 48. Disciplina per le aree a rischio idrogeologico molto elevato

1. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato, delimitate nella cartografia di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 del presente Piano, ricomprendono le aree del Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, denominato anche PS 267, approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal D.L. 13 maggio 1999, n. 132, coordinato

con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, con deliberazione del C.I. n. 14/1999 del 20 ottobre 1999.

Art. 49. Aree a rischio idrogeologico molto elevato

1. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono individuate sulla base della valutazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della relativa pericolosità e del danno atteso. Esse tengono conto sia delle condizioni di rischio attuale sia delle condizioni di rischio potenziale anche conseguente alla realizzazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
2. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono perimetrate secondo i seguenti criteri di zonizzazione:

   ZONA 1: area instabile o che presenta un'elevata probabilità di coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e dall'evoluzione dello stesso;

   ZONA 2: area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l'intensità dei fenomeni è modesta in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti.

   Per i fenomeni di inondazione che interessano i territori di pianura le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono identificate per il reticolo idrografico principale e secondario rispettivamente dalle seguenti zone:

   ZONA B-Pr in corrispondenza della fascia B di progetto dei corsi d'acqua interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali nel Piano stralcio delle Fasce Fluviali e nel PAI: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni;

   ZONA I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni.

   Nelle aree di cui ai commi precedenti deve essere predisposto un sistema di monitoraggio finalizzato ad una puntuale definizione e valutazione della pericolosità dei fenomeni di dissesto, all'individuazione dei precursori di evento e dei livelli di allerta al fine della predisposizione dei piani di emergenza, di cui all'art. 1, comma 4, della L. 267/1998, alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle opere eventualmente realizzate.

   Le limitazioni d'uso del suolo attualmente operanti ai sensi della L. 9 luglio 1908, n. 445 e della L. 30 marzo 1998, n. 61, relative alle aree a rischio

idrogeologico molto elevato, rimangono in vigore e non sono soggette alle misure di salvaguardia di cui al presente Piano.

Art. 50. Aree a rischio molto elevato in ambiente collinare e montano

1. Nella porzione contrassegnata come ZONA 1 delle aree di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di Piano, sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge;
- le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;
- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
- gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle stato di dissesto in essere.

2. Per gli edifici ricadenti nella ZONA 1 già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità.

3. Nella porzione contrassegnata come ZONA 2 delle aree di cui all'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di Piano sono esclusivamente consentiti, oltre agli interventi di cui ai precedenti commi:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;

- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

- la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;

- gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.

Art. 51. Aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di pianura

1. Nelle aree perimetrate come ZONA B-Pr nell'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di Piano sono applicate le disposizioni di cui all'art. 39 delle presenti Norme relative alla Fascia B, richiamate ai successivi commi. Dette perimetrazioni vengono rivedute in seguito alla realizzazione degli interventi previsti.

2. Nelle aree della ZONA B-Pr esterne ai centri edificati, sono esclusivamente consentiti:

- le opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;

- gli interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime;

- gli interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia

di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

3. Nelle aree perimetrate come ZONA I nell'Allegato 4.1 all'Elaborato 2 di Piano, esterne ai centri edificati, sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lett. a), b), c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al recupero strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso;
- la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purchè non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'Autorità idraulica competente;
- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
- gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni.

4. Per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia.

Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.

5. Nelle aree della ZONA B-Pr e ZONA I interne ai centri edificati si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti, fatto salvo il fatto che l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

Art. 52. Misure di tutela per i complessi ricettivi all'aperto

1. Ai fini del raggiungimento di condizioni di sicurezza per i complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti, nonché per le costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, i Comuni sono tenuti a procedere a una verifica della compatibilità rispetto alle condizioni di pericolosità presenti. A seguito di tale verifica l'Amministrazione comunale è tenuta ad adottare ogni provvedimento di competenza atto a garantire la pubblica incolumità.

Art. 53. Misure di tutela per le infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico molto elevato

1. Gli Enti proprietari delle opere viarie nei tratti in corrispondenza delle situazioni a rischio molto elevato, di cui un primo elenco è riportato nell'Allegato 4 alla Relazione generale del PS 267, procedono, entro 12 mesi dalla data di approvazione del presente Piano, tramite gli approfondimenti conoscitivi e progettuali necessari, alla definizione degli interventi a carattere strutturale e non strutturale atti alla mitigazione del rischio presente.

2. Per tutto il periodo che intercorre fino alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, gli stessi Enti pongono in atto ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio provvisorio dell'infrastruttura in condizioni di rischio compatibile, con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità. In particolare definiscono:

- le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio sull'infrastruttura;

- le eventuali attrezzature di misura necessarie per l'identificazione delle condizioni di cui al comma precedente e la conseguente attuazione delle misure di emergenza;
- le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per garantire la sicurezza del funzionamento dell'infrastruttura;
- le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti, eventualmente opportune per la riduzione dell'esposizione al rischio.

3. Tale elenco può essere integrato ed aggiornato, su proposta delle Regioni territorialmente competenti o dagli Enti interessati, con deliberazione del Comitato Istituzionale.

Art. 54. Norma finale

1. Le norme di cui al presente Titolo resteranno in vigore fino all'adeguamento dello strumento urbanistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, anche con riferimento alla realizzazione delle azioni di mitigazione del rischio.

01A6357

DELIBERAZIONE 26 aprile 2001.

Adozione del Progetto di Piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/1989 (Integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po Piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po Lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po). (Deliberazione n. 19/2001).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:

- la legge 18 maggio 1989, n.183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l'art.17 della suddetta legge, relativo a "*valore, finalità e contenuti del piano di bacino*";
- il DPCM 10 agosto 1989, recante "*Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po*";
- il Decreto legge 11 giugno 1998, n.180, recante "*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.267, e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l'art.1 della suddetta normativa, relativo a "*Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio*";
- Il DPCM 24 luglio 1998, recante "*Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*";
- il DPCM 29 settembre 1998, recante "*Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art.1, commi 1 e 2, del decreto – legge 11 giugno 1998, n.180* ";
- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n.279, recante "*Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali*", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.365;
- in particolare, l'art.1, comma 1*bis* della suddetta normativa, relativo a "*Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio*";

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n.19 del 9 novembre 1995, con cui questo Comitato ha approvato il "*Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali*";
- la propria deliberazione n.26 dell'11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il "*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n.19 del 9 novembre 1995*";
- la propria deliberazione n.14 dell'26 ottobre 1999, con cui questo Comitato ha adottato il "*Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate*";
- la propria deliberazione n.18 dell'26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il "*Piano stralcio per l'assetto idrogeologico*";

PREMESSO CHE:

- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della legge 18 maggio 1989, n.183;
- con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l'Autorità di bacino del fiume Po;
- l'art.17 della citata legge 18 maggio 1989, n.183 – come modificato dall'art.12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493 – prevede, al comma 6*ter*, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo al considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- in attuazione del menzionato art.17, comma 6*ter* della legge 183/1989, questo Comitato, con propria deliberazione n.19 del 9 novembre 1995, ha approvato un programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra l'altro, l'esigenza di adottare il piano stralcio relativo all'assetto idrogeologico, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli ultimi anni;
- con DPCM 24 luglio 1998 è stato approvato il "*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*" (di seguito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;
- l'art.1, comma 1 del Decreto legge 11 giugno 1998, n.180, convertito in legge 3 agosto 1998, n.267 dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale adottino Piani Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6ter dell'art.17 della legge 18 maggio 1989, n.183 e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;
- con propria deliberazione n.18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (di seguito brevemente definito PAI)

quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'art.17, comma 6*ter* della citata legge 183/1989, come modificato dall'art.12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493;

CONSIDERATO CHE:

- il PAI persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;
- l'ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;
- a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il bacino del fiume Po nell'autunno dell'anno 2000, nel suddetto ambito fluviale di riferimento del PAI sono state individuate alcune particolari situazioni di criticità (nodi idraulici critici) in relazione alle quali sono state svolte ulteriori attività di approfondimento e di analisi allo scopo di consentire una delimitazione di maggiore precisione delle fasce fluviali ed una più puntuale individuazione delle linee di intervento strutturali;
- i nodi critici considerati sono i seguenti: fiume Po a S. Mauro Torinese, fiume Dora Baltea ad Ivrea, fiume Po nel tratto foce Sesia – foce Tanaro, fiume Po nel tratto S. Cipriano Po – Arena Po;
- in conseguenza delle esigenze che discendono dalle suddette situazioni di criticità si è resa necessaria, con riferimento ai nodi critici menzionati al punto precedente, l'elaborazione di un Piano Stralcio di integrazione del PAI, da adottarsi con le procedure di cui all'art.18 della legge 18 maggio 1989, n,183;
- questa Autorità di bacino ha pertanto proceduto all'elaborazione del Progetto di Piano integrativo del PAI di cui al punto precedente, il quale è allegato a codesta deliberazione come sua parte integrante e costitutiva;
- il Comune di Torino ha segnalato in sede di Conferenza programmatica la necessità di procedere ad una modifica delle fasce fluviali per la rete idrografica cittadina in conseguenza dell'evento alluvionale dell'ottobre 2000;
- nel corso della seduta del Comitato Tecnico del 19 aprile 2001 la regione Piemonte ha presentato richiesta di integrazione al Progetto di Piano in oggetto consegnando specifiche integrazioni cartografiche;
- l'adozione definitiva del Piano stralcio di integrazione al PAI da parte di questo Comitato è conseguente allo svolgimento della procedura disciplinata dal combinato disposto degli art.18, commi 1-10 della legge 183/1989 e dell'art.1*bis* del decreto – legge 12 ottobre 2000, n.279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n.365;

ACQUISITO

- il parere favorevole relativo all'allegato Progetto di Piano stralcio integrativo espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 19 aprile 2001;

RITENUTO

di adottare l'allegato Progetto di Piano Stralcio di integrazione al Piano per l'Assetto Idrogeologico per il bacino idrografico del fiume Po;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

DELIBERA

ART.1

E' adottato, ai sensi dell'art.18, comma 1 della legge 18 maggio 1989, n,183, il "*Progetto di Piano Stralcio di integrazione al PAI - Integrazione n.1: nodo idraulico di Ivrea, Po Piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po Lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po*" (di seguito brevemente denominato "Progetto di integrazione n.1 al PAI") il quale è allegato alla presente deliberazione come parte integrante e costitutiva della stessa.

Il Progetto di cui al primo comma si compone dei seguenti elaborati:

1. Relazione generale;
2. Cartografia di delimitazione delle fasce fluviali e di rappresentazione delle linee di intervento strutturali.

ART.2

Dell'adozione del "*Progetto di integrazione n.1 al PAI*" è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate.

Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino provvede a dare immediata comunicazione dell'avvenuta adozione del Progetto di cui al primo comma ai comuni interessati, trasmettendo loro al tempo stesso gli atti relativi al Progetto medesimo.

Entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, i Comuni interessati sono tenuti a provvedere alla pubblicazione all'Albo pretorio della presente deliberazione e delle cartografie relative alla delimitazione delle fasce fluviali interessanti il territorio di competenza, per quindici giorni consecutivi. I Comuni sono altresì tenuti a trasmettere la certificazione dell'avvenuta pubblicazione alle regioni.

ART.3

Il "*Progetto di integrazione n.1 al PAI*" e la relativa documentazione sono depositati presso la sede dell'Autorità di bacino nonché presso le sedi delle Regioni e delle Province territorialmente interessate e rimangono ivi disponibili, per i quarantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione della notizia di cui al primo comma, per la presa visione e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e di copia degli atti.

Ai sensi dell'art.18, comma 8 della legge 183/1989, le osservazioni sul Progetto di cui al primo comma possono essere annotate direttamente sul registro di cui al comma precedente; in alternativa, dette osservazioni possono essere inoltrate alle Regioni territorialmente competenti entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione di cui al primo comma. Le Regioni sono tenute ad esprimersi sulle osservazioni di cui al presente comma, nel rispetto del termine di cui al comma 9 della legge 183/1989.

ART.4
Ai sensi dell'articolo 1*bis* del citato decreto legge n.279/2000, convertito in legge 365/2000, le Regioni interessate, ai fini dell'adozione ed attuazione del "*Progetto di integrazione n.1 al PAI*" e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, convocano una Conferenza programmatica, la quale esprime un parere sul Progetto allegato alla presente deliberazione; detto parere tiene luogo di quello di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 183/1989.

ART.5
Il Piano Stralcio di integrazione al PAI è adottato da questo Comitato, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni di cui agli articoli precedenti, entro e non oltre sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione della notizia dell'adozione del "*Progetto di integrazione n.1 al PAI*", allegato alla presente deliberazione, nella *Gazzetta Ufficiale* e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate.

Parma, 26 aprile 2001

Il presidente: CALZOLAIO

Il segretario generale: PASSINO

ALLEGATO

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

PARMA

Progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6-ter e succ. modif. e integr.

Interventi sulla rete idrografica

Adottato con deliberazione n. 19/2001 del 26 aprile 2001

Relazione generale

Progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

1. Quadro di riferimento

1.1. Pianificazione e programmazione ordinarie

Il Progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) è redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter della legge 18 maggio 1989, n. 183, quale piano stralcio del piano generale per il bacino idrografico del Po. Il Progetto di Piano stralcio di integrazione al PAI contiene interventi a carattere strutturale e non strutturale per alcuni specifici tratti del reticolo idrografico principale, che integrano quelle contenute nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (D.P.C.M. 28 luglio 1998) e nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (delibera di prima adozione del Comitato Istituzionale n. 1/99 in data 11/05/1999; seconda adozione fissata per il 26/04/2001).

Il Progetto di Piano stralcio fa pertanto propri i riferimenti generali alla pianificazione e alla programmazione ordinarie contenuti nei due strumenti di pianificazione sopra richiamati, a cui si rimanda.

Accanto ai contenuti della legge, costituiscono riferimento generale per la redazione del Progetto di Piano stralcio gli atti di indirizzo definiti a supporto metodologico dell'attuazione della legge 183/89, tra cui si ricordano i seguenti:

- D.P.C.M. 23 marzo 1990 "Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 183/89";

- DPR 7 gennaio 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle Autorità di bacino e delle Regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla legge 183/89";

- DPR 18 luglio 1995 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei Piani di bacino".

Per quanto concerne la programmazione finanziaria, la legge 183/89, all'art. 31, ha introdotto lo Schema previsionale e programmatico (SPP) in riferimento agli "interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitanti

e la razionale utilizzazione delle acque, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonché dell'organica sistemazione".

Per il bacino del Po la programmazione finanziaria ha avuto avvio tramite lo SPP adottato nel 1990 e successivamente aggiornato. L'ultimo quadriennio, relativo al periodo 1998-2001, ha avuto copertura sino all'annualità 2000.

1.2. Pianificazione e programmazione straordinarie

Le disposizioni previste dalla legge 183/89 sono state modificate e integrate dal D. L. 11 giugno 1998, n. 180, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 1998, n. 267, successivamente modificato dal D. L. 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226 e dal D. L. 12 ottobre 2000, n. 279, coordinato con la legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365.

Sulla base di tali disposizioni i piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico devono contenere "in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime". I criteri di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e di definizione delle misure di salvaguardia sono contenuti nell'Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180" approvato con D.P.C.M. 29 settembre 1998.

I piani stralcio per l'assetto idrogeologico devono essere redatti entro "il termine perentorio del 30 aprile 2001" (art. 1-bis, comma 1 della legge 365/2000) ed è fissato in sei mesi dalla data di adozione del Progetto di piano il termine entro cui adottare, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, il Piano stesso (art. 1-bis, comma 2 della medesima legge). Ai fini dell'adozione, la stessa legge 365/2000, all'art. 1-bis, commi 3 e 4, prevede la convocazione da parte delle regioni di una "conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province e i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino; la conferenza esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui

all'art. 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il comitato istituzionale, di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base dell'unitarietà della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del pieno".

1.3. Collocazione del «Piano Stralcio di Integrazione» nell'ambito delle attività di pianificazione e programmazione svolte o in corso

La redazione del Piano di bacino è proceduta attraverso stralci funzionali, sia in attuazione ordinaria della legge 183/89, sia in attuazione di leggi straordinarie intervenute in seguito ai principali eventi alluvionali dell'ultimo decennio.

Ad oggi, lo stato di avanzamento della pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico, seguendo un ordine cronologico che contiene sia la pianificazione ordinaria sia quella straordinaria, si compone dei seguenti atti.

- "*Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione*" (PS 45) (deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 in data 10 maggio 1995). Si tratta di uno strumento straordinario approvato, in deroga alle procedure previste dalla legge183/89, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D. lgs. 24 novembre 1994 n. 646, convertito, con modificazioni, in legge 21 gennaio 1995, n. 22. Il Piano contiene la programmazione degli interventi più urgenti per i territori colpiti dall'alluvione del 1994 nonché i criteri guida e le norme per la redazione dei progetti relativi agli interventi strutturali.
- "*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF)*" (DPCM 24 luglio 1998), relativo alla delimitazione delle fasce fluviali e alla disciplina d'uso dei relativi territori per la rete idrografica principale del sottobacino del Po sotteso alla confluenza del Tanaro (territorio delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta) e, per la restante parte del bacino, per l'asta del Po e per gli affluenti emiliani e lombardi, limitatamente ai tratti arginati. Si tratta di

un piano ordinario approvato ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

- *"Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)"* (deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 in data 11 maggio 1999), relativo all'intero bacino idrografico, con esclusione del territorio del Delta. Il Piano contiene la delimitazione delle fasce fluviali degli affluenti emiliani e lombardi non interessati dal precedente PSFF; riguarda inoltre la porzione montana del bacino, per la quale è stato elaborato l'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati collinari/montani esposti a pericolo, comprensivo della delimitazione delle aree in dissesto. Contiene inoltre, a livello di singolo sottobacino, le linee generali di assetto idraulico e idrogeologico nonché il quadro degli interventi e il programma finanziario.
- "Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato" (PS 267) (deliberazione di Comitato Istituzionale n. 14 in data 26 ottobre 1999). Il Piano, relativo all'intero territorio del bacino idrografico, contiene, la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, cui sono associate misure di salvaguardia; comprende inoltre le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché il programma degli interventi urgenti. Il PS 267 è stato approvato, in deroga alla legge n. 183/89, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 1 del D.lgs. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificata dal D.lgs 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226.

2. Contenuti del Piano Stralcio di integrazione

2.1. Ambito territoriale

In relazione a particolari situazioni di criticità già individuate nell'ambito del PAI, sono stati recepiti i risultati delle attività di approfondimento e di analisi svolte da differenti soggetti pubblici e dall'Autorità di bacino stessa, con particolare riferimento all'evento alluvionale di elevata gravosità che ha interessato il bacino idrografico nel corso dell'ottobre 2000, che hanno permesso una

delimitazione di maggior precisione delle fasce fluviali ed una più puntuale individuazione delle linee di intervento strutturali.

I nodi critici considerati sono i seguenti:

- Fiume Po e affluenti di sinistra a Torino;
- Fiume Po a S. Mauro Torinese;
- Fiume Dora Baltea ad Ivrea;
- Fiume Po nel tratto Foce Sesia – Foce Tanaro;
- Fiume Po nel tratto S. Cipriano Po – Arena Po.

2.2. Articolazione

Il Progetto di piano stralcio di integrazione al PAI è costituito da 2 elaborati:

- Relazione generale;
- Cartografia di delimitazione delle fasce fluviali e di rappresentazione delle linee di intervento strutturali.

2.3. Obiettivi generali e specifici

Il Piano stralcio di integrazione, in coerenza con il PAI. assicura la difesa del suolo rispetto al dissesto di natura idraulica e idrogeologica e la tutela degli aspetti ambientali a esso connessi, in coerenza con le finalità generali indicate all'art. 3 della legge 183/89 e con i contenuti del Piano di bacino fissati all'art. 17 della stessa legge.

Le linee di intervento definite dal piano hanno l'obiettivo di garantire un livello di sicurezza adeguato sul territorio e tendono in particolare a:

- proteggere centri abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di riconosciuta importanza rispetto a eventi di piena di gravosità elevata, in modo tale da ridurre il rischio idraulico a valori compatibili;
- salvaguardare e, ove possibile, ampliare le aree naturali di esondazione dei corsi d'acqua;
- limitare gli interventi artificiali di contenimento delle piene a scapito dell'espansione naturale delle stesse, e privilegiare, per la difesa degli

abitati, interventi di laminazione controllata, al fine di non aumentare il deflusso sulle aste principali e in particolare sull'asta del Po;

- promuovere la manutenzione delle opere di difesa e degli alvei, quale strumento indispensabile per il mantenimento in efficienza dei sistemi difensivi e assicurare affidabilità nel tempo agli stessi;
- ridurre le interferenze antropiche con la dinamica evolutiva degli alvei e dei sistemi fluviali.

3. Analisi dei nodi critici individuati

3.1. Fiume Po e affluenti di sinistra a Torino

3.1.1. Condizioni di criticità del nodo

Durante il recente evento alluvionale dell'ottobre 2000, limitati settori di territorio adiacenti al corso della Dora Riparia in Torino sono stati interessati da localizzati, ma significativi, fenomeni di allagamento. L'esondazione è avvenuta, a tratti, su entrambe le sponde a partire dall'ingresso in Torino fino al Regio Parco con caratteristiche localmente gravi (Via Pianezza, Via Nole). Numerosi ponti hanno mostrato gravi insufficienze a seguito del materiale vegetale di grandi dimensioni fluitato dalla corrente.

Lo stesso evento dell'ottobre 2000 ha posto in evidenza la criticità del convogliamento della portata alla confluenza Sangone-Po, nel Po al Fioccardo, nel Po alla Madonna del Pilone, nella Stura di Lanzo presso gli impianti AMIAT.

L'evento si è verificato nella fase conclusiva delle indagini idro-geo-morfologiche condotte dal Comune di Torino in supporto al PRG, nel cui ambito è stata predisposta una revisione delle fasce fluviali a scala di maggior dettaglio. L'evento alluvionale ha quindi evidenziato l'opportunità di trasformare alcuni tratti di Fascia B in Fascia B-di progetto e di ampliare in misura significativa la Fascia C della Dora Riparia e della Stura di Lanzo sulla scorta di evidenze morfologiche di dettaglio.

3.1.2. Linee di intervento

In base agli approfondimenti condotti nell'ambito della variante al PRG del Comune di Torino e degli effetti dell'evento alluvionale dell'ottobre 2000, sono stati individuati interventi infrastrutturali necessari per contenere i livelli riferibili alle portate con tempo di ritorno bicentenario, oltreché confermati quelli già previsti nel PSFF e nel PAI.

Nel tratto della Dora Riparia interessante il territorio di Torino, gli interventi strutturali individuati assicurano il contenimento della portata di riferimento anche in caso di crisi delle opere di attraversamento (il corso urbano della Dora Riparia è attraversato da 19 ponti e quattro passerelle, di cui molti con franco inadeguato). In alcuni tratti, il convogliamento della portata di riferimento può essere assicurato dall'adozione di programmi di manutenzione, supportato da un adeguato monitoraggio morfologico (ai sensi dell'art. 20 delle Norme di attuazione del PSFF).

L'evento dell'ottobre 2000 ha confermato le condizioni di insufficiente convogliamento in caso si verifichi il valore di portata assunto come riferimento alla Madonna del Pilone, donde la previsione del rialzo dell'argine.

La sponda sinistra della Stura di Lanzo è stata inoltre oggetto di ulteriori attenzioni, anche a fronte dell'esame delle ingenti trasformazioni idrografiche e antropiche avvenute nell'area in oggetto nel corso degli ultimi due secoli. L'esame ha indotto ad aggiungere un tratto di difesa a carattere strutturale a protezione e ad ampliare in misura significativa la Fascia C, che viene a saldarsi con l'analogo ampliamento introdotto in sponda sinistra del Po a San Mauro.

3.1.2.1. Fasce fluviali

Le variazioni significative sono di seguito sintetizzate.

In sponda destra del Po, in località Madonna del Pilone, è stato introdotto un tratto di progetto nella Fascia B e contestualmente, a tergo dello stesso, un settore in Fascia C.

Lungo la sponda sinistra del Po a valle della confluenza della Stura di Lanzo, in base alla modellazione a scala di maggior dettaglio e agli effetti dell'evento dell'ottobre 2000, la Fascia B è stata portata in fregio al canale AEM fino alla centrale di San Mauro, ove essa diventa "di progetto" e prosegue in territorio di San Mauro..

Un tratto significativo di Fascia B lungo la Dora Riparia è stato trasformato in B-di progetto per assicurare il convogliamento della piena di riferimento, mentre è stata esplicitamente indicata la necessità di adeguamenti in quota di infrastrutture stradali esistenti per impedirne il superamento in caso di crisi degli attraversamenti stradali.

La Fascia C è stata arretrata in misura significativa lungo pressoché tutta la Dora Riparia e in sponda sinistra della Stura di Lanzo a seguito di considerazioni di natura geomorfologica.

3.2. Fiume Po a S. Mauro Torinese

3.2.1. Condizioni di criticità del nodo

Durante il recente evento alluvionale dell'ottobre 2000 il Comune di S. Mauro è stato interessato da estesi fenomeni di esondazione sia in sponda destra che sinistra. L'esondazione in sponda sinistra è avvenuta per tracimazione del

fiume Po all'interno del canale di scarico della centrale AEM di S. Mauro e di qui per tracimazione della sponda naturale. L'altezza d'acqua tracimata sulla sponda sinistra è stata stimata nel punto più depresso in circa 60 centimetri.

In sponda destra, gli allagamenti sono avvenuti in corrispondenza del Lungo Po Venezia ed all'altezza della piazza ove è in corso di realizzazione il tunnel stradale di circonvallazione. Altra tracimazione è avvenuta in sponda sinistra immediatamente a valle del Ponte Nuovo in corrispondenza del muro d'ala della traversa ENEL.

L'evento alluvionale ha quindi evidenziato come le sezioni d'alveo non siano idonee per contenere i tiranti d'acqua in concomitanza di eventi alluvionali particolarmente intensi.

3.2.2. Linee di intervento

Sulla base degli approfondimenti progettuali condotti dall'Amministrazione Provinciale di Torino, sono stati individuati gli interventi infrastrutturali necessari per contenere i livelli riferibili alle portate con tempo di ritorno bicentenario.

L'antropizzazione del territorio e la presenza di numerose sezioni obbligate nell'ambito del tronco considerato impongono la realizzazione di difese arginali in froldo.

In sinistra idraulica, in particolare, è prevista la realizzazione di un argine continuo a protezione della sponda per una lunghezza di 2.200 m, partendo dalla centrale AEM verso valle.

In sponda destra, è prevista un'arginatura che partendo dalla località Savio interessa l'intera sponda per una lunghezza di circa 1.500 m, fino alla località S. Anna Pescatori.

3.2.2.1. Fasce fluviali

L'analisi degli effetti dell'evento alluvionale dell'ottobre 2000 ha evidenziato la necessità di provvedere all'estensione dell'area soggetta ad inondazione per piene catastrofiche (fascia C) del PSFF fino a comprendere le aree allagate nell'abitato di S. Mauro. Le previsioni di progetto impongono inoltre la trasformazione della fascia B in fascia B-di progetto ed il suo spostamento sul tracciato delle arginature, laddove previste. Inoltre, nell'ambito urbano di Torino, sono evidenziati tronchi di Dora Riparia da sottoporre a manutenzione e sorveglianza per garantire la capacità di convogliamento necessaria.

3.3. Fiume Dora Baltea ad Ivrea

3.3.1. Condizioni di criticità nel nodo

La Dora Baltea nel tratto di attraversamento della città di Ivrea ha una capacità di deflusso limitata, condizionata dalla strettoia naturale su cui è impostato il ponte storico e dalla traversa di derivazione del Naviglio di Ivrea.

Tale condizione provoca, per le piene il cui tempo di ritorno è in ordine di grandezza superiore ai 20 anni, livelli idrici a monte tali da comportare l'attivazione del by-pass naturale in destra, lungo un paleoalveo che corre in direzione del torrente Chiusella e che si ricongiunge all'alveo principale a valle della città.

In conseguenza di tale condizione, per piene con tempo di ritorno superiore ai 20 anni il nodo è in condizioni di elevata criticità, in quanto risultano:

- ad elevato rischio di inondazione parte dell'abitato di Ivrea, gli abitati di Lessolo, Montalto Dora, Fiorano, Banchette, Samone, Salerano, Pavone;
- ad elevato rischio di interferenza, con conseguenti danni strutturali gravi, le infrastrutture viarie autostradali, stradali e ferroviarie presenti lungo il by-pass;
- a rischio di danneggiamento le opere idrauliche presenti nel tratto urbano.

Le piene del 1993 e del 1994 hanno entrambe dato luogo alle manifestazioni di dissesto sopra indicate, per quanto diversificate nella dinamica di evoluzione e negli effetti locali.

La recente piena dell'ottobre 2000 è stata, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili fornite dalla Regione Piemonte, più gravosa delle due precedenti. In particolare ha dato luogo, lungo il by-pass, a una inondazione un poco più estesa rispetto all'area delimitata come fascia B nel PSFF e ha provocato l'allagamento di parte dell'abitato di Ivrea, oltre che del comune di Fiorano. Inoltre ha provocato danni ingenti alle infrastrutture viarie: l'autostrada Torino - Aosta, sommersa ed erosa per un lungo tratto nel comune di Fiorano e la strada provinciale n° 68, il cui rilevato è stato in parte asportato e danneggiato tra Banchette e Lessolo e nel comune di Fiorano.

3.3.2. Linee di intervento previste nel PAI

Nell'ambito del PSFF sono state definite le fasce fluviali per il tratto di Dora B. interessato; oltre all'alveo principale del corso d'acqua, è stato delimitato come fascia B il paleoalveo in destra occupato dalle acque di esondazione per la piena con tempo di ritorno di 200 anni.

L'assetto idraulico di progetto contenuto nel PAI, coerente con la delimitazione delle fasce fluviali, prevede:

- il mantenimento della funzione del by-pass naturale in destra per il deflusso e l'espansione della piena, senza comportare aggravio ai deflussi a valle;
- la protezione dei centri abitati con nuovi argini a carattere locale;
- l'eliminazione delle interferenze con le infrastrutture viarie.

I conseguenti interventi strutturali previsti nel PAI per la sistemazione del nodo sono i seguenti:

- realizzazione di arginature lungo l'alveo della Dora B. in destra, a monte della città, e in sinistra e destra, a valle;
- adeguamento a funzione di canale scolmatore in destra del paleoalveo naturale;
- adeguamento delle difese arginali dei centri abitati interessati dall'esondazione lungo lo scolmatore e la Dora B. a monte di Ivrea;
- adeguamento delle infrastrutture stradali e autostradali interferenti con lo scolmatore;
- adeguamento delle difese spondali nel tratto urbano della città di Ivrea.

3.3.3. Linee di intervento previste dal Piano Stralcio di Integrazione al PAI

L'attività di progettazione svolta dalla Provincia di Torino per delega della Regione e del Magistrato per il Po, pur confermando integralmente le linee di intervento definite dal PAI, ha evidenziato la necessità di realizzare una serie di nuovi interventi strutturali e di puntualizzare la delimitazione delle fasce fluviali nei termini di seguito descritti.

3.3.3.1. Sistemi di arginature

L'assetto di progetto prevede la realizzazione di un sistema continuo di arginature a difesa dei centri abitati in destra Dora, che a partire da Lessolo si

prolunga fino a Fiorano, riducendo la soglia di sfioro naturale e definendo un imbocco del by-pass nel rio Ribes largo circa 250 m, affiancato da arginature. Sempre nello stesso tratto, in sinistra idrografica, una nuova linea arginale proteggerà la propaggine meridionale dell'abitato di Montalto Dora.

Viene inoltre prevista una nuova arginatura in sinistra all'imbocco della strettoia di attraversamento urbano e viene attribuita una differente conformazione all'arginatura già prevista in destra.

Lungo il torrente Chiusella vengono previste nuove linee arginali a protezione delle infrastrutture viarie, in corrispondenza di Colleretto Giacosa e del nodo di interconnessione autostradale tra la Torino Aosta e la Bretella di Santhià.

In corrispondenza della confluenza del Chiusella con la Dora Baltea viene infine prevista la realizzazione di un argine in destra a protezione dell'abitato di Cerano.

3.3.3.2. Interventi sulle infrastrutture viarie

L'area in sponda destra interessata dall'espansione della piena e il paleoalveo risultano fortemente infrastrutturati (autostrada, strade provinciali e strade comunali). Esse interferiscono pesantemente, o sono in alcuni casi incompatibili, con le condizioni di allagamento o di deflusso che si manifestano in occasione delle piene. Gli interventi sono pertanto rivolti all'eliminazione delle cause di inadeguatezza individuate.

1. *Autostrada A5 Torino-Aosta nel tratto compreso fra Banchette e Fiorano*; le interferenze con le condizioni di piena sono collegate:

- all'inadeguatezza in quota del rilevato autostradal,e che risulta tracimabile con compromissione funzionale e strutturale;
- alle interazioni con il deflusso delle acque esondate in direzione del paleoalveo in destra.

2. *Autostrada A5 Torino-Aosta nel tratto compreso fra Pavone Canavese e il torrente Chiusella*; le interferenze dipendono dall'insufficienza delle opere di attraversamento autostradali rispetto ai deflussi del paleolaveo che si concentrano in corrispondenza del tratto a monte dell'interconnessione; l'elevate altezze idriche provocate dal rigurgito possono avere effetti distruttivi nei confronti delle opere di contenimento e autostradali.

3. *Interconnessione autostradale Ivrea-Santhià fino alla località Marchetti*; la bretella di collegamento, nel tratto di approccio al cappio, interferisce, per quote e per dimensione delle opere di attraversamento, con il deflusso della

acque scolmate lungo il rio Ribes e con i livelli del torrente Chiusella, alla confluenza con il rio stesso.

3.3.3.3. Fasce fluviali

Il Piano stralcio di Integrazione introduce alcune variazioni rispetto alle delimitazioni del PSFF, soprattutto in relazione ai seguenti aspetti:

- delimitazione delle fasce fluviali A, B e C per il torrente Chiusella,
- ridefinizione dell'assetto delle fasce B, B di progetto e C in corrispondenza delle nuove linee arginali previste,
- ridefinizione della fascia C sulla base delle osservazioni effettuate in occasione della piena dell'ottobre 2000 (ampliamento della fascia in corrispondenza del corridoio autostradale compreso tra Borgonuovo, Samone e Pavone Canavese, ed in corrispondenza degli abitati di Montalto Dora, Fiorano e Lorenzè).

3.4. Fiume Po nel tratto Foce Dora Baltea – Foce Tanaro

3.4.1. Condizioni di criticità

Dalla confluenza della Dora Baltea a Palazzolo Vercellese, le difese spondali a contenimento dei fenomeni di divagazione dell'alveo, sono parzialmente dissestate; il sistema arginale è costituito da rilevati non continui e localmente prossimi alle sponde incise. A valle di Palazzolo Vercellese le opere di difesa spondale sono ubicate prevalentemente in sinistra. I rilevati arginali esistenti appaiono non adeguati al contenimento delle massime piene. Anche da Comale all'immissione del Sesia le opere idrauliche sono ubicate prevalentemente in sinistra: gli argini sono discontinui e non garantiscono un adeguato livello di protezione; le difese di sponda sono pressoché continue. In corrispondenza di Casale Monferrato il ponte stradale, la soglia di fondo in prossimità del ponte ferroviario e la traversa di derivazione del canale Lanza condizionano le quote di fondo e i livelli idrometrici di piena. Diffusa la presenza di difese spondali e di argini alla confluenza del Sesia, contraddistinta da elevata instabilità morfologica; tale caratteristica è presente anche a valle, in relazione al rilevante apporto solido e idrico del Sesia.

I problemi principali nel tratto dalla Dora Baltea al Tanaro sono riconducibili ai seguenti punti:

- un sistema arginale in sinistra discontinuo e inadeguato alle esigenze di sicurezza degli abitati e delle infrastrutture, con particolare rilevanza nel tratto tra la Dora Baltea e Casale Monferrato;
- i fenomeni di instabilità morfologica dell'alveo, con tendenza alla erosione di sponda e alla maggiore incisione e unicursalità, che svolgono funzioni negative rispetto alle esigenze di laminazione della piena;
- l'attraversamento urbano di Casale Monferrato in cui l'alveo è strettamente vincolato e la capacità di portata massima limitata dai condizionamenti causati dagli abitati e dalle infrastrutture di attraversamento; il problema è correlato in particolare alla capacità di deflusso e laminazione e al contenimento dei livelli idrici nel tratto di monte.

3.4.2. Linee di intervento previste dal Piano Stralcio di Integrazione al PAI

Nel tratto di fiume Po compreso tra confluenza Dora Baltea e confluenza Tanaro sono stati eseguiti degli studi di approfondimento finalizzati all'individuazione degli interventi, integrativi rispetto a quelli previsti nel PAI, necessari alla messa in sicurezza degli abitati ed alla definizione di un assetto di progetto che valorizzi il recupero della componente naturale e l'utilizzazione della regione fluviale per la laminazione delle piene.

Gli interventi individuati sono stati distinti in:

- interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino delle opere danneggiate;
- interventi di 1ª fase, relativi alle opere di difesa prioritarie;
- interventi di 2ª fase, relativi alle opere di completamento.

In linea generale gli interventi di 1ª e 2ª fase riguardano:

- il completamento e l'adeguamento in quota del sistema arginale esistente;
- la realizzazione di interventi in alveo allo scopo di migliorare le condizioni di deflusso e le condizioni di sicurezza idraulica in corrispondenza dei centri abitati e degli insediamenti produttivi presenti (in particolare Casale Monferrato, Trino Vercellese e centrale Enel);
- l'estensione della fascia B su aree esterne all'attuale delimitazione e la destinazione di tali aree a funzioni di laminazione della piena di Po e/o della idrografia minore.

Le aree individuate per le finalità sopra esposte sono così denominate:

- Area A in località Palazzolo Vercellese, localizzata tra l'abitato, l'argine di Po e la centrale Enel;
- Area B compresa tra le località Pobietto di Trino e Morano sul Po;
- Area C in sinistra idrografica di Po, a monte dell'abitato di Casale Monferrato;
- Area D in sinistra idrografica di Po, tra Casale Monferrato e la confluenza del Sesia;
- Area E in destra idrografica di Po, tra le località Frassineto Po e Valmacca;

- Area F in sinistra idrografica di Po tra l'abitato di Breme e il ponte ferroviario di Valenza.

L'assetto di progetto complessivo sul tratto di fiume Po in esame tiene conto, pertanto, da un lato dell'esigenza di aumentare le condizioni di sicurezza per gli abitati prevedendo degli interventi tesi ad aumentare la capacità di portata dell'alveo (in particolare con i lavori riguardanti il nodo di Casale Monferrato), dall'altro, della necessità di compensare tale incremento massimizzando la funzione di laminazione delle aree golenali per evitare la formazione a valle di idrogrammi di piena – e segnatamente di portate al colmo – più gravosi rispetto all'evento di piena di progetto.

Dai calcoli idraulici eseguiti negli studi di approfondimento condotti sulla piena dell'ottobre 2000 e sulla piena di progetto approvata nel PAI, l'estensione della fascia B sulle aree esterne all'attuale delimitazione porta a risultati significativi, sia in termini di riduzione di portata sia, localmente, di riduzione di livelli idrometrici. Al contrario, per i due eventi simulati non si rilevano maggiorazioni apprezzabili sulla portata defluente a valle per effetto della realizzazione delle opere in alveo in corrispondenza dei nodi critici di Trino V.se e Casale M.to.

Nel seguito si illustrano le caratteristiche funzionali e la destinazione di ciascuna delle aree sopra citate, allo scopo di fornirne un quadro conoscitivo sufficiente alla individuazione dei vincoli, delle linee di intervento e dei provvedimenti da approvare in via provvisoria o definitiva.

3.4.2.1. AREA "A" IN LOCALITÀ PALAZZOLO VERCELLESE

Delimitazione

L'area in oggetto, intesa come estensione della fascia B, è ubicata in sinistra idrografica a tergo dell'argine di Po in fase di costruzione ed è compresa tra lo stesso argine e la S.S. n. 31 bis del Monferrato, per una superficie complessiva di circa 2,0 km^2.

Destinazione d'uso ai fini della laminazione

L'area in oggetto è destinata alla laminazione delle piene dovute alla rete idrografica minore.

Finalità

Lo scopo è proteggere l'abitato di Palazzolo Vercellese e laminare le portate defluenti da monte lungo il fosso Roggione, per rendere compatibile la portata massima convogliata con le condizioni di smaltimento di valle.

Linee di intervento e caratterizzazione della rete idrografica minore

In corrispondenza dello scarico nel fiume Po del Roggione, è in corso di realizzazione un impianto di sollevamento dimensionato per una portata massima di 16 m^3/s. Con la realizzazione dell'argine di Po, in fase di completamento, il Roggione potrà scaricare in Po con le seguenti modalità:

- direttamente, attraverso il sistema di ritenuta in costruzione (luce netta di passaggio 15,00x4,00 m) nei casi di livelli idrici di Po compatibili con le esigenze di scarico;
- per mezzo di sollevamento nei casi di livelli idrici di Po elevati.

La rete idrografica di interesse è costituita principalmente dai seguenti corsi d'acqua:

- la roggia Stura;
- il Roggione;
- la roggia Guatta;
- la roggia Camera;
- la roggia Acquarata Nuova.

Alcuni di questi fossi hanno subito variazioni di tracciato nel tratto terminale per effetto della realizzazione della centrale Enel di Trino. L'intero sistema defluisce per mezzo del Roggione a tergo dell'argine di Po ed è interessato da due tratti di galleria artificiale, in corrispondenza della torre meteorologica e per il sottopasso del piazzale della centrale.

Complessivamente il bacino idrografico del Roggione ha una superficie di 53 Km^2 e la portata di piena è stata stimata, in modo controverso da vari autori, pari a 40÷70 m^3/s; la difficoltà di determinarne più precisamente l'entità deriva dal fatto che il Roggione, in condizioni idrologiche particolarmente gravose, può ricevere ulteriori contributi scaricati da bacini limitrofi (ad esempio la roggia Stura).

Oltrepassati i due tratti di galleria artificiale, al Roggione si somma lo scaricatore della roggia Stura; la portata complessiva confluisce all'impianto di sollevamento.

L'esigenza individuata, ai fini della messa in sicurezza dell'intera area, è quella di laminare la portata del Roggione limitandone il valore massimo in condizioni di rigurgito da Po (scarico possibile solo per mezzo dell'impianto di sollevamento) a 16 m^3/s. La quota parte eccedente potrà essere invasata

all'interno dell'Area "A" con modalità da definire attraverso un progetto che ne individui le caratteristiche funzionali e operative. A livello di massima, la capacità di invaso necessaria è di circa 2 milioni di m³.

La destinazione dell'area "A" a laminazione delle piene in condizioni di rigurgito da Po, presuppone anche la realizzazione di interventi di protezione dalle esondazioni della rete idrografica minore, in modo da garantire la sicurezza idraulica dell'abitato di Palazzolo Vercellese; tali interventi, da prevedersi a nord dell'abitato, riguardano la ricalibratura dei fossi (in particolare delle rogge Guatta e Roggione) o la realizzazione di un rilevato arginale a nord della linea ferroviaria.

3.4.2.2. AREA "B" IN LOCALITÀ POBIETTO

Delimitazione dell'area

L'area in oggetto, di estensione della fascia B, è ubicata in sinistra idrografica nel tratto compreso tra gli abitati di Trino Vercellese e Morano sul Po ed è limitata a nord dalla S.S. n. 31 bis del Monferrato, per una superficie complessiva di circa 6,0 Km².

Destinazione d'uso ai fini della laminazione

L'area in oggetto è destinata alla laminazione delle piene dovute alla rete idrografica minore ed all'espansione delle esondazioni di Po.

Finalità dell'intervento

Lo scopo è proteggere l'abitato di Trino Vercellese dalle esondazioni della rete idrografica minore, invasando le portate eccedenti i 16 m³/s che è possibile scaricare direttamente in Po per mezzo dell'impianto di sollevamento in costruzione in prossimità della centrale Enel, e consentire l'esondazione di Po al fine di ridurre la portata al colmo defluente a valle.

L'argine attuale di Po avrà la funzione di proteggere dalle piene l'abitato di Pobietto; nel tratto di valle invece non dovrà costituire impedimento all'esondazione di Po per livelli idrometrici superiori alle quote di piano campagna.

Linee di intervento e caratterizzazione della rete idrografica minore

L'abitato di Trino Vercellese è a rischio di allagamento oltreché per esondazioni del Po anche per esondazioni della rete idrografica minore e in particolare della roggia Stura. Nel momento in cui verrà completata la realizzazione dell'argine di Po, in condizioni di livelli idrometrici elevati nel fiume, lo scarico delle portate

di piena competenti alla rete minore sarà consentito esclusivamente dall'impianto di sollevamento in prossimità della centrale Enel, dimensionato per 16 m^3/s.

Si è già considerato, nel trattare l'area denominata "A", di limitare la portata defluente attraverso il Roggione a 16 m^3/s.

Dalle valutazioni risultanti da studi pregressi relativamente alla roggia Stura, si evince quanto segue:

- nel 1986 il Magistrato per il Po ha realizzato un canale scolmatore, poco a monte di Trino V.se, per scaricare direttamente in Po una portata di 12 m^3/s con un livello idrico nel fiume corrispondente ad una portata di 5.000 m^3/s;
- nell'abitato di Trino V.se può defluire una portata massima non superiore a 6-8 m^3/s per effetto dei vari tombamenti e sezioni ristrette esistenti;
- la sezione attuale della roggia Stura, a monte del canale scolmatore, presenta una capacità di portata estremamente ridotta; il corso d'acqua di conseguenza esonda un po' ovunque e sovraccarica i fossi e le rogge che si sviluppano più a sud (esempio il Roggione);
- a monte dello scolmatore, la roggia Stura ha un bacino di circa 24 Km^2 e può dare luogo ad una portata di oltre 45 m^3/s per un tempo di ritorno di 100 anni;
- nell'ipotesi di ricalibrare la sezione d'alveo della Roggia per salvaguardare l'abitato di Trino, la portata da scaricare tramite lo scolmatore risulterebbe decisamente superiore alle attuali potenzialità dell'opera.

L'esigenza individuata, ai fini della messa in sicurezza dell'intera area e in particolare dell'abitato di Trino dopo la realizzazione dell'argine di Po, è quella di programmare i seguenti interventi:

- adeguamento della roggia Stura a monte dello scolmatore mediante ricalibratura della sezione d'alveo;
- adeguamento dello scolmatore della roggia Stura;
- realizzazione di un manufatto di regolazione e controllo delle portate defluenti nella roggia Stura a valle dello scolmatore di Trino;
- realizzazione di un canale di scarico delle portate eccedenti la potenzialità dell'impianto di sollevamento in costruzione in prossimità della centrale Enel.

Il canale di scarico può avere un tracciato parallelo all'argine di Po e svilupparsi fino oltre l'abitato di Pobietto, per portare le acque di piena, opportunamente dissipate con dispositivi adeguati, nell'area "B" destinata alla laminazione e, conseguentemente, nel fiume Po.

Laminazione delle piene di Po

L'area in oggetto risulta di fondamentale importanza per la laminazione delle piene di Po in quanto:

- è la zona con caratteristiche morfologiche idonee di maggiore estensione nel tratto di fiume Po tra gli abitati di Crescentino e Casale M.to;
- può svolgere una funzione efficace sulla riduzione della portata al colmo e dei livelli di piena per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica per gli abitati di Morano e Casale Monferrato;
- è un'area solo parzialmente arginata, che svolge già una modesta funzione di laminazione: occorre potenziarne la funzionalità e regolarne le modalità di intervento.

Il tratto di argine di Po che dall'abitato di Pobietto prosegue per circa 1,5 km lungo l'orlo di scarpata che delimita il Bosco di Ghiaia Grande, deve essere adeguato con interventi volti a favorire l'esondazione di Po sulle aree attualmente esterne alla fascia B: tali interventi potrebbero riguardare l'apertura di varchi di adeguate dimensioni nel rilevato ovvero l'eliminazione di tratti di arginatura.

Occorre inoltre verificare, in sede di progettazione, la necessità dei seguenti ulteriori interventi:

- realizzazione di un rilevato arginale, dotato dei relativi organi di scarico della rete idrografica minore, lungo la linea di estensione della fascia B;
- realizzazione di fornici lungo il rilevato stradale che attraversa in direzione nord - sud l'area in oggetto;
- realizzazione di una protezione locale in corrispondenza della Cascina Nuova.

3.4.2.3. AREA "C" IN LOCALITÀ CASALE MONFERRATO

Delimitazione

L'area in oggetto, di estensione della fascia B, è ubicata in sinistra idrografica a tergo dell'argine di Po in fase di adeguamento ed è compresa tra la cascina

Ghiaia o Florida e l'abitato di Casale M.to, per una superficie complessiva di circa 3,6 Km².

Destinazione d'uso ai fini della laminazione

L'area in oggetto è destinata alla laminazione delle piene dovute alla rete idrografica minore.

Finalità

Lo scopo è proteggere l'abitato di Casale M.to, per la porzione ubicata in sinistra Po ed invasare le portate tracimate dai diversi fossi, canali o rogge, che attraversano il territorio con un tracciato circa parallelo a quello del fiume Po.

Linee di intervento e caratterizzazione della rete idrografica minore

La porzione di territorio interessante l'area in oggetto è attraversata da una fitta rete di canali e rogge che si sviluppa secondo una direttrice principale ovest - est e presenta in linea generale una sostanziale inadeguatezza rispetto alle portate di piena che si possono generare. Ne conseguono esondazioni per eventi alluvionali di una certa importanza, che interessano in misura più o meno significativa alcuni centri abitati.

Tale rete, procedendo da nord verso sud, è costituita principalmente dai seguenti corsi d'acqua:

- canale Magrelli;
- roggia Stura;
- fosso Cornassino;
- canale Marelli e roggia Cornasso;
- roggia Castagna.

Le ultime due rogge attraversano l'abitato di Casale Monferrato, la prima a nord e la seconda a sud della S.S. n. 31 bis del Monferrato.

Nella situazione attuale le acque esondate vengono intercettate prima dalla strada statale e successivamente dall'argine di Po.

L'esigenza individuata, ai fini della messa in sicurezza idraulica dell'intera zona, è dunque quella di destinare un'ampia area all'invaso controllato delle portate di piena di esondazione della rete idrografica minore, predisponendo i dispositivi necessari per lo smaltimento successivo dei volumi d'acqua immagazzinati. A livello indicativo si ritiene possibile disporre di una capacità di invaso di circa 3 milioni di m³.

Le modalità di coinvolgimento dell'area in oggetto in corso di piena, così come la capacità di invaso che dovrà garantire e le portate smaltibili, andranno definite attraverso un progetto che individui le caratteristiche funzionali e operative delle opere e che ottimizzi la funzione di laminazione dell'area in rapporto alla possibilità di adeguamento delle rogge Castagna e Comasso.

Le linee di intervento riguardanti l'area dovranno essere inoltre coordinate con gli interventi previsti nel tratto di fiume Po a valle dell'abitato di Casale M.to e, segnatamente, con l'estensione della fascia B in sinistra idrografica; occorre infatti segnalare che la roggia Castagna, che interessa l'area "C" in oggetto, prosegue oltre l'abitato di Casale e si sviluppa su un'altra area interessata dalla estensione della fascia B (area "D"), per confluire in Po a valle del viadotto dell'autostrada A26.

3.4.2.4. AREA "D" TRA CASALE M.TO E CONFLUENZA SESIA

Delimitazione

L'area in oggetto, di espansione della fascia B, è ubicata in sinistra idrografica a tergo dell'attuale argine di Po ed è compresa tra lo stesso argine, il rilevato ferroviario e la zona di confluenza del Sesia, per una superficie complessiva di circa 4,1 Km^2.

Destinazione d'uso ai fini della laminazione

L'area in oggetto è destinata alla laminazione delle piene dovute alla rete idrografica minore ed all'espansione delle esondazioni di Po.

Finalità dell'intervento

Lo scopo è proteggere gli abitati di Terranova e Frassineto Po e consentire l'esondazione di Po al fine di ridurre la portata al colmo defluente a valle e i livelli idrometrici di piena su tutto il tratto tra Casale M.to e la confluenza del Sesia.

L'argine attuale di Po in sinistra idrografica non dovrà costituire impedimento all'esondazione per livelli idrometrici superiori alle quote di piano campagna.

Linee di intervento e caratterizzazione della rete idrografica minore

A valle dell'abitato di Casale M.to le attuali arginature di Po seguono la delimitazione della fascia B fino al viadotto della autostrada A26; successivamente, sia in destra che in sinistra, l'argine prosegue per lunghi tratti in froldo mentre, soprattutto in destra, la fascia B si arretra significativamente rispetto all'alveo di Po.

Considerato che nel tratto in esame il fiume segue un tracciato sinuoso e quasi meandriforme, garantire la sicurezza strutturale delle arginature nelle zone maggiormente sollecitate comporta un impegno significativo sia in termini di presidio delle opere sia di interventi; tali argini, inoltre, staccandosi dalla fascia B impediscono che le aree destinate all'esondazione possano svolgere la loro naturale funzione ed indirizzano il flusso in piena in modo non sempre compatibile con le tendenze evolutive naturali del corso d'acqua.

L'esigenza individuata per il tratto di fiume Po in oggetto è quella di assegnare un assetto meno vincolato all'alveo inciso, riducendo e/o minimizzando l'influenza delle arginature esistenti sulla naturale dinamica fluviale in piena, e di favorire l'esondazione di Po, con l'estensione della fascia B in sinistra e con l'utilizzo dell'intera zona già resa disponibile in destra dalla delimitazione della fascia B esistente.

A tale riguardo le arginature presenti devono essere adeguate con interventi di apertura di varchi di dimensioni sufficienti nel rilevato o di eliminazione di tratti di arginatura.

Tenuto conto, inoltre, che l'obiettivo dell'intervento è anche quello di mettere in sicurezza l'abitato di Terranova (che risulta circondato da numerosi corsi d'acqua: fiume Po, fiume Sesia, roggia Marcova e roggia Stura), le linee di intervento riguardanti la presente area dovranno essere verificate ed approfondite in funzione delle seguenti esigenze:

- realizzazione di un eventuale rilevato arginale lungo la linea di estensione della fascia B;
- adeguamento della roggia Stura alle potenzialità idrologiche del bacino, con interventi che ne impediscano l'esondazione verso l'abitato; gli stessi interventi potrebbero difendere l'abitato di Terranova da possibili esondazioni della roggia Marcova;
- ridefinizione del tratto di confluenza della roggia Stura nel fiume Sesia, verificando la fattibilità di soluzioni, idraulicamente più favorevoli rispetto alla situazione attuale, che prevedano lo scarico diretto in Po e non risentano dei rigurgiti di Sesia o di Marcova.

3.4.2.5. AREA "E" IN LOCALITA' FRASSINETO PO

Delimitazione

L'area in oggetto, di espansione della fascia B, è ubicata in destra idrografica a tergo dell'argine di Po ed è compresa tra l'abitato di Frassineto Po e l'abitato di Valmacca, per una superficie complessiva di circa 5,8 km².

Destinazione d'uso ai fini della laminazione

L'area in oggetto è destinata alla laminazione delle piene di Po; inoltre, trovandosi in posizione strategica rispetto alla confluenza tra Sesia e Po, consente di ridefinire l'assetto di progetto del nodo idraulico, riducendo il grado di artificializzazione attualmente imposto dalla presenza di opere in froldo con conseguente miglioramento sia in termini di sicurezza idraulica sia di riequilibrio morfologico dell'alveo.

Finalità

Lo scopo principale è proteggere l'abitato di Valmacca che si trova in posizione critica sia sotto l'aspetto altimetrico sia per la vicinanza all'argine di Po, in un tratto dove l'argine esistente presenta forti irregolarità di tracciato ed è notevolmente sollecitato in piena.

L'utilizzo dell'area in esame per la laminazione delle portate di piena porta ad un apprezzabile risultato sia per la riduzione dei valori al colmo sia per l'abbassamento dei livelli idrometrici corrispondenti, considerando l'effetto combinato derivante dall'estensione della fascia B nel tratto di fiume Po a valle di Casale M.to (aree D, E, F).

Per garantire la funzionalità dell'area, l'argine attuale di Po in destra idrografica non dovrà costituire impedimento all'esondazione per livelli idrometrici superiori alle quote di piano campagna.

Linee di intervento e caratterizzazione della rete idrografica minore

Nel tratto compreso tra gli abitati di Frassineto Po e Valmacca, l'argine maestro si sviluppa con un tracciato fortemente irregolare per la presenza continua di paleoalvei e rami abbandonati di Po. Il nodo di confluenza tra Sesia e Po risulta essere una zona caratterizzata da un elevato livello di instabilità morfologica e, come tale, presenta un grado di pericolosità tanto più elevato quanto maggiore è la presenza di opere che ne vincolano la naturale tendenza evolutiva.

D'altra parte, lo sviluppo tortuoso dell'arginatura esistente dimostra come negli anni si sia reso periodicamente necessario ricostruire tratti di opera danneggiati. A seguito di ogni evento alluvionale importante, inoltre, occorre

porre mano alla realizzazione di opere ed interventi che, oltre a ripristinare l'integrità strutturale delle arginature, favoriscano l'allontanamento della corrente e del flusso dal rilevato arginale. Mantenere l'assetto attuale richiederebbe aumentare nel tempo il già elevato grado di artificializzazione che caratterizza attualmente il tratto di corso d'acqua in oggetto.

L'area individuata per l'estensione della fascia B è interessata da un modesto reticolo idrografico che, sostanzialmente, è rappresentato dalla roggia Vecchia; tale fosso attraversa la zona sud portandosi in adiacenza all'argine esistente, quindi si sviluppa lungo un tracciato ad ovest dell'abitato di Valmacca, per confluire nel torrente Rotaldo in un tratto che risente dei livelli di piena del Po.

Il tracciato studiato per l'estensione della fascia B tiene conto della presenza di elementi morfologici esistenti (orli di scarpata fluviale e paleoalvei abbandonati) e di alcune attività produttive in prossimità dell'abitato di Frassineto Po (in particolare un campo pozzi, con relativa centrale di pompaggio, a servizio dell'acquedotto comunale).

Le linee di intervento sull'area in esame dovranno essere approfondite in sede progettuale in funzione delle seguenti esigenze:

- realizzare un rilevato arginale, lungo la linea di estensione della fascia B, nei tratti dove le quote di piano campagna risultano inadeguate rispetto ai livelli di piena di progetto;
- adeguare le arginature esistenti con interventi finalizzati all'apertura di varchi di dimensioni sufficienti nel rilevato o all'eliminazione di tratti di arginatura;
- ridefinire la funzionalità della roggia Vecchia in modo da renderla compatibile con la duplice necessità di scaricare le acque di esondazione invasate nell'area in oggetto e di contenere gli effetti di rigurgito determinati dal torrente Rotaldo;
- realizzare eventuali protezioni locali a difesa degli agglomerati urbani esistenti;
- garantire la funzionalità idraulica e strutturale delle opere di difesa spondale solo nei tratti dove la loro presenza è determinante per la sicurezza delle nuove arginature.

3.4.2.6. AREA "F" TRA L'ABITATO DI BREME E IL PONTE DI VALENZA

Delimitazione

L'area in oggetto, di estensione della fascia B, è ubicata in sinistra idrografica ed è compresa tra l'abitato di Breme ed il ponte di Valenza, per una superficie complessiva di circa 8,4 km^2.

Destinazione d'uso ai fini della laminazione

L'area è destinata alla laminazione del Po, trovandosi immediatamente a monte della "sezione di controllo" prossima al ponte di Valenza.

Finalità dell'intervento

Lo scopo è proteggere gli abitati in sponda destra (Valmacca, Rivalba, Bozzole) e consentire l'esondazione di Po al fine di ridurre la portata al colmo defluente a valle e non incrementare i livelli idrometrici di piena in conseguenza dell'effetto imposto dalla "sezione di controllo" di valle.

L'argine attuale di Po in sinistra idrografica non dovrà costituire impedimento all'esondazione per livelli idrometrici superiori alle quote di piano campagna.

Linee di intervento e caratterizzazione della rete idrografica minore

Nel tratto di fiume Po di interesse le arginature non sono continue per la presenza di rogge e lanche che dimostrano come l'area sia interessata da paleoalvei e rami abbandonati di Po. Risulta molto evidente la presenza di un orlo di scarpata di erosione fluviale che, a partire dall'abitato di Breme, si protende nelle vicinanze dell'abitato di Sartirana Lomellina per poi delimitare il lago di Sartirana ed intersecare il rilevato ferroviario. L'estensione della fascia B proposta segue tale elemento morfologico naturale.

Alcune delle zone interessate, segnatamente il lago di Sartirana, presentano notevole valenza naturalistico-ambientale.

L'estensione della fascia B non porta in questo caso a particolari interferenze con la rete idrografica minore in quanto già nella situazione attuale la presenza di arginature "aperte" consente in linea generale agli scoli naturali di confluire in Po.

Le linee di intervento individuate sull'area in esame devono essere approfondite in sede progettuale in funzione delle seguenti esigenze:

- realizzare, se necessario, tratti di arginatura lungo la linea di estensione della fascia B, laddove le quote di piano campagna risultino inadeguate rispetto ai livelli di piena di progetto;
- adeguare le arginature esistenti con interventi finalizzati all'apertura di varchi di dimensioni sufficienti nel rilevato (tratto di argine a sud di Breme) o all'eliminazione di tratti di arginatura (argine a protezione del lago di Sartirana);
- ripristinare e consolidare le arginature trasversali al Po, esistenti poco a monte del ponte di Valenza, al fine di garantire la funzionalità dell'opera come "sezione di controllo" per proteggere la stabilità del ponte e favorire l'effetto di laminazione a monte.

3.5. Fiume Po nel Tratto S. Cipriano Po – Arena Po

3.5.1. Condizioni di criticità nel nodo

Il tratto di sponda destra del fiume Po compreso tra gli abitati di S. Cipriano Po e Arena Po risulta soggetto ad esondazione per portate con tempo di ritorno superiore ai 20 anni. Risulta infatti attualmente sprovvisto di opere di arginatura. Nel corso dell'evento alluvionale dell'ottobre 2000 si sono manifestati diffusi allagamenti dei centri abitati, con altezze d'acqua comprese tra i pochi decimetri e i due metri circa.

3.5.2. Linee di intervento previste dal Piano Stralcio di Integrazione al PAI

L'assetto di progetto definito dal PAI prevede la realizzazione di opere di difesa arginale in corrispondenza degli abitati di S. Cipriano Po e Portalbera.

Il Piano Stralcio di integrazione al PAI, sulla base delle verifiche idrauliche condotte sul tronco, tarate mediante i dati rilevati nel corso dell'evento alluvionale dell'ottobre 2000, introducono variazioni al tracciato planimetrico delle fasce B e C in corrispondenza delle zone di espansione comprese tra i tratti arginati. A protezione dell'abitato di Arena Po si prevede inoltre, a integrazione del PAI, la realizzazione di un soprassoglio, con funzione di protezione dalle portate fino ad un tempo di ritorno ventennale.

4. Comuni interessati dalle variazioni alle fasce fluviali

Regione	Provincia	ISTAT	Comune	Fiume	FASCE A	FASCE B	FASCE C
Lombardia	Pavia	03018005	ARENA PO	Po		x	x
		03018022	BREME	Po		x	
		03018118	PORTALBERA	Po		x	x
		03018133	SAN CIPRIANO PO	Po		x	x
		03018146	SARTIRANA LOMELLINA	Po		x	
		03018153	STRADELLA	Po		x	x
		03018156	TORRE BERETTI E CASTELLARO	Po		x	
Piemonte	Alessandria	01006027	CAMINO	Po		x	
		01006039	CASALE MONFERRATO	Po		x	
		01006060	CONIOLO	Po		x	
		01006073	FRASSINETO PO	Po		x	
		01006109	MORANO SUL PO	Po		x	
		01006173	TICINETO	Po		x	
		01006178	VALMACCA	Po		x	
	Torino	01001017	BALDISSERO CANAVESE	Dora Baltea		x	x
		01001020	BANCHETTE	Dora Baltea	x	x	x
		01001092	COLLERETTO GIACOSA	Dora Baltea	x	x	x
		01001105	FIORANO CANAVESE	Dora Baltea	x	x	x
		01001125	IVREA	Dora Baltea		x	x
		01001132	LESSOLO	Dora Baltea		x	x
		01001137	LORANZE'	Dora Baltea	x	x	x
		01001160	MONTALTO DORA	Dora Baltea		x	x
		01001179	PARELLA	Dora Baltea	x	x	x
		01001181	PAVONE CANAVESE	Dora Baltea	x	x	x
		01001185	PEROSA CANAVESE	Dora Baltea	x	x	x
		01001208	QUAGLIUZZO	Dora Baltea	x	x	x
		01001223	ROMANO CANAVESE	Dora Baltea	x	x	x
		01001233	SALERANO CANAVESE	Dora Baltea	x	x	
		01001235	SAMONE	Dora Baltea	x	x	x
		01001247	SAN MARTINO CANAVESE	Dora Baltea	x	x	x
		01001249	SAN MAURO TORINESE	Po		x	x
		01001265	SETTIMO TORINESE	Po		x	

Regione	Provincia	ISTAT	Comune	Fiume	A	B	C
Piemonte	Torino	01001268	STRAMBINELLO	Dora Baltea	×	×	×
		01001269	STRAMBINO	Dora Baltea	×	×	×
		01001272	TORINO	Po	×	×	×
		01001272	TORINO	Dora Riparia		×	×
		01001272	TORINO	Stura di Lanzo		×	×
		01001298	VIDRACCO	Dora Baltea		×	×
		01001312	VISTRORIO	Dora Baltea		×	×
	Vercelli	01002082	MOTTA DE'CONTI	Po		×	
		01002090	PALAZZOLO VERCELLESE	Po		×	
		01002148	TRINO	Po		×	

01A6358

DELIBERAZIONE 26 aprile 2001.

Aggiornamento del Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267). (Deliberazione n. 20/2001).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:

- la legge 18 maggio 1989, n.183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il DPCM 10 agosto 1989, recante "*Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po*";
- Il DPCM 24 luglio 1998, recante "*Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*";
- il Decreto legge 11 giugno 1998, n.180, recante "*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.267, e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l'art.1 della suddetta normativa, relativo a "*Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio*";
- il DPCM 29 settembre 1998, recante "*Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art.1, commi 1 e 2, del decreto - legge 11 giugno 1998, n.180*";

VISTA:

- la proposta della Regione Lombardia trasmessa a questa Autorità di bacino in data 19 aprile 2001 (Prot.n.21.2001.0017589 e n.21.2001.0017661) ed approvata con deliberazione della Giunta regionale n.4392 del 20 aprile 2001, relativa ad "*Aggiornamento del Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267)*";
- la proposta della Regione Emilia – Romagna trasmessa a questa Autorità di bacino in data 10 aprile 2001 (Prot. n.AMB/GBO/01/6779) ed approvata con deliberazione della Giunta regionale n.560 del 18 aprile 2001, relativa ad "*Aggiornamento del Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267)*";

RICHIAMATA:

- la propria deliberazione n.14 del 26 ottobre 1999, con cui questo Comitato ha adottato il "*Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate*";
- la propria deliberazione n.18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*";

PREMESSO CHE:

- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della legge 18 maggio 1989, n.183;
- con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l'Autorità di bacino del fiume Po;
- l'art.1 comma 1*bis* del decreto legge 11 giugno 1998, n.180, convertito in legge 3 agosto 1998, n.267 come aggiunto dall'art.9, comma 2 del decreto legge 13 maggio 1999, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n.226 dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale approvino, in deroga alle procedure della legge 183/1989, Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto, i quali devono contenere in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale;
- il medesimo comma 1*bis* prevede che siano adottate, per le aree a rischio idrogeologico molto elevato individuate e perimetrate dal suddetto Piano straordinario, misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6*bis* dell'articolo 17 della legge 183/1989 oltre che con i contenuti di cui alla lettera *d*) del comma 3 del medesimo art.17;
- con DPCM 29 settembre 1998 è stato adottato un "*Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art.1, commi 1 e 2, del decreto – legge 11 giugno 1998, n.180* ", il quale contiene indirizzi e criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e le misure di salvaguardia;
- con deliberazione n.14 del 26 ottobre 1999 questo Comitato ha approvato, ai sensi dell'art.1, comma 1*bis* della menzionata legge 267/1999 ed in deroga alle procedure stabilite dalla legge 18 maggio 1989, n.183, il Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (di seguito brevemente definito PS267), adottando al contempo misure di salvaguardia per le aree perimetrate;
- con deliberazione n.18del 26 aprile 2001, questo Comitato ha adottato il "*Piano stralcio per l'assetto Idrogeologico*" (di seguito brevemente denominato PAI);

CONSIDERATO CHE:

- l'ambito territoriale di riferimento del PS267 è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po, come da perimetrazione approvata con DPR 1 giugno 1998, pubblicato sulla *G.U.* del 19 ottobre 1998, ivi comprendendo anche i Comuni di Alto, Capruana, Garessio, Livigno, Piuro e Valdidentro, esterni parzialmente o totalmente al bacino;
- il PS267 è diretto a rimuovere le situazioni a rischio più alto presenti nel bacino idrografico del fiume Po e comprende altresì le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art.5 della legge 24 febbraio 1992, n.225;
- il PS267 contiene l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle

infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, cui sono associate misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6*bis* dell'articolo 17 della legge 183/1989 oltre che con i contenuti di cui alla lettera *d*) del comma 3 del medesimo art.17;

- ai sensi dell'art.1 della legge 267/1998, le suddette misure di salvaguardia rimangono in vigore fino all'approvazione dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), i quali devono contenere, tra l'altro, l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;
- l'art.1, comma 1*bis* della legge 267/1998 dispone, tra l'altro, che i Piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalità stabilite per la loro approvazione dal medesimo comma 1*bis*, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate;
- in attuazione della norma di cui al punto precedente, l'art.5 del PS267 approvato con deliberazione n.14 del 1999 prevede che il Piano straordinario possa essere integrato a seguito dell'individuazione e dell'accertamento di ulteriori eventuali aree a rischio molto elevato nell'ambito, tra l'altro, delle attività di approfondimento condotte dalle Regioni;
- in data 10 aprile 2001 la Regione Emilia - Romagna ha trasmesso all'Autorità di bacino del fiume Po, ai fini dell'approvazione da parte di questo Comitato Istituzionale, una proposta di aggiornamento (Prot. n. AMB/GBO/01/6779) degli elaborati n.1 (intitolato "*Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico moto elevato sottoposte a misure di salvaguardia*") e n.2 (intitolato "*Programma degli interventi urgenti*") del Piano straordinario 267, recante l'individuazione di 25 aree a rischio idrogeologico molto elevato, con le allegate tavole delle perimetrazioni delle aree medesime, nonché il programma degli interventi urgenti atti a rimuovere le situazioni a rischio più alto;
- la suddetta proposta è stata approvata dalla Giunta regionale dell'Emilia – Romagna con deliberazione 18 aprile 2001 n.560;
- in data 19 aprile 2001 la Regione Lombardia ha trasmesso all'Autorità di bacino del fiume Po, ai fini dell'approvazione da parte di questo Comitato Istituzionale, una proposta di aggiornamento (Prot.n.21.2001.0017589 e n.21.2001.0017661) degli elaborati n.1 (intitolato "*Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico moto elevato sottoposte a misure di salvaguardia*") e n.2 (intitolato "*Programma degli interventi urgenti*") del PS 267 recante l'individuazione di 26 aree a rischio idrogeologico molto elevato, allegando a detta proposta le tavole delle perimetrazioni delle aree medesime nonché il programma degli interventi urgenti atti a rimuovere le situazioni a rischio più alto;
- la suddetta proposta è stata approvata dalla Giunta regionale della Lombardia con deliberazione 20 aprile 2001, n.4392;

ACQUISITI

- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 19 aprile 2001 in relazione alle suddette proposte di aggiornamento del PS267;

RITENUTO

di approvare le proposte di aggiornamento del Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267) avanzate dalla Regione Emilia – Romagna e dalla Regione Lombardia e di procedere alla conseguente integrazione del PS267 medesimo;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

DELIBERA

ART.1

In conformità con quanto prescritto dall' "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art.1, commi 1 e 2 del decreto legge 11 giugno 1998, n.180" e con il metodo e i criteri assunti dal Comitato Tecnico sono approvate le proposte di aggiornamento degli elaborati n.1 (intitolato "*Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico moto elevato sottoposte a misure di salvaguardia*") e n.2 (intitolato "*Programma degli interventi urgenti*") del "Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato" avanzate dalla Regione Lombardia e dalla Regione Emilia – Romagna ed allegate alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e costitutiva.

ART.2

Le Regioni provvederanno a dare immediata comunicazione ai Comuni interessati dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio, provvedendo altresì alla trasmissione degli atti relativi.

I Comuni sono incaricati di provvedere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma, alla pubblicazione, mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, della presente deliberazione, delle Norme di attuazione del PS 267 e della cartografia relativa alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato interessanti il loro territorio, nonché a trasmettere alle Regioni la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.

ART.3

Fermi i poteri del Ministro dei Lavori Pubblici di cui all'art.17, comma 6*bis* della legge 183/1989, dalla data in cui i Comuni interessati ricevono comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, nonché copia degli atti relativi, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 5 e 6 del Titolo II delle Norme di attuazione del PS 267.

Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati o per i quali sia stata previamente presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art.4, comma 7 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493 e successive modifiche ed integrazioni, sempre che i relativi lavori siano stati iniziati precedentemente alla data di comunicazione di cui al primo comma e purché gli stessi vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso, al titolare della concessione dovrà essere tempestivamente notificata la condizione di pericolosità rilevata.

ART.4

Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" del Piano Stralcio per le Fasce Fluviali approvato con DPCM 24 luglio 1998, individuati e perimetrati ai sensi dell'art.1, comma 1*bis* del decreto legge 11 giugno 1998, n,180, convertito con modificazione nella legge 3 agosto 1998, n.267, così come modificato dal decreto legge 13 maggio 1999, n.132, coordinato

con la legge di conversione 13 luglio 1999, n.226, il Segretario Generale è delegato ad accertare l'esecuzione delle opere previste dal programma di interventi urgenti e a provvedere, sentito il Comitato Tecnico, all'aggiornamento delle perimetrazioni, informandone il Comitato Istituzionale nella prima seduta utile.

ART.5

Allo scopo di integrare il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), adottato con deliberazione n.18 del 26 aprile 2001, con le perimetrazioni oggetto del presente atto, il Comitato Istituzionale provvederà, con successiva deliberazione, ad adottare un idoneo Progetto di Piano Stralcio integrativo del PAI medesimo.

Parma, 26 aprile 2001

Il presidente: CALZOLAIO

Il segretario generale: PASSINO

01A6359

DELIBERAZIONE 26 aprile 2001.

Adozione di misure temporanee di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis* della legge n. 183/1989, sui torrenti Parma, Baganza, Taro e Ceno. (Deliberazione n. 21/2001).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:
- la legge 18 maggio 1989, n.183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l'art.17 della suddetta legge, relativo a "*valore, finalità e contenuti del piano di bacino*";
- il DPCM 10 agosto 1989, recante "*Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po*";
- il DPCM 24 luglio 1998, recante "*Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*";
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- in particolare, l'art.20 del suddetto decreto legislativo, recante "*Compiti di programmazione*" dell'ente Provincia;

RICHIAMATE:
- la propria deliberazione n.26 dell'11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il "*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*"
- la propria deliberazione n.18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*";

PREMESSO CHE:
- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 della legge 18 maggio 1989, n.183;
- con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l'Autorità di bacino del fiume Po;
- l'art.17 della citata legge 18 maggio 1989, n.183 – come modificato dall'art.12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493 – prevede, al comma 6*ter*, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune

misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- con DPCM 24 luglio 1998 è stato approvato il "*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*" (di seguito brevemente definito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;
- con propria deliberazione n.18 del 26 aprile 2001, il medesimo Comitato ha adottato, ai sensi dell'art.18 della legge 183/1989, il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (di seguito brevemente denominato PAI);
- l'art.20, comma 2 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, prevede che la provincia predispone e adotta il piano Territoriale di coordinamento, che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e in particolare indica le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico – forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- il successivo comma 6 del medesimo Testo unico dispone che gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformino ai piani territoriali di coordinamento delle province;

CONSIDERATO CHE:
- il PAI contiene, tra l'altro, modifiche ed integrazioni alle disposizioni del PSFF destinate, in caso di incompatibilità, a prevalere su queste ultime;
- alla presente data è in corso di elaborazione il Piano Territoriale di Coordinamento predisposto dalla provincia di Parma, il quale, tra l'altro, delimita le fasce fluviali dei Torrenti Parma, Baganza, Taro e Ceno per i tratti non delimitati nel PAI;
- nella attesa dell'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Parma, sussiste la necessità di applicare alle fasce fluviali di cui al punto precedente le misure di salvaguardia di cui all'art.17, comma 6*bis* della legge 183/1989, allo scopo di garantire una sostanziale omogeneità rispetto ai territori già coperti dalla pianificazione di bacino per quanto concerne sia la disciplina dell'uso del suolo che il governo delle aree perifluviali;

ACQUISITI
- gli elaborati cartografici contenenti l'individuazione delle fasce di pertinenza fluviale dei Torrenti Parma, Baganza, Taro e Ceno relativamente ai tratti non coperti dai Piani dell'Autorità di Bacino;
- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico, con riferimento all'oggetto della presente deliberazione, nella seduta del 19 aprile 2001;

RITENUTO
di accogliere il parere espresso dal Comitato Tecnico e pertanto di farlo proprio

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

DELIBERA

ART. 1

Fino all'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Parma e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, si applicano ai tratti, non delimitati dal PAI, dei Torrenti Parma, Baganza, Taro e Ceno di cui agli elaborati cartografici allegati alla presente deliberazione, della quale sono parte integrante e costitutiva, le misure temporanee di salvaguardia di cui all'art.17, comma 6*bis* della legge 183/1989 con il contenuto di cui alle prescrizioni dei seguenti articoli delle Norme di attuazione del PAI: art.1, comma 6; art.29, comma 2, lettere *a)* e *b)*; art.30, comma 2; art.32, commi 3 e4; art.38; art.38*bis*; art.39, commi 1,2,3,4,5,6; art.41.

ART. 2

Fermi i poteri del Ministro dei Lavori Pubblici di cui all'art.17, comma 6*bis* della legge 183/1989, dalla data di adozione della presente deliberazione le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui all'articolo precedente.

Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati o per i quali sia stata previamente presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art.4, comma 7 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493 e successive modifiche ed integrazioni, sempre che i relativi lavori siano stati iniziati precedentemente alla data di comunicazione di cui al primo comma e purché gli stessi vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso, al titolare della concessione dovrà essere tempestivamente notificata la condizione di pericolosità rilevata.

ART.3

Copia della presente deliberazione, con l'elenco dei Comuni interessati dalle misure temporanee di salvaguardia, è pubblicata, entro trenta giorni dal suo ricevimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

ART.4

La Regione provvederà, entro trenta giorni decorrenti dal ricevimento della presente deliberazione, alla trasmissione di copia della stessa ai Sindaci dei Comuni interessati i quali a loro volta sono tenuti a pubblicare gli elaborati riguardanti il territorio comunale mediante affissione degli stessi all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio entrano in vigore, per ogni ambito comunale, le misure di salvaguardia di cui all'art.1.

I Sindaci dei Comuni interessati sono altresì tenuti a trasmettere alla Regione la certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione.

Parma, 26 aprile 2001

Il presidente: CALZOLAIO

Il segretario generale: PASSINO

Allegato alla deliberazione n. 21/2001 del 26 aprile 2001

Elenco dei comuni interessati dalle misure temporanee di salvaguardia di cui alla deliberazione n. 21/2001 del 26 aprile 2001:

Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Calestano, Compiano, Corniglio, Felino, Fornovo Taro, Langhirano, Lesignano dè Bagni, Medesano, Parma, Sala Baganza, Solignano, Terenzo, Tizzano, Traversetolo, Valmozzola, Varano dè Melegari, Varsi.

01A6360

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4652428/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.00**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035